

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 maggio 1990

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225. Sentenza 3-8 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnamento della educazione fisica - Classi di alunni distinte per il sesso - Docenti maschi e docenti femmine - Parità di titolo - Discriminazione nell'assegnazione di cattedre distinte - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 13, secondo comma).

(Cost., art. 37).

Istruzione pubblica - Insegnamento della educazione fisica - Distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, artt. 1' e 2).

(Cost., artt. 4, 37 e 97)

Pag. 13

N. 226. Sentenza 3-8 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Autoferrotranvieri - Diritto al mantenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Norma incidente in via principale sul rapporto assicurativo-previdenziale - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).

(Cost., art. 3)

» 16

- N. 227. Sentenza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Previdenza e assistenza - Regione Sardegna - Operai agricoli e forestali - Anticipazioni del trattamento economico previdenziale e assistenziale - Statuizione di un meccanismo non previsto dalla legislazione statale - Adattamento della legislazione statale alle particolari esigenze regionali nei limiti della propria autonoma competenza - Non fondatezza.
 (Legge regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989).
 (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3 e 5) Pag. 18
- N. 228. Sentenza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore - Termine di decadenza - Decorrenza dalla data di trascrizione del contratto di compravendita - Irrazionalità del *dies a quo* - Non incongruità delle dimensioni temporali - Dato oggettivamente certo di pubblicità legale - Onere di visura dei libri fondiari - Non gravosità - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 21
- N. 229. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Professionisti - Ingegneri - Onorari dovuti e non pagati - Interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 43/1989) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).
 (Cost., art. 3) » 25
- N. 230. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati militari - Estensione del sistema di sostituzione delle pene detentive - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 279/1987) - Scelta discrezionale rimessa alle valutazioni del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 27
- N. 231. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 70 del 20 febbraio 1990 » 29
- N. 232. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Nuovo codice - Prove acquisite con le indagini preliminari - Non valutabilità - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice - Avvenuto compimento di atti istruttori da parte del p.m. - G.I.P. privo di competenza sul processo *de quo* - Manifesta inammissibilità.
 (C.P.P. 1988, art. 425, in relazione all'art. 222 c.p.).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 30

- N. 233. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati in genere - Reati puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva - Ammissione all'oblazione o alla sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 e all'ordinanza n. 89/1990 - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).
 (Cost., artt. 3, 24 e 25) Pag. 32
- N. 234. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Assicurazioni - Risarcimento di danno alle persone - Inabilità temporanea o invalidità permanente - Incidenza sul reddito di lavoro - Criteri di determinazione - Disparità di trattamento tra reddito da lavoro dipendente e autonomo - Giustificazione in base alla diversità delle situazioni dei lavoratori - Manifesta infondatezza.
 (D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).
 (Cost., art. 3) » 33
- N. 235. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Espropriazione per pubblico interesse - Indennità di stima - Mancata determinazione - Comunicazione e pubblicazione - Appello - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 67/1990) - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).
 (Cost., art. 24) » 34
- N. 236. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Coniugi - Sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Appello - Decisione in camera di consiglio - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 543 e 573 del 1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 587/1989, 120 e 212 del 1990) - Manifesta infondatezza.
 (Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101) » 36
- N. 237. Ordinanza 3-8 maggio 1990.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Edilizia - Regione Veneto - Abusivismo - Fabbricati adibiti ad attività artigianali - Concessione per l'ampliamento - Proroghe dei termini per il rilascio - Trattamento sanzionatorio penale - Nuovo codice - Necessità di una rinnovata valutazione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (Legge regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, artt. 1 e 2; legge regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, art. 1; legge regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11, articolo unico, terzo ed ultimo comma; legge regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17, art. 2) » 37

N. 238. Sentenza 3-8 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Congedo straordinario per maternità - Speciale indennità ex legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3 - Esclusione dal diritto - Indennità correlata ai particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività - Non fondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 37)

Pag. 39

N. 239. Ordinanza 3-8 maggio 1990.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Personale medico universitario docente con funzioni anche assistenziali - Speciale indennità - Insussistente differenziazione del trattamento retributivo rispetto a quello degli altri professori universitari - Diversità delle situazioni a raffronto - Richiamo alla sentenza n. 126/1981 e ordinanza n. 673/1988 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

(Cost., artt. 3, 36 e 97)

» 42

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 218. Ordinanza della corte d'appello di Torino del 23 gennaio 1990.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Irragionevole disparità di trattamento: 1) tra eguali comportamenti sanzionati come contravvenzione oblazionabile se relativi a redditi non soggetti ad annotazioni contabili e invece come delitto se relativi a redditi autonomi o d'impresa; 2) punibilità a titolo di contravvenzione per colui che omette le dichiarazioni dei redditi o dell'I.V.A., se l'evasione supera una certa soglia, e a titolo di delitto per il contribuente evasore parziale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3)

Pag. 44

N. 219. Ordinanza del tribunale di Termini Imerese del 31 gennaio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta per il rito abbreviato - Mancato consenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice, pur se in presenza di motivazione ritenuta infondata - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Dissenso di una parte (p.m.), disancorato da criteri predeterminati e incidente non solo sulla scelta del rito, ma anche sulla quantificazione della pena - Possibile trattamento difforme per casi analoghi.

(D.Lgl. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 50

n. 220. Ordinanza del tribunale di Torino del 9 febbraio 1990.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Lamentata incertezza sull'individuazione della fattispecie penale con particolare riguardo ai concetti di «simulazione e dissimulazione».

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25)

Pag. 51

n. 221. Ordinanza del tribunale di Torino del 15 febbraio 1990.

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Conseguente pericolo di giudicati difformi - Susseguente possibile disparità di trattamento.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 53

n. 222. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Camerino del 13 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimento per decreto - Richiesta del p.m. *quoad poenam* - Irrogazione della pena in misura diversa - Impossibilità - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Lesione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Richiamo alla sentenza n. 120/1984.

(C.P.P. 1988, art. 460, secondo comma).

(Cost., artt. 101 e 111)

» 55

n. 223. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Verbania del 20 novembre 1989.

Imposte - Irpef - Obbligo del contribuente di versare parte dell'imposta da presumersi destinata a produzione di armi - Sottoposizione alla Corte costituzionale di detta eccezione di legittimità costituzionale sulla cui ritenuta manifesta infondatezza il giudice tributario rimettente non si è pronunciato per non far sorgere il sospetto che, a causa della retribuzione «a cottimo» dei giudici tributari, abbia deciso per conseguire un immediato e personale vantaggio economico - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del sistema retributivo dei giudici tributari - Richiamo alla ordinanza della Corte n. 326/1987 (di manifesta infondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice *a quo*.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

(Cost., artt. 2, 13, 19 e 21)

» 57

n. 224. Ordinanza del tribunale di Napoli dell'8 gennaio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - sottrazione della richiesta di rito speciale alla valutazione del giudice - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante non solo in ordine al rito, ma anche in relazione alla misura della pena - Provvedimento decisorio emesso con violazione dell'obbligo di motivazione e non ricorribile.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, terzo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 438, primo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111)

Pag. 58

n. 225. Ordinanza del tribunale di Asti del 19 dicembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Non computabilità ai fini del calcolo di detta indennità della indennità integrativa speciale mensile per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 - Ingiustificata disparità di trattamento, in base al mero elemento temporale, di soggetti nella stessa situazione giuridica.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 60

n. 226. Ordinanza del tribunale di Asti del 19 dicembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Non computabilità ai fini del calcolo di detta indennità della indennità integrativa speciale mensile per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 - Ingiustificata disparità di trattamento, in base al mero elemento temporale, di soggetti nella stessa situazione giuridica.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 61

n. 227. Ordinanza del pretore di Torino del 27 luglio 1989.

Gratuito patrocinio - Ammissione dei non abbienti - Mancata previsione dell'anticipazione da parte dell'erario dello Stato, invece del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi della espropriazione immobiliare e mobiliare e alle azioni di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, in relazione all'art. 612 c.p.c.).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 63

N. 228. Ordinanza del pretore di Torino del 21 agosto 1989.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Crediti alimentari - Rendite erogate dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità assoluta - Conseguente mancata tutela del diritto (sotto certi aspetti di natura alimentare) al mantenimento del coniuge separato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri crediti alimentari.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione all'art. 545, primo comma c.p.c.).

(Cost., art. 3)

Pag. 65

N. 229. Ordinanza del pretore di Torino del 21 agosto 1989.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Crediti alimentari - Rendite erogate dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità assoluta - Conseguente mancata tutela del diritto (sotto certi aspetti di natura alimentare) al mantenimento del coniuge separato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri crediti alimentari.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione all'art. 545, primo comma c.p.c.).

(Cost., art. 3)

» 67

N. 232. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 18 ottobre 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Aver subito un periodo anche minimo di custodia cautelare - Irrazionalità di tale limite - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili - Incidenza sul principio dell'inviolabilità della libertà personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, e succ. mod.).

(Cost., artt. 3, 13 e 27)

» 68

N. 233. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Milano del 28 settembre 1989.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Aver subito un periodo anche minimo di custodia cautelare - Irrazionalità di tale limite - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili - Incidenza sul principio dell'inviolabilità della libertà personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, e succ. mod.).

(Cost., artt. 3, 13 e 27)

» 70

N. 234. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno del 22 gennaio 1990.

Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento di competenza presso l'ufficio giudiziario della sede di corte d'appello più vicina - Possibilità di competenza reciproca per procedimenti penali concernenti magistrati - Conseguente possibile pregiudizio dell'indipendenza di giudizio - Violazione del principio di eguaglianza ed imparzialità - Lesione del diritto di difesa.

(Art. 41-bis c.p.p. abrogato; art. 11 c.p.p. 1988).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 71

N. 235. Ordinanza del pretore di Roma del 23 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda civile, pur in presenza di costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Riconoscimento di benefici *quoad poenam* per l'imputato a scapito della parte civile - Disparità di trattamento rispetto al rito abbreviato, nonché tra imputati dello stesso reato a seconda che si avvalgano o meno dell'istituto *de quo*.

(C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25)

Pag. 72

N. 236. Ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia dell'11 ottobre 1989.

Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Destituzione automatica in seguito a condanna penale che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della legge n. 668/1986 abrogativa di detta norma - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni identiche - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b).

(Cost., art. 3)

» 74

N. 237. Ordinanza del tribunale di Milano del 19 gennaio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lesione del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Limitazione ad opera di una parte (p.m.) del potere decisorio dell'organo giudicante non solo in ordine al rito, ma anche in relazione alla misura della pena - Violazione del diritto di difesa dell'imputato.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111)

» 78

N. 238. Ordinanza del pretore di Ancona del 21 giugno 1989.

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità - Soglia minima di inabilità indennizzabile - Possibilità di liquidare la rendita sulla base di più infortuni ciascuno di per sé non indennizzabile, quando gli infortuni si siano verificati tutti nell'ambito della stessa attività - Esclusione nel caso in cui le attività protette siano diverse (es.: industria ed agricoltura) - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati - Carezza di tutela assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

» 79

N. 239. Ordinanza della Corte di cassazione - sezioni unite civili, del 13 aprile 1988.

Professioni - Iscrizione nell'albo dei giornalisti (o nel registro dei praticanti giornalisti) - Esclusione della facoltà del terzo, la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento d'iscrizione, di impugnarlo o contestarne la legittimità dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale - Prospettata menomazione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 1 comb. disp., 26 e segg., 60, 62, 63, 64, in conness. cod. proc. civ., artt. 806 e 819; cod. proc. pen., art. 19; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 28 e 30; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma)

Pag. 81

N. 240. Ordinanza del tribunale di Ancona del 15 novembre 1989.

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442 del cod. proc. pen. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, in relazione al c.p.p. 1988, art. 442).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 85

N. 241. Ordinanza del tribunale di Vibo Valentia del 14 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Condizioni: confessione dell'imputato - Verbale d'interrogatorio del p.m. - Omessa previsione d'inserimento di tale atto nel fascicolo del dibattimento - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare l'esistenza di tale condizione - Lamentata soggezione dell'organo giudicante all'assunto di una parte (p.m.).

(C.P.P. 1988, art. 431, in relazione all'art. 449, quinto comma, stesso codice).

(Cost., art. 101)

» 86

N. 242. Ordinanza del pretore di Parma del 26 ottobre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli invalidi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale - Richiamo alle ordinanze della Corte nn. 61, 264 e 475 del 1989 (di manifesta infondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

» 87

N. 243. Ordinanza del pretore di Parma del 13 dicembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli invalidi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale - Richiamo alle ordinanze della Corte nn. 61, 264 e 475 del 1989 (di manifesta infondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113)

Pag. 89

N. 244. Ordinanza del pretore di Parma del 29 novembre 1989.

Professioni - Avvocati e procuratori legali - Contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali - Sanzioni pecuniarie in caso di omesso versamento dei contributi - Pagamento, oltre che delle contribuzioni omesse, anche di una somma aggiuntiva di eguale importo, a titolo di sanzione civile, e degli interessi civili - Ingiustificata doppia sanzione (somma aggiuntiva e interessi di mora) di uno stesso fatto di inadempimento.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, quarto comma; legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 18, quinto comma).

(Cost., art. 3)

» 91

N. 245. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione di Catania, del 7 novembre 1989.

Impiego pubblico - Indennità di funzione ai magistrati ex lege n. 27/81 - Estensione di tale beneficio al personale giudiziario con decorrenza 1° gennaio 1988 ed al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tt.aa.rr. dal 1° gennaio 1989 - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della giusta retribuzione.

(Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 92

N. 246. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 6 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Appello - Procedimento in camera di consiglio - Provvedimento decisivo da emettersi in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva, anche in pendenza di ricorso per cassazione - Previsto possibile decreto di sospensione - Violazione del principio di non colpevolezza fino al giudicato.

(C.P.P. 1988, artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).

(Cost., art. 27)

» 94

n. 247. Ordinanza della corte d'appello di Napoli del 20 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Appello - Patteggiamento tra le parti non solo in relazione al *quantum debeat* (art. 599, primo comma), ma anche riguardo all'*an debeat* (art. 599, quarto e quinto comma) - Proponibilità in fase predibattimentale e dibattimentale - Ammissibilità - Conseguente decisione in camera di consiglio - Applicabilità anche ai procedimenti già in corso sotto la vigenza del codice 1930 - Esasperazione del potere dispositivo delle parti - Carenza di delega per la parte prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo citato.

(C.P.P. 1988, artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

(Cost., artt. 76 e 77)

Pag. 98

n. 248. Ordinanza del pretore di Pisa del 27 febbraio 1990.

Previdenza e assistenza - Lavoratore non soggetto ad assicurazione obbligatoria - Infortunio *in itinere* con mezzo proprio - Conseguente decesso - Lamentata omessa previsione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori comunque costretti all'uso di autoveicolo privato per raggiungere il posto di lavoro.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 101

n. 249. Ordinanza del pretore di Macerata del 31 gennaio 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 103

n. 250. Ordinanza del tribunale di Napoli del 18 dicembre 1989.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto al mantenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva o fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi (per i quali è previsto il limite massimo di età di 60 anni) e per quelli addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici (per i quali è previsto il limite massimo di età di cinquantacinque anni) - Ingiustificato deteriore trattamento degli autoferrotranvieri rispetto agli altri lavoratori.

(Legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 104

N. 251. Ordinanza del tribunale di Bologna del 17 gennaio 1990.

Previdenza e assistenza - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea o di titoli equipollenti - Corsi di scuole universitarie dirette a fini speciali (nella specie: corso per assistente sociale) - Escusione anche nel caso in cui tale titolo sia prescritto per l'ammissione in servizio - Irrazionale discriminazione - Trattamento deteriore per il personale in possesso di una particolare preparazione.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 106

N. 252. Ordinanza del tribunale di Mondovì del 1º febbraio 1990.

Processo penale - Norme transitorie - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Richiesta di rito abbreviato - Ammissibilità subordinata allo stato dell'istruttoria - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, artt. 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 108

N. 253. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trento del 21 febbraio 1990.

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di rito abbreviato - Reati concernenti le armi e gli esplosivi - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 499 del c.p.p. - Conseguente soppressione dell'udienza preliminare - Lamentata irragionevole disparità di trattamento - Limitazione dell'esercizio del diritto di difesa - Prevista turbativa dell'organizzazione dei dibattimenti penali - Violazione di principi espressi nella legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97, in relazione a direttiva n. 43 della legge 16 febbraio 1987, n. 81)

» 109

N. 254. Ordinanza del tribunale di Bologna del 6 febbraio 1990.

Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - Riproposizione di questione già sollevata, per ritenuta ininfluenza dello *ius superveniens* in base al quale la Corte ha disposto la restituzione degli atti.

(C.P.P., art. 263-ter, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 250).

(Cost., art. 3) » 112

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 225

Sentenza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Insegnamento della educazione fisica - Classi di alunni distinte per il sesso - Docenti maschi e docenti femmine - Parità di titolo - Discriminazione nell'assegnazione di cattedre distinte - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, art. 13, secondo comma).

(Cost., art. 37).

Istruzione pubblica - Insegnamento della educazione fisica - Distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

(Legge 7 febbraio 1958, n. 88, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 4, 37 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Antonaci Cinzia ed altre contro il Provveditorato agli Studi di Taranto ed altri, iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

i — Antonaci Cinzia ed altre, abilitate all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie, hanno proposto ricorso al T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, contro il provvedimento del Provveditore agli Studi di Taranto di conferma della loro nomina definitiva per un numero di ore eguale a quello dell'anno precedente, mentre gli insegnanti di sesso maschile della stessa disciplina avevano ottenuto la nomina per cattedre a orario pieno. Si sono dolute della mancata attuazione delle disposizioni ministeriali che consentivano alle docenti prive di titoli di studio di insegnare attività ginnico-sportive anche agli alunni di sesso maschile, mentre si era fatta rigorosa applicazione degli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, la quale prevede, per l'insegnamento dell'educazione fisica, la distinzione degli alunni per sesso con la conseguente differenziazione delle cattedre e dei posti. E nel periodo suddetto le classi maschili avevano una maggiore disponibilità di posti rispetto a quelle femminili.

Il T.A.R., in accoglimento della eccezione proposta dalle ricorrenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 13 della legge n. 88 del 1958 nella parte in cui prevedono, per l'insegnamento dell'educazione fisica, classi diverse per alunni maschi e femmine con la conseguente possibilità per i docenti maschi di insegnare solo a classi di alunni e per le docenti di insegnare solo a classi di alunne.

Secondo il remittente risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 37 e 97 della Costituzione in quanto, essendo identica la natura degli insegnamenti impartiti dai docenti, basata sulla conoscenza fisiologica del corpo umano e sulle tecniche del lavoro sportivo, e solo parzialmente diverse le attività ginniche svolte dagli alunni di ciascun sesso, si verificherebbe una irrazionale disparità di trattamento tra docenti con pari titolo solo per diversità di sesso, e una chiara violazione dei principi costituzionali della parità di sesso (art. 37 della Costituzione), della imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione) nonché la compressione del diritto al lavoro (art. 4 della Costituzione).

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata e pubblicata.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte non si sono costituite parti private.

3. — È intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha rilevato che la normativa in questione — relativa solo agli insegnamenti impartiti nelle scuole medie ed in quelle superiori, e non anche nelle elementari — è giustificata dall'esigenza di evitare turbamenti sessuali in alunni e alunne che, per l'età puberale ed adolescenziale che attraversano, sono particolarmente sensibili a impulsi che inevitabilmente sarebbero indotti da movenze, dimostrazioni, posizioni assunte da docenti di sesso diverso da quello degli alunni o delle alunne, il cui contatto fisico con gli insegnanti è talora inevitabile.

Ad avviso dell'Avvocatura sarebbe razionale la differenziazione, in base al sesso, non già degli insegnanti ma degli alunni, anche per la necessità della tutela del loro pudore, che è uno dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione), ed in osservanza dell'art. 31 della Costituzione, che tutela l'infanzia e la gioventù.

L'inconveniente verificatosi nella specie in danno delle insegnanti di sesso femminile, sarebbe del tutto occasionale ed assolutamente contingente, perchè legato al dato, meramente accidentale, del numero e del sesso degli alunni; non sarebbe correlabile per nessun profilo alla irragionevolezza delle scelte, certamente non discriminatorie, del legislatore, tenuto anche conto che potrebbe capovolgersi, e determinare in un momento diverso, il completamento di orario da parte delle insegnanti di sesso femminile e non di quelli di sesso maschile.

Nel caso in esame non si tratterebbe di accesso al lavoro, né di stabilità del posto, ma solo di completamento di orario, e ciò a prescindere dalla considerazione che l'art. 4 è interpretato nel senso che non è garantito ad ogni cittadino il diritto ad una occupazione, e neppure in via assoluta, alla conservazione del posto.

Considerato in diritto

1. — Il T.A.R. per la Puglia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte in cui prevedono la differenziazione delle cattedre per l'insegnamento dell'educazione fisica a seconda del sesso degli alunni e la conseguente possibilità per i docenti di sesso maschile di insegnare solo a squadre di alunni e per le docenti di sesso femminile solo a squadre di alunne, in violazione del diritto al lavoro di tutti i cittadini senza distinzione di sesso.

2. — La questione è fondata per quanto riguarda l'art. 13.

Esso prevede la distinzione delle cattedre di ruolo di educazione fisica in maschili e femminili. Ed è interpretato dal giudice *a quo* nel senso che le cattedre maschili sono conferite a docenti di sesso maschile e quelle femminili a docenti di sesso femminile.

In tale situazione si ritiene che sussista una palese discriminazione tra i docenti solo in base al sesso, onde la violazione dell'art. 37 della Costituzione che statuisce la parità di diritti della donna lavoratrice rispetto all'uomo che lavora.

Invero, gli insegnanti di educazione fisica, sia maschi che femmine, sono in possesso di un identico titolo di studio e della stessa abilitazione all'insegnamento. Avuto riguardo ai vari gradi dell'insegnamento e all'età degli alunni, sono quindi parimenti idonei ad impartire ad essi, indipendentemente dal sesso, l'insegnamento della suddetta materia, compreso l'esercizio di attività ginnico-sportive adeguate.

Non hanno alcuna rilevanza giuridica nè la natura meramente organizzatoria della norma, dovendosi tenere conto solo degli effetti che essa produce, nè la sussistenza di un eguale impedimento per i docenti di sesso maschile in quanto gli effetti della decisione e le ragioni che la sostengono valgono anche per essi, nonostante che la questione in esame sia stata sollevata solo da docenti di sesso femminile.

Non ha rilievo nemmeno il carattere contingente della situazione lamentata che ha dato causa al giudizio ed all'incidente di costituzionalità, cioè la temporanea ed occasionale minore disponibilità di cattedre femminili rispetto alle cattedre maschili. Trattasi di una circostanza di fatto che non incide sulla rilevanza della questione, tanto più che non si può con certezza escludere che la situazione possa divenire permanente e stabile.

Devesi assicurare parità di accesso al lavoro, il che si attua eliminando la distinzione censurata e rendendo possibile un'unica graduatoria comprendente docenti maschi e femmine. Le eventuali differenziazioni si verificheranno solo in base al punteggio e non più in base al sesso.

Si considera anche che sono ormai da ritenersi superate le ragioni etico-sociali sussistenti all'epoca dell'emanazione della disposizione censurata e che, in sostanza, l'hanno ispirata.

La società, il costume, i ruoli ed i rapporti uomo-donna sono profondamente mutati; sia che si tratti di giovani che di adulti. La stessa nozione di pudore, cui ha fatto cenno l'Avvocatura Generale dello Stato, è radicalmente mutata.

La disposizione che pone una così netta separazione tra uomini e donne è ormai palesemente irrazionale (violazione art. 3 della Costituzione). Di essa va dichiarata l'illegittimità costituzionale.

Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 97 della Costituzione.

3. — Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la questione che ha per oggetto gli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 88 del 1958, i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni ai quali si impartisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione fisica.

Invero, nel giudizio *a quo* si controverte solo sulla distinzione delle cattedre di insegnamento in maschili e femminili e sulla loro attribuzione distintamente a docenti di sesso maschile e a docenti di sesso femminile; distinzione posta solo dal secondo comma dell'art. 13 della suddetta legge.

Manca, così, la richiesta rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile:

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge n. 7 febbraio 1958, n. 88, in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 226

Sentenza 3-8 maggio 1990**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Autoferrotranvieri - Diritto al mantenimento in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione - Norma incidente in via principale sul rapporto assicurativo-previdenziale - Illegittimità costituzionale.****(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra De Michele Maria e l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. — De Michele Maria, assistente di prima presso l'Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Palermo, iscritta al Fondo speciale di previdenza per gli autoferrotranvieri, gestito dall'I.N.P.S., collocata in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio 1988, con ricorso depositato il 16 novembre 1988, chiedeva al Pretore di Palermo che fosse dichiarato il suo diritto ad essere mantenuta in servizio fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età, al fine di incrementare la propria anzianità contributiva in forza dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, con la condanna dell'Azienda al ripristino del rapporto di lavoro.

Il Pretore rilevava che sul punto si era formato un indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 2828 del 24 marzo 1987) in senso contrario all'estensione agli autoferrotranvieri della disposizione richiamata, in quanto trattasi di rapporto di lavoro speciale, interamente disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, il cui art. 27, Allegato A, fissa in cinquantacinque anni per gli addetti ai servizi attivi ed in sessanta anni per gli addetti agli altri servizi i limiti di età ai fini dell'esonero definitivo dal servizio degli agenti stabili.

Osservava che la detta interpretazione contrastava con le affermazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n. 168 del 1973 e n. 203 del 1971, secondo cui sussiste disparità di trattamento con gli altri lavoratori dipendenti non giustificata dalla natura del rapporto e degli interessi che ne permeano la disciplina nonché con quelle della sentenza n. 96 del 1987, emanata in tema di licenziamento dei lavoratori del settore nautico, in cui si è rilevato che le disuguaglianze devono essere giustificate dalla tutela di interessi superiori e pregnanti, mentre nella specie la diversità di trattamento è ingiustificata, specie per quanto riguarda gli addetti ai servizi amministrativi, onde la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Riteneva la questione rilevante e non manifestamente infondata.

2. — L'ordinanza è stata regolarmente pubblicata e comunicata.

Nel giudizio avanti alla Corte non si sono costituite parti e non vi sono stati interventi.

Considerato in diritto

1. — È sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, «possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età», nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, non è applicabile agli autoferrotranvieri.

Secondo il giudice remittente sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che ingiustificatamente si verifica tra la detta categoria di lavoratori e le altre alle quali la disposizione censurata si applica.

2. — La questione è fondata.

Sono state più volte affermate (sentenze n. 300 del 1985; n. 257 del 1984; n. 168 del 1973 e numerose altre) la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e la sua particolare e compiuta disciplina attuata con il regio decreto n. 148 del 1931. In particolare, si è ritenuta la legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a), Allegato A, al detto regio decreto, il quale prevede come limiti di durata del rapporto di lavoro, proprio per la sua speciale natura, cinquantacinque anni di età per gli addetti ai servizi attivi e sessanta anni di età per gli addetti agli altri servizi. Principi condivisi sia dai giudici di merito che dalla Corte di cassazione.

Ma tutte le predette affermazioni e considerazioni, se valgono certamente sul piano della disciplina sostanziale del rapporto, non possono trovare applicazione per quella assicurativa e previdenziale con la quale si tutelano altri e diversi interessi.

3. — Vero è che anche quest'ultima è speciale e particolare per gli autoferrotranvieri, che hanno avuto fin da tempi remoti trattamenti diversi da quelli degli altri lavoratori per la gravosità del lavoro da essi svolto (leggi n. 272 del 1906; n. 835 del 1912; decreto-legge luogotenenziale n. 467 del 1919, convertito in legge n. 473 del 1925, ed altre). In tempi più recenti, l'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto), ha statuito che il trattamento di previdenza per gli addetti ai servizi pubblici di trasporto è sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto n. 1827 del 1935 e successive modificazioni ed integrazioni. E si è previsto un fondo di integrazione al quale è obbligatoriamente iscritto il personale di ruolo, in servizio di prova o in pianta stabile, dipendente da aziende private esercenti in concessione ferrovie, tranvie, autolinee, funivie, reti di navigazione interne, ecc., nonché da comuni, province, regioni e loro consorzi, in economia o mediante aziende speciali.

3.1 — Da ultimo, in materia previdenziale sono state emanate, con il decreto-legge n. 791 del 1981 in esame, nuove disposizioni, ritenute urgenti in attesa della riforma del sistema pensionistico.

Tale disciplina è stata introdotta al fine di porre rimedio al deficit dell'I.N.P.S. e delle gestioni speciali sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Da un verso si incrementano le entrate e dall'altro si riducono le passività. In funzione di tale finalità, si prolunga l'età lavorativa con conseguente aumento della durata della contribuzione obbligatoria e diminuzione della erogazione della pensione ordinaria. Il prolungamento dell'età lavorativa è solo un mezzo della manovra finanziaria e previdenziale.

È indubbio che i lavoratori ne traggono benefici. Essi percepiscono il salario per un maggior periodo di tempo e alla cessazione dell'attività lavorativa percepiscono una pensione di importo più elevato che soddisfa maggiormente le loro esigenze di vita.

Si è del resto specificamente rilevato (sentenza n. 156 del 1988) che il legislatore, introducendo con l'art. 6 del detto decreto-legge l'istituto del pensionamento posticipato, ha mirato da un lato a garantire una pensione di importo più adeguato alle esigenze di vita dei lavoratori in possesso di una anzianità ridotta, e dall'altro ad evitare alle casse degli enti previdenziali l'aggravio conseguente all'onere della integrazione al minimo delle pensioni di minore importo.

3.2 — Poiché la nuova disciplina legislativa ha una portata amplissima (essa riguarda tutti i lavoratori assicurati sia presso l'I.N.P.S. che presso le gestioni speciali e sia quelli con rapporto di lavoro ordinario e generale sia quelli con rapporto di lavoro particolare e speciale per i quali vigono le suddette gestioni speciali), non si giustifica che essa non trovi applicazione anche per gli autoferrotranvieri.

Poiché le norme di cui trattasi incidono in via principale sul rapporto assicurativo previdenziale, non hanno rilievo i riflessi sul rapporto sostanziale in quanto meramente sussidiari e mezzi necessari e indispensabili della voluta manovra finanziaria.

Né si può certamente dubitare che all'epoca del decreto-legge anche il fondo integrativo dei feretrotranvieri, che costituisce una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, versasse in disastrose condizioni finanziarie proprio per il deficit delle aziende pubbliche di trasporto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferetrotranvieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0562

N. 227

Sentenza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regione Sardegna - Operai agricoli e forestali - Anticipazioni del trattamento economico previdenziale e assistenziale - Statuizione di un meccanismo non previsto dalla legislazione statale - Adattamento della legislazione statale alle particolari esigenze regionali nei limiti della propria autonoma competenza - Non fondatezza.

(Legge regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989).

(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 3 e 5).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989 avente per oggetto: «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale e assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali» promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 dicembre 1989, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1990 il Giudice relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Sergio Pannunzio per la Regione;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 21 dicembre 1989, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge regionale della Sardegna, approvata il 26 aprile 1989 e riapprovata il 6 dicembre 1989, recante «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli e forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali», in relazione agli artt. 3 e 5 dello Statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3).

Tale legge ha autorizzato l'amministrazione regionale ad erogare in via di anticipazione agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, il trattamento economico agli stessi dovuto da parte degli enti gestori delle varie assicurazioni sociali nei casi di malattia, maternità, disoccupazione, infortunio o per assegni familiari, prevedendo, altresì, l'obbligo del recupero delle somme anticipate al momento del pagamento da parte degli istituti previdenziali, ovvero all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non oltre l'anno dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione.

Ad avviso del ricorrente, questo beneficio non potrebbe essere ricondotto ad una «agevolazione di carattere retributivo», suscettibile di essere ricompreso nella materia del trattamento economico e giuridico del personale dipendente, di competenza esclusiva regionale *ex art. 3 lett. a)* dello Statuto sardo, ma andrebbe riferito alla materia previdenziale, dove spetta alla Regione Sardegna una competenza limitata all'«integrazione» ed «attuazione» delle leggi statali *ex art. 5 lett. b)* dello stesso Statuto. L'anticipazione prevista dalla legge regionale avrebbe, infatti, ad oggetto quella stessa prestazione che la disciplina normativa, di competenza statale, pone a carico dei vari enti previdenziali e rispetto alla quale il rapporto di lavoro regionale si porrebbe solo come mero presupposto storico.

Così inquadrata, la legge in esame sarebbe tale da violare i limiti posti alla competenza regionale dall'art. 5 dello Statuto speciale, stante il suo carattere «innovativo», connesso al fatto di aver statuito un meccanismo di anticipazione non previsto dalla legislazione previdenziale statale.

Dal chè la conseguente denuncia d'illegittimità costituzionale.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

In una memoria presentata in prossimità dell'udienza, la Regione sostiene che la legge impugnata avrebbe inteso eliminare una situazione di particolare disagio della categoria degli operai agricolo-forestali dipendenti dalla Regione Sardegna, i quali, a differenza dei lavoratori privati, non possono beneficiare delle anticipazioni, erogate dal datore di lavoro, di quanto ad essi dovuto da parte degli istituti di previdenza ed assistenza.

Tale disciplina non inciderebbe, peraltro, sul rapporto che intercorre tra i lavoratori e gli istituti previdenziali, rapporto che costituirebbe soltanto il presupposto dell'anticipazione regolata dalla legge. E questo tanto più ove si consideri che tale anticipazione risulta già contemplata nel contratto collettivo integrativo per gli operai forestali della Sardegna, recepito con la legge regionale 13 giugno 1989, n. 40 (Disposizioni per i lavori forestali, per la lotta antincendio e per la tutela e difesa dell'ambiente).

La legge in esame costituirebbe, pertanto, esercizio della competenza esclusiva in materia di trattamento economico del personale dipendente, riconosciuta alla Regione dall'art. 3, lett. *a)* dello Statuto sardo e collegata, semmai, alla competenza concorrente in materia di assistenza pubblica, prevista dall'art. 4, lett. *b)* dello Statuto e dall'art. 15 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

Ma quand'anche la disciplina impugnata dovesse ritenersi espressione della competenza «integrativa-attuativa», di cui all'art. 5 dello Statuto, non per questo essa verrebbe ad integrare una violazione dei limiti statutariamente segnati per tale tipo di competenza. La contraria tesi affermata dal Governo muoverebbe, infatti, da una erronea concezione di tale competenza, intesa come attività di esecuzione della legge statale, priva di carattere innovativo, cioè declassata al livello della competenza regolamentare. Al contrario, la competenza legislativa «integrativa-attuativa», di cui all'art. 5 dello Statuto sardo, consentirebbe alla legge regionale anche di derogare alle disposizioni della legge statale, ove ciò sia reso necessario delle particolari esigenze della Regione.

Da qui la domanda di rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto d'impugnativa la legge regionale della Sardegna riapprovata il 6 dicembre 1989 e recante «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali». Con tale legge l'amministrazione regionale è stata

autorizzata ad anticipare a favore di una categoria di propri dipendenti (operai forestali) il trattamento economico previdenziale previsto dalla legislazione statale in caso di malattia, maternità, disoccupazione, infortunio ed assegni familiari, con obbligo di recupero da parte della Regione delle somme anticipate al verificarsi di determinate condizioni (pagamento da parte degli istituti previdenziali; cessazione del rapporto di lavoro; decorrenza di un anno).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri tale disciplina risulterebbe viziata nella legittimità costituzionale con riferimento sia all'art. 3 lett. a) dello Statuto speciale della Sardegna, non potendosi la stessa ricondurre alla competenza esclusiva regionale in tema di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale»; sia all'art. 5 lett. b) dello stesso Statuto, assumendosi che la legge impugnata per il suo carattere «innovativo» verrebbe a superare i limiti della competenza «integrativa-attuativa» riconosciuta alla Regione in tema di «previdenza ed assistenza sociale».

Resiste la Regione Sardegna deducendo, in tesi, la riconduzione della disciplina in esame nell'ambito della competenza (esclusiva) spettante alla Regione in tema di trattamento economico del proprio personale; in ipotesi, il pieno rispetto da parte di tale disciplina anche dei limiti più ristretti apposti alla potestà legislativa (integrativa-attuativa) riconosciuta alla stessa Regione nella materia previdenziale.

2. — La questione non è fondata.

Occorre innanzitutto precisare quale sia la materia regionale nel cui ambito la legge impugnata debba essere correttamente inquadrata. Su questo piano, non appare condivisibile la tesi enunciata dalla resistente, secondo cui tale inquadramento andrebbe operato con riferimento alla competenza legislativa di tipo esclusivo spettante alla Regione in materia di trattamento economico del proprio personale, di cui all'art. 3 lett. a) dello Statuto speciale, competenza eventualmente collegabile anche a quella di tipo concorrente assegnata alla stessa Regione in materia di assistenza pubblica, di cui all'art. 4 lett. h) dello stesso Statuto. Tale tesi viene fondata dalla difesa regionale sulla considerazione che l'«anticipazione» in esame non verrebbe in alcun modo ad incidere nel rapporto previdenziale, ma soltanto ad assumere tale rapporto come presupposto per una agevolazione di carattere retributivo correlata a momenti di particolare bisogno del dipendente, tipizzati dalla legge nel quadro della disciplina sullo *status* economico del personale.

In realtà, la legge impugnata — pur senza incidere direttamente nel rapporto intercorrente tra assicurato ed istituti previdenziali, il cui contenuto resta interamente regolato dalla legislazione statale — pone una disciplina che non attiene né allo «stato giuridico ed economico del personale regionale» né alla «assistenza e beneficenza pubblica», ma che si collega al settore della «previdenza ed assistenza sociale». Tale disciplina, infatti, regola una prestazione economica che — come è possibile desumere dallo stesso titolo della legge — si viene a configurare quale «anticipazione» dello specifico trattamento previdenziale previsto dalle leggi dello Stato per i casi di malattia, maternità, disoccupazione, infortunio e carichi familiari, prevedendo altresì un meccanismo di recupero delle somme anticipate connesso, in primo luogo, proprio all'attivazione della prestazione previdenziale da parte dell'ente assicuratore. Siamo dunque in presenza di un beneficio, previsto per una particolare categoria di dipendenti, il quale, pur senza modificare i contenuti della prestazione previdenziale, ne agevola, nell'ambito del rapporto tra Regione e propri dipendenti, l'attuazione e lo svolgimento.

La norma statutaria di riferimento per la legge in esame va, di conseguenza, individuata nell'art. 5 lett. b) dello Statuto speciale.

3. — Il riferimento della legge in esame alla materia previdenziale non conduce, peraltro, ad avallare la conclusione cui perviene il ricorrente, in ordine alla asserita lesione che il legislatore regionale avrebbe operato nei confronti dei limiti apposti dall'art. 5 lett. b) dello Statuto speciale all'esercizio della competenza regionale di «integrazione» ed «attuazione» delle leggi statali. In proposito va ricordato che tale competenza, riferita alle Regioni speciali (cfr. anche art. 3 Statuto Valle d'Aosta, art. 6 Statuto Friuli-Venezia Giulia) — oltre ad essere più ampia di quella tracciata nell'ultimo comma dell'art. 117 Cost., (dove si fa riferimento soltanto all'«attuazione» delle leggi statali) — non ha carattere meramente esecutivo, bensì complementare (cfr. sent. n. 95 del 1971), potendo esprimere contenuti innovativi rispetto alla legislazione statale, purché diretti ad adattare le disposizioni poste da tale legislazione alle particolari esigenze regionali. L'adattamento operato dalla Regione a speciale autonomia nella disciplina delle materie affidate a tale tipo di competenza può, di conseguenza, comportare l'adozione di norme non solo esecutive (*secundum legem*), ma anche integrative (*praeter legem*), tali cioè da ampliare, senza derogarli, i contenuti normativi espressi attraverso la legislazione statale.

Ora, la legge impugnata non risulta in contrasto con i limiti posti alla competenza in esame, non avendo derogato, sotto alcun profilo, alla legislazione statale, ma essendosi soltanto limitata ad integrare tale legislazione mediante la disciplina di un beneficio particolare (anticipazione della prestazione da parte della Regione), tra l'altro già recepito in sede di contrattazione collettiva concernente il personale regionale (cfr. art. 33 del contratto integrativo regionale per

gli operai forestali della Sardegna relativo agli anni 1988-90, richiamato nella legge regionale n. 40 del 13 giugno 1989). La legge in esame non ha inteso, dunque, incidere nei presupposti e nei contenuti del rapporto previdenziale, rispetto a cui l'anticipazione effettuata dalla Regione resta un fatto del tutto irrilevante; così come non ha preteso introdurre vincoli particolari ai fini dell'accertamento e della liquidazione della prestazione previdenziale ovvero stabilire forme di recupero incompatibili con la legislazione statale, dal momento che, anche per questi aspetti, la disciplina contestata si limita a regolare un rapporto che resta circoscritto alla sfera regionale e che opera in parallelo (ma separatamente) rispetto al rapporto previdenziale. Ne discende l'infondatezza della questione proposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti della legge della Regione Sardegna, riapprovata il 6 dicembre 1989, recante «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale ed assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti all'attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali», in relazione agli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0563

N. 228

Sentenza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore - Termine di decadenza - Decorrenza dalla data di trascrizione del contratto di compravendita - Irrazionalità del *dies a quo* - Non incongruità delle dimensioni temporali - Dato oggettivamente certo di pubblicità legale - Onere di visura dei libri fondiari - Non gravosità - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 39, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo FORASANTO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANILLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Walde Elmar e Thomaser Michael ed altri, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Azienda Siciliana Trasporti e Russotti Gaetana ed altra, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Bocus Ferruccio e Valle Renato ed altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Walde Elmar, di Thomaser Michael ed altri, di Abbate Grazia e di Bocus Ferruccio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1990 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Giulio Correale per Abbate Grazia, Mario Nuzzo per Bocus Ferruccio e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con tre distinte ordinanze d'identico contenuto, rispettivamente emesse in data 29 maggio 1989 (R.O. n. 692/1989) e 31 marzo 1989 (R.O. nn. 32 e 33/1990) la Corte di Cassazione (III Sezione) ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui fa decorrere il termine di sei mesi per l'esercizio del diritto di riscatto dalla data di trascrizione del contratto.

Nel primo dei giudizi *a quibus* alla Suprema Corte aveva ricorso il conduttore di un immobile, il quale aveva agito per far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita intervenuto tra il locatore ed un terzo relativamente al bene locatogli (già offertogli in vendita e successivamente trasferito al prezzo che egli non aveva accettato e che assumeva fittiziamente indicato nell'atto).

Negli altri due giudizi le parti conduttrici avevano proposto azione di riscatto degli immobili loro locati, sostenendo di non aver ricevuto dai rispettivi locatori la comunicazione dell'intenzione di vendere, onde rendere ad essi possibile l'esercizio del diritto di prelazione (*ex art. 38, primo comma, della legge n. 392 del 1978*).

Tutte le sentenze di primo grado, confermate in appello, avevano respinto le domande per intervenuta decadenza, essendo state proposte oltre i sei mesi dalla trascrizione dei rispettivi contratti di compravendita.

Secondo la Corte di cassazione il termine in argomento sarebbe irragionevolmente dimensionato avuto riguardo al fatto assunto a momento iniziale della sua decorrenza: la ragionevolezza di un termine — allorché esso decorre da una circostanza che venga svolgendosi fuori dalla sfera del soggetto che deve osservarlo — andrebbe riguardata alla stregua della conoscibilità della circostanza stessa, conoscibilità da valutarsi, sempre a parere del giudice *a quo*, «in ragione del normale svolgimento del rapporto giuridico in cui si inserisce il diritto che si tratta di far valere».

Le controversie di cui ai giudizi di legittimità escluderebbero che la conoscibilità del trasferimento da parte del conduttore rientri tra le consuete conseguenze della successione locatore-acquirente, anzi, osserva la Cassazione, spesso alla mancata comunicazione dell'intenzione di vendere segue un comportamento volto ad occultare il trasferimento, sì che il conduttore è onerato di una periodica (almeno tre volte l'anno) ispezione dei registri immobiliari. Il conduttore sarebbe poi tenuto a documentarsi ulteriormente circa il prezzo ove tale elemento (non essenziale ai fini della validità della trascrizione) non risultasse dai registri citati.

Non vi sarebbe nessuna ragione di far decorrere il termine dalla trascrizione, in quanto le «esigenze di sicurezza del commercio immobiliare» sarebbero da tale istituto sufficientemente appagate con riguardo all'inopponibilità della domanda di riscatto ove trascritta «dopo un certo termine dalla trascrizione della vendita» (a conclusioni del tutto identiche — afferma inoltre il giudice *a quo* — deve pervenirsi nel sistema pubblicitario dei libri fondiari applicabile nel giudizio di cui all'ordinanza n. 33 del 1990).

Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in tema di termine per risolvere il contratto in caso di mutamento di destinazione, la Corte rimettente rileva che, ove manchi la comunicazione di cui all'art. 38, il conduttore non avrebbe motivo di consultare i registri, onde non potrebbe utilmente richiamarsi il principio dell'onere di vigilare a tutela del proprio diritto.

Viene infine prospettata la possibilità di accollare all'acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore al cui assolvimento ricollegare il decorso del termine in parola.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo, nel primo dei tre giudizi, l'inammissibilità della questione (poiché l'azione di simulazione potrebbe anche essere finalizzata al risarcimento del danno) e concludendo nel merito per l'infondatezza in riferimento a tutte e tre le ordinanze. Infatti il diritto di riscatto non sarebbe affatto estraneo al rapporto locatizio, onde le modalità d'esercizio del primo inerebbero logicamente allo svolgimento del secondo.

L'Avvocatura osserva inoltre come il prezzo pagato possa agevolmente essere rilevato dalla copia del contratto di compravendita ed esclude ogni analogia con l'ipotesi di mutamento di destinazione (oggetto della sentenza n. 185 del 1988).

3. — Nel primo giudizio si sono costituite dinanzi a questa Corte le parti private: il conduttore insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale, gli acquirenti dell'immobile chiedendo la declaratoria d'infondatezza. Questi ultimi rilevano che ben difficilmente la trascrizione potrebbe essere eseguita senza l'indicazione del prezzo (dovendo essere prodotta copia del titolo d'acquisto).

4. — Anche l'acquirente del bene locato, costituitosi nel giudizio di cui all'ordinanza n. 32 del 1990 ha insistito per la declaratoria d'irrelevanza ovvero di manifesta infondatezza.

5. — Il conduttore dell'immobile di cui al giudizio sospeso con l'ordinanza n. 33 del 1990 ha argomentato, con ampia memoria, nel senso dell'illegittimità della norma impugnata. La parte prospetta, in modo specifico, la diversità di trattamento tra conduttori a seconda che essi abbiano o meno ricevuto la comunicazione di cui all'art. 38. Inoltre si osserva che il regime tavolare (applicabile nel caso di specie, trattandosi di immobile sito in Cortina d'Ampezzo) renderebbe ancora meno agevole la rilevazione del prezzo.

6. — Nell'imminenza dell'udienza tutte le parti private costituite, ad eccezione di Walde Elmar (R.O. n. 692/1989), hanno depositato memorie difensive nelle quali ribadiscono le argomentazioni svolte negli atti di costituzione ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

In particolare, la memoria di Thomaser Michael ed altri (R.O. n. 692/1989) sottolinea come la stessa Corte di cassazione, (III Sezione), con sentenza 19 agosto 1989, n. 3734, abbia ritenuto manifestamente infondata un'identica questione di legittimità costituzionale.

La difesa delle parti costituite nel giudizio iscritto al n. 32 del registro ordinanze del 1990, da un lato, ha insistito nella declaratoria di inammissibilità della questione perché irrilevante e comunque perché coinvolgente scelte rimesse al discrezionale apprezzamento del legislatore. e, dall'altro, ha rilevato come nella decisione di questa Corte n. 311 del 1988 siano desumibili argomenti nel senso della non fondatezza della questione, dal momento che, in ogni caso, non appare irrazionale la scelta operata dal legislatore.

Infine, la difesa di Ferruccio Bocus (R.O. n. 33/1990), ha ulteriormente precisato le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione nel senso della illegittimità della disposizione impugnata, da un lato, ribadendo la irrazionalità del sistema previsto dall'art. 39, primo comma, della legge n. 392 del 1978, e la disparità di trattamento che da tale sistema deriva tra i conduttori per il fatto che abbiano o meno ricevuto la comunicazione prevista dall'art. 38 della stessa legge, e, dall'altro, sottolineando le particolarità del sistema, applicabile nel caso della iscrizione tavolare, la quale non richiede la specificazione di tutti gli elementi necessari all'eventuale esercizio del diritto di riscatto.

Considerato in diritto

1. — La Corte di cassazione, con tre ordinanze di identico contenuto, una del 29 maggio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 dicembre 1989, R.O. n. 692/1989) e due del 31 marzo 1989 (pervenute alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1990, R.O. n. 32 e n. 33/1990), solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di sei mesi per l'esercizio del diritto di riscatto dalla data di trascrizione del contratto di compravendita per l'asserita riduzione delle possibilità del conduttore di tutelare il proprio diritto e per irrazionalità della scelta dell'indicato *dies a quo*.

2. — Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in riferimento al giudizio di cui all'ordinanza n. 692 del 1989. Appare infatti del tutto verosimile la valutazione compiuta dal giudice rimettente — e ne devono perciò essere condivise le conclusioni — là dove ritiene che la proposta azione di simulazione sia strumentale, nell'intento delle parti, al successivo esercizio del diritto di riscatto e non già alla richiesta di una tutela, certamente possibile, ma di diversa portata qual è quella risarcitoria, ex artt. 1218 e seguenti del codice civile. La questione è quindi rilevante.

3. — La questione non è fondata.

L'art. 38 della legge n. 392 del 1978 stabilisce che il locatore il quale «intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario»; la comunicazione deve indicare il prezzo in danaro, le altre condizioni del negozio di compravendita e l'invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione; entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione con atto notificato al proprietario-locatore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

L'art. 39, primo comma, impugnato recita: «Qualora il proprietario Non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa».

Le due norme, sussunte sotto il capo II della legge n. 392 del 1978, intitolato «Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione», sono ispirate al *favor conductoris* nella sua qualità di imprenditore, cui è agevolata la consolidazione della proprietà dell'immobile con l'esercizio d'impresa, mediante l'attribuzione del diritto di prelazione e del diritto di riscatto. Perché sia esercitabile la prelazione, il proprietario-locatore è assoggettato all'obbligo *ex lege* di comunicare al conduttore il programma di vendita dell'immobile locato.

Qualora tale obbligo sia eluso, o infedelmente adempiuto con indicazione di un prezzo maggiorato per scoraggiare il conduttore dal valersi della prelazione, interviene il diritto potestativo di riscatto *erga omnes*. Il legislatore ha inteso bilanciare il descritto *favor conductoris* con l'interesse più generale della circolazione dei beni immobili stabilendo termini di decadenza per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di riscatto, rispettivamente di sessanta giorni e di sei mesi. Le dimensioni temporali scelte non appaiono incongrue, nel primo caso per la decorrenza da un dato di conoscenza soggettivamente certo quale la comunicazione notificata per ufficiale giudiziario, nel secondo da un dato oggettivamente certo di pubblicità legale ma non di conoscenza quale la trascrizione dell'atto di compravendita nei registri immobiliari, cui corrisponde, nel sistema tavolare, la registrazione della domanda di intavolazione nel giornale tavolare e non la materiale trascrizione nel libro fondiario del decreto del giudice tavolare.

4. — La Corte di cassazione ritiene che la vanificazione della durata del termine semestrale per la decadenza dal diritto di riscatto può essere impedita solo da una assidua vigilanza da parte del conduttore mediante ispezioni dei registri immobiliari, nel sistema comune, e dei libri fondiari, nel loro insieme di libro maestro e di collezione dei documenti, per il sistema tavolare.

Tale onere di visura aggraverebbe la posizione del conduttore ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto e vulnererebbe la garanzia costituzionale del diritto di azione, di cui all'art. 24 della Costituzione.

Questa Corte ha al contrario ritenuto che periodiche ravvicinate ispezioni dei registri immobiliari costituiscono un «onere che, pur fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso al punto di offendere l'art. 24 Cost.» (sentenza n. 311 del 1988); e persino che «la periodica verifica dell'«esistenza in vita» dell'imputato, [...] in quanto normalmente esperibile presso gli uffici di stato civile, non può dirsi talmente gravosa da confliggere con l'articolo 24 della Costituzione» (sentenza n. 732 del 1988). Né può richiamarsi il diverso principio, affermato da questa Corte in sentenza n. 185 del 1988, circa l'indispensabilità della conoscenza effettiva del termine iniziale di decorrenza, senza del quale l'azione si intende *inutiliter data*, perché ivi si trattava di mutamento di destinazione dell'immobile ad opera del conduttore, cioè di uno stato di fatto, per accertare il quale, non essendo predisposti né ipotizzabili strumenti di conoscenza legale, non poteva non essersi la conoscenza soggettiva del locatore.

5. — Nel caso di specie, far decorrere il termine semestrale di decadenza del diritto di riscatto dalla effettiva conoscenza del conduttore dell'avvenuta compravendita a lui non denunziata o, se denunziata, con indicazione di prezzo maggiorato che lo ha distolto dall'esercitare il diritto di prelazione, significherebbe spingere il *favor conductoris* fino a creare incertezza e intralcio al traffico commerciale degli immobili, restando il terzo acquirente permanentemente esposto per un tempo indeterminato all'esercizio del diritto di riscatto del conduttore. Imporre d'altra parte al terzo acquirente un onere di comunicazione verso il conduttore a supplenza della mancata *denuntiatio* del locatore-venditore postulerebbe un vizio del trasferimento qualora esso non fosse adempiuto. Si tratta, come ognuno vede, di operazioni di ricostruzione della norma che richiedono ponderazione di interessi sociali riservata al legislatore.

Se quest'ultimo, tenendo conto degli inconvenienti addotti nelle controversie presso i giudici di merito, vorrà confermare il *favor conductoris* fino a sostituire la conoscibilità legale tramite i registri immobiliari con la conoscenza effettiva, sarà egli a dettare una nuova formulazione della norma.

Al giudice delle leggi non resta che rilevare allo stato della disciplina la non irragionevolezza del criterio adottato di assumere come *dies a quo* del decorso del termine semestrale di decadenza per l'esercizio del diritto di riscatto la trascrizione del trasferimento a titolo oneroso nei registri immobiliari, per il bilanciamento ch'esso realizza tra l'interesse del conduttore titolare del diritto potestativo di riscatto, pertanto onerabile della opportuna vigilanza sui registri anzidetti, e l'interesse del terzo acquirente ad un sollecito consolidamento dell'acquisto a partire dalla data di trascrizione o dalla domanda d'intavolazione. Ne consegue che, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non è riscontrabile lesione del principio di ragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0564

N. 229

Ordinanza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Ingegneri - Onorari dovuti e non pagati - Interessi raggugliati al tasso ufficiale di sconto - Mancata previsione - Questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 43/1989) - Manifesta infondatezza.

(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;

Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unità sanitaria locale n. 2 - Alghero, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il pagamento di prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere, nei confronti dell'Unità sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista gli interessi raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;

che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato preliminarmente che la censura di incostituzionalità nel caso in esame è diretta, non alla estensione di una disciplina più favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor favore, quanto piuttosto al fine, meramente caducatorio, di dichiarare la illegittimità della disciplina applicabile, con conseguente espansione della sfera di applicazione di una disciplina di minor favore, che si assume quale regola della generalità delle ipotesi;

che in particolare, ad avviso dell'autorità remittente, la norma denunciata riconoscerebbe ad ingegneri ed architetti un privilegio ingiustificato, sia nei confronti di ogni altro professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia nei confronti della generalità dei creditori di somme di danaro, i quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno, onere da cui la disposizione in argomento solleva le categorie indicate;

che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non fondata la questione osservando: quanto al primo profilo, che per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza, è necessario che il *tertium comparationis* risponda ad una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla norma denunciata, mentre al contrario il nostro ordinamento non riserva un trattamento uniforme ai crediti professionali ed anzi prevede per alcune categorie un trattamento analogo a quello censurato; quanto al secondo profilo, che, nel confronto tra un credito professionale e la generalità dei crediti pecuniari, l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura ed alla causa del credito, sicché la lamentata difformità di disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate;

che il particolare profilo relativo al favore consistente nella esenzione dalla prova del maggior danno ai sensi ed agli effetti delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene al trattamento fatto dalla legge impugnata, quanto alla determinazione degli interessi moratori, ai creditori ingegneri ed architetti rispetto agli altri creditori (e ciò a prescindere dal dubbio che possa ritenersi trattamento più favorevole quello per cui l'esenzione suddetta è bilanciata dall'impossibilità di provare un danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 230

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati militari - Estensione del sistema di sostituzione delle pene detentive - Questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 279/1987) - Scelta discrezionale rimessa alle valutazioni del legislatore - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).****(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1989 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Caprini Claudio, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 25 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto tali norme — riferendosi soltanto ai reati di competenza pretorile — escludono l'estensibilità delle sanzioni sostitutive in esse previste ai reati commessi da militari maggiorenni e giudicati dal Tribunale militare, precludendo, nel caso di specie, la sostituzione di una pena detentiva determinata entro il limite di un mese con la pena pecuniaria della specie corrispondente;

che, secondo il giudice rimettente, l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale non inciderebbe sulla rilevanza della questione prospettata poichè nel giudizio *a quo* — in considerazione dei concreti sviluppi del procedimento — occorrerebbe comunque continuare a far riferimento alle norme impugnate;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., poichè, da un lato, ricollegano un più rigoroso sistema sanzionatorio per i militari maggiorenni a dati attinenti alla giurisdizione, «inidonei di per sè a rappresentare un qualsiasi disvalore», e, dall'altro, impediscono «la realizzazione della funzione rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione delle sanzioni sostitutive»;

che, nella sua ordinanza, il Tribunale militare di Padova — pur dichiarando che non spetta ad esso «nè di precisare quale tipo di intervento, se sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso specifico, da parte del giudice delle leggi, nè di formulare specifiche richieste nell'uno o nell'altro senso» — sostiene che la questione di legittimità costituzionale prospettata non richiederebbe necessariamente, per essere accolta, l'emanazione di una pronuncia «additiva», ma potrebbe essere favorevolmente risolta anche grazie ad «un intervento meramente ablativo», che elimini dall'ordinamento l'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile, con riferimento alla sentenza di questa Corte n. 279 del 1987;

Considerato che il giudice rimettente chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla estensibilità ai reati militari commessi dai militari maggiorenni del complesso sistema di individuazione dei reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, sistema fondato sulla combinata valutazione dell'entità della pena concreta e dell'entità della pena edittale, da quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile (artt. 53 e 54 legge 24 novembre 1981, n. 689);

che la questione è puntualmente riconducibile — tanto sotto il profilo delle norme impugnate (artt. 53, 54 e 77 legge 24 novembre 1981, n. 689) quanto sotto il profilo dei parametri costituzionali invocati (artt. 3 e 27 Cost.) — a quella già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 279 del 1987 e dichiarata inammissibile;

che nella suddetta decisione sono già stati indicati gli ostacoli che si frappongono alla estensione ai reati militari del sistema di sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689, giungendosi alla conclusione che siffatta estensione sarebbe realizzabile soltanto attraverso l'apprestamento di una apposita disciplina implicante «una pluralità di scelte discrezionali», rimessa alle valutazioni del legislatore ordinario;

che nell'ordinanza di rinvio sono diffusamente riproposte le ragioni che — ad avviso del giudice *a quo* — militerebbero a favore di un intervento integrativo di questa Corte nella materia di cui è causa, ma non vengono adottati argomenti sostanzialmente nuovi e comunque idonei a dimostrare che sia effettivamente rintracciabile nel nostro ordinamento una soluzione della questione costituzionalmente obbligata e pertanto idonea a consentire l'emanazione di una pronuncia «additiva»;

che, infine, non può essere condivisa l'ulteriore affermazione del giudice rimettente secondo cui la semplice «eliminazione dall'ordinamento» dell'art. 54 della legge n. 689/1981 rappresenterebbe una via praticabile e costituzionalmente obbligata per la risoluzione della questione: e ciò in quanto un tale intervento «ablattivo» avrebbe l'effetto di modificare l'intero sistema di identificazione dei reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha imperniato il legislatore (l'entità della pena edittale da quantificarsi con riferimento alla sfera della competenza pretorile) e risolvendosi in una integrale ridefinizione della normativa in questione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 231

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 70 del 20 febbraio 1990.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giovanni CONSO;*Giudici:* prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 70 del 20 febbraio 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel testo depositato della sentenza n. 70 del 1990;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 70 del 1990 siano corretti i seguenti errori materiali:

- 1) *nel «Ritenuto in fatto», dopo le parole «già titolare di pensione diretta» inserire le parole «di vecchiaia»;*
- 2) *nel «Considerato in diritto», al secondo capoverso, in luogo di «della legge n. 1 del 1963» deve leggersi «della legge 9 gennaio 1963, n. 9»;*
- 3) *nello stesso «Considerato in diritto», al secondo capoverso, dopo le parole «titolare anche di pensione diretta» inserire le parole «di vecchiaia»;*
- 4) *nel dispositivo, in luogo di «della legge 9 gennaio 1963 n. 1» deve leggersi «della legge 9 gennaio 1963, n. 9»;*
- 5) *nello stesso dispositivo, dopo le parole «ai titolari di pensione diretta» inserire le parole «di vecchiaia».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO*Il redattore:* CHELI*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 232

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Nuovo codice - Prove acquisite con le indagini preliminari - Non valutabilità - Procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice - Avvenuto compimento di atti istruttori da parte del p.m. - G.I.P. privo di competenza sul processo *de quo* - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P. 1988, art. 425, in relazione all'art. 222 c.p.).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 70 e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato, nel procedimento penale a carico di Cannata Piero, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, nel corso di sommaria istruttoria per i reati di atti di libidine violenta, atti osceni e molestia alle persone, commessi in Prato il 12 agosto 1989, il pubblico ministero presso il Tribunale di Prato, sulla base della denuncia della parte offesa, del rapporto dei carabinieri e delle indagini svolte dagli agenti del Corpo dei vigili urbani, contestava all'imputato i reati di cui sopra mediante ordine di comparizione del 30 agosto 1989, formalmente poi interrogandolo il 4 ottobre successivo;

che, con ordinanza sotto la stessa data, il verbale d'interrogatorio veniva depositato, e il 9 ottobre successivo, il pubblico ministero disponeva perizia psichiatrica sull'imputato, convocando il perito e proponendogli i quesiti, per rispondere ai quali il perito otteneva termine di giorni trenta;

che, depositato il relativo verbale lo stesso 9 ottobre, il 10 novembre successivo il perito presentava la perizia, da cui risultava che l'imputato era affetto, al momento dei fatti, da schizofrenia che lo rendeva totalmente incapace d'intendere e di volere, nonchè socialmente pericoloso in grado elevato;

che, dopo di ciò, il pubblico ministero chiedeva al giudice delle indagini preliminari di disporre il rinvio a giudizio, ma questi, nell'udienza preliminare, a fronte della richiesta della difesa di proscioglimento dell'imputato perchè non imputabile a causa di totale infermità mentale, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 222 del codice penale, e con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che rilevava il giudice nell'ordinanza come l'istruttoria espletata fosse priva di qualsiasi valore probatorio nel contesto del nuovo codice di procedura, mentre il nuovo rito gli avrebbe impedito, d'altra parte, di accertare se il fatto sussistesse e se l'imputato lo avesse commesso, sicchè non sarebbe in grado di decidere se il proscioglimento debba seguire a causa della totale infermità, nel qual caso dovrebbe ordinare il ricovero del proscioltto in ospedale psichiatrico giudiziario per non meno di due anni;

che — ad avviso del giudice — tutto questo determina trattamento differenziato nei confronti dell'ipotesi in cui l'infermità mentale sopravvenga dopo la commissione dei fatti, perché l'art. 70 del codice di procedura penale prevede, invece, che, durante il tempo per l'espletamento della perizia, possano essere assunte, a richiesta delle parti, le prove che consentono di pervenire anche al proscioglimento dell'imputato sul merito;

che una siffatta situazione violerebbe non solo l'art. 3 della Costituzione, ma anche la difesa dell'imputato à sensi del secondo comma dell'art. 24;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, in quanto le due situazioni poste a raffronto dall'ordinanza sono concettualmente e ontologicamente diverse, sicchè non è a parlarsi di disparità di trattamento, e conseguentemente nemmeno di violazione dell'art. 24 della Costituzione;

Considerato che il giudice delle indagini preliminari non aveva competenza ad emettere alcun provvedimento, e avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero affinché provvedesse a' sensi del secondo comma dell'art. 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

che ciò era conseguenza dell'essersi venuta a verificare la situazione processuale prevista dall'art. 242, primo comma, lettera a), delle norme predette, in quanto nel procedimento, in corso alla data di entrata in vigore del codice, era già stato compiuto un atto d'istruzione da parte del pubblico ministero, quale la perizia psichiatrica, il cui verbale era stato depositato, ed inoltre il fatto era stato contestato all'imputato, non soltanto con ordine di comparizione ritualmente notificato a sue mani, ma anche con il suo formale interrogatorio, il cui verbale pure era stato depositato;

che, pertanto, si sarebbe dovuto dare applicazione all'art. 241 delle citate norme (espresse richiamato dall'art. 242), secondo cui in tal caso il procedimento prosegue con le norme anteriormente vigenti, e conseguentemente, a' sensi del secondo comma dell'art. 242, il pubblico ministero — se ritiene che l'imputato debba andare a giudizio — deve richiedere al Presidente del Tribunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice, il decreto di citazione a giudizio, salvo che quel termine non venga superato, nel qual caso il pubblico ministero trasmette gli atti, con le sue conclusioni, al giudice istruttore, che provvederà a termini dell'ultimo inciso del secondo comma in parola;

che, pertanto, essendo il giudice delle indagini preliminari privo di competenza sul processo *de quo*, la questione da lui sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 222 del codice penale, e con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato con ordinanza 20 dicembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 233

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Reati puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva - Ammissione all'oblazione o alla sanzione sostitutiva - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 350/1985 e all'ordinanza n. 89/1990 - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile - Manifesta inammissibilità.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 77).****(Cost., artt. 3, 24 e 25).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Lol Davide, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicazione del beneficio a tutti i reati anche puniti con pena congiunta pecuniaria e detentiva;

Considerato che tale questione è stata più volte dichiarata manifestamente inammissibile a seguito della sentenza n. 350 del 1985 (confronta, da ultima, l'ordinanza n. 89 del 1990);

che il giudice *a quo* non adduce argomenti o profili nuovi ed anzi mostra di ignorare le decisioni citate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trieste con ordinanza emessa il 29 maggio 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 234

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Assicurazioni - Risarcimento di danno alle persone - Inabilità temporanea o invalidità permanente - Incidenza sul reddito di lavoro - Criteri di determinazione - Disparità di trattamento tra reddito da lavoro dipendente e autonomo - Giustificazione in base alla diversità delle situazioni dei lavoratori - Manifesta infondatezza.****(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39). (Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, della legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione con modificazioni del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Montanari Lazzaro e Cinarelli Gilberto ed altra, iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile in grado di appello, promosso da Lazzaro Montanari nei confronti di Gilberto Cinarelli e della s.p.a. Compagnia di assicurazioni «La Preservatrice», la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 3 novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, in base al quale, nel caso di danno alle persone, qualora, ai fini del risarcimento, si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro, esso si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, risultante dalla dichiarazione dei redditi ovvero dalla certificazione del datore di lavoro, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'IRPEF degli ultimi tre anni;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il diverso sistema di calcolo previsto per le due categorie di lavoratori realizza una ingiustificata disparità di trattamento poiché, in presenza di una identica lesione personale ed a parità di reddito netto, porta a risarcimenti di entità diversa a seconda che l'infortunato sia lavoratore dipendente o lavoratore autonomo: nel primo caso, infatti, si fa riferimento ad un reddito che supera l'ammontare del netto poiché vi si ricomprendono i «redditi esenti», mentre nel secondo caso si fa riferimento al reddito netto, senza possibilità di maggiorazione alcuna e, segnatamente, delle spese di produzione;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, da una parte, la diversità dei criteri adottati dalla norma impugnata per l'accertamento del reddito del danneggiato, a seconda che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, si giustifica in base alla innegabile diversità delle rispettive situazioni dei predetti lavoratori, alla quale si correlano, del resto, le modalità di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF, assunto a parametro dalla norma in esame, (in particolare l'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone che il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute, senza limiti, laddove al lavoratore dipendente, ex art. 16 d.P.R. citato, sono consentite solo detrazioni forfettarie dall'imposta lorda);

che, per altro verso, il riferimento, per il lavoratore autonomo, al solo reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF, con esclusione delle maggiorazioni consentite al lavoratore dipendente, non rende ingiustificatamente deteriore la posizione del primo, poiché trova adeguato bilanciamento nella possibilità, prevista per il solo lavoratore autonomo, di tenere conto del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati negli ultimi tre anni;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0570

N. 235

Ordinanza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione per pubblico interesse - Indennità di stima - Mancata determinazione - Comunicazione e pubblicazione - Appello - Mancata previsione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 67/1990) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19, primo comma, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).
(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n. 847, ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il 30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683 a 690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Corte di Cassazione, con le otto ordinanze indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sotto il profilo che, precludendo agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle legge 17 agosto 1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 29 settembre 1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 236

*Ordinanza 3-8 maggio 1990***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Coniugi - Sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Appello - Decisione in camera di consiglio - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenze nn. 543 e 573 del 1989) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 587/1989, 120 e 212 del 1990) - Manifesta infondatezza.****(Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, dodicesimo comma, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
(Cost., artt. 3, 24 e 101).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Mattè Gianfranco e Feichter Margit, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989, la Corte d'appello di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), a tenore del quale l'appello avverso le sentenze pronunziate nei giudizi per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio «è deciso in camera di consiglio»;

che, ravvisata la rilevanza della questione — perchè l'appello è stato proposto mediante ricorso, depositato entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata e notificato, unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione della camera di consiglio, nel termine stabilito dal predetto decreto ma oltre quello ordinario previsto dal codice di rito — nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo osserva che la norma denunciata, introducendo il rito camerale nel grado di giudizio considerato, si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della Costituzione, dal momento che la pur possibile deroga al principio di pubblicità delle udienze deve avvenire soltanto per esigenze obiettive e razionali che non sembrano sussistere in materia di divorzio, nella quale le ragioni di celerità dei relativi giudizi possono essere diversamente soddisfatte;

che, inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, la scelta del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una limitazione del diritto di difesa, irragionevole rispetto agli altri gradi che si svolgono con il rito ordinario, con conseguente violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;

che non si sono costituite in giudizio le parti private;

che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione alla luce delle recenti pronunce di questa Corte;

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata non fondata con sentenze nn. 543 e 573 del 1989 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 587 del 1989, 120 e 212 del 1990, in riferimento agli stessi parametri ora invocati;

che, in particolare, nella sentenza n. 573 del 1989 si è affermato che «il termine previsto dall'art. 325 del codice di procedura civile deve essere osservato per il solo deposito del ricorso, e non anche per la notifica del pedissequo decreto presidenziale», che deve ovviamente avvenire nel termine in esso indicato;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0572

N. 237

Ordinanza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Veneto - Abusivismo - Fabbricati adibiti ad attività artigianali - Concessione per l'ampliamento - Proroghe dei termini per il rilascio - Trattamento sanzionatorio penale - Nuovo codice - Necessità di una rinnovata valutazione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice a quo.

(Legge regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1, artt. 1 e 2; legge regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, art. 1; legge regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11, articolo unico, terzo ed ultimo comma; legge regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n. 1 (Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali); dell'art. 1 della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7 (Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, recante: «Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali»); dell'art. unico, commi terzo e ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 (Integrazione alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, recante «Norme per l'assetto e l'uso del territorio») e dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17 (Interventi edilizi sugli

insediamenti alberghieri, artigianali, industriali e commerciali ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1989 dal Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella nel procedimento penale a carico di Gregori Giacinto ed altri, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Cheli;

Ritenuto che il Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella, con ordinanza dell'11 marzo 1989 (R.O. n. 27/90), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117 Cost. — degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 12 gennaio 1982, n.1, (Norme per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale e industriale e ad attività commerciali), successivamente prorogata dall'art. 1 della legge della Regione Veneto 15 gennaio 1985, n. 7, dall'articolo unico, commi terzo e ultimo, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1987, n. 11 e dall'art. 2 della legge della Regione Veneto 30 marzo 1988, n. 17;

che le prime due disposizioni impugnate, e cioè gli artt. 1 e 2 della legge regionale veneta n. 1 del 1982, consentono l'ampliamento — per documentate esigenze di riorganizzazione aziendale, di incremento occupazionale e di sicurezza del lavoro — dei fabbricati adibiti ad attività artigianali, industriali o commerciali anche ricadenti, alla data del 3 gennaio 1979, in zone non destinate dagli strumenti urbanistici a insediamenti produttivi o commerciali e dettano, per il rilascio della relativa concessione, una particolare disciplina applicabile sino al 31 dicembre 1984;

che le altre disposizioni denunciate contengono proroghe di tale termine che risulta spostato dapprima al 30 giugno 1986 (art. 1 legge regionale n. 7 del 1985), successivamente al 31 dicembre 1987 (articolo unico della legge regionale n. 11 del 1987) ed infine al 1° ottobre 1988 (art. 2 della legge regionale n. 17 del 1988, che proroga il termine per il rilascio della concessione per l'ampliamento purché la domanda sia stata presentata entro il 31 dicembre 1987);

che, ad avviso del Pretore, le norme impugnate introdurrebbero — in contrasto con l'art. 3 Cost. — una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti titolari di attività artigianali, industriali o commerciali, riservando solo a coloro che abbiano intrapreso l'attività prima del 3 gennaio 1979 il particolare regime per il rilascio della concessione previsto dalla legge regionale n. 1 del 1982;

che un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. è ravvisato dal giudice rimettente nell'irragionevolezza della normativa denunciata che, nata come disciplina eccezionale e temporalmente limitata, si è poi protratta per oltre un decennio determinando lo stravolgimento della disciplina urbanistica;

che inoltre, sempre secondo il giudice *a quo*, le disposizioni in esame — consentendo una indiscriminata facoltà di ampliamento di fabbricati in difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici — risulterebbero lesive dell'art. 9 Cost. e violerebbero anche l'art. 41, secondo comma Cost., in quanto l'utilità sociale, cui fa riferimento quest'ultima norma costituzionale, è concetto che non si esaurisce nella dimensione produttiva ed occupazionale ma riguarda il complesso dei beni della vita — materiali ed immateriali — destinati a soddisfare le esigenze della collettività;

che, infine, sarebbe violato l'art. 117 Cost. poiché le norme denunciate non rispetterebbero i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali n. 47 del 1985 e n. 10 del 1977 in ordine alla necessaria conformità delle concessioni ad edificare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, alla disciplina della sanatoria per i c.d. abusi formali ed alle procedure per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi;

Considerato che, in base alla disciplina transitoria dettata dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se, a tale data, è già stato compiuto uno degli atti processuali elencati negli artt. 241 e 242 del suddetto decreto;

che vanno, pertanto, applicate le norme del nuovo codice di procedura penale ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del codice stesso, si trovino ancora in uno stadio anteriore rispetto a quelli indicati negli artt. 241 e 242 del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza di riferire tali procedimenti alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero;

che nel procedimento *a quo* — originato da un rapporto dei carabinieri sulla costruzione, in zona agricola, di un manufatto ad uso industriale a seguito di una concessione per ampliamento rilasciata ai sensi della legge della Regione Veneto n. 1 del 1982 — l'unico atto compiuto dal Pretore rimettente, prima della proposizione della questione di legittimità costituzionale, è stato l'invio di una comunicazione giudiziaria ai soggetti interessati all'attività edificatoria ed ai pubblici amministratori responsabili del rilascio della concessione edilizia: con la conseguenza che il procedimento in questione è destinato, per lo stadio in cui si trova, ad essere ricondotto alla fase delle indagini preliminari di competenza del pubblico ministero ed a svolgersi secondo le norme del nuovo processo penale;

che si rende, pertanto, necessaria una rinnovata valutazione, da parte del giudice *a quo*, sulla rilevanza attuale della questione di legittimità costituzionale alla luce delle vigenti disposizioni processuali (cfr. ord. n. 6 del 1990); che, a tal fine, vanno restituiti gli atti al Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Padova, Sezione distaccata di Cittadella.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0573

N. 238

Sentenza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Congedo straordinario per maternità - Speciale indennità ex legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3 - Esclusione dal diritto - Indennità correlata ai particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività - Non fondatezza.

(Legge 19 febbraio 1981, n. 27, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 37).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. — Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina Maria Antonietta contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 506 del Registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Decidendo sul ricorso proposto da Buttiglione Fiorentina, magistrato di Tribunale con funzione di giudice presso il Tribunale di Cagliari, avverso due decreti del Ministro di Grazia e Giustizia con i quali le venivano concessi due periodi di congedo straordinario per maternità, con diritto a tutti gli assegni ma con esclusione della speciale indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 21 febbraio 1989, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., una questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui appunto prevede che detta indennità — istituita a favore dei magistrati ordinari «in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività» — non spetti, tra l'altro, nei periodi di «assenza obbligatoria o facoltativa previsti dagli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Il Tribunale amministrativo regionale richiama, come *tertium comparationis*, il disposto dell'art. 41 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che assicura alle dipendenti statali in congedo straordinario per gravidanza e puerperio il pagamento di tutti gli assegni, escluse solo «le indennità per servizio e funzioni di carattere speciale» (oltre a quella per lavoro straordinario); ed osserva che il concetto di specialità attiene a «qualche tratto che caratterizzi le funzioni svolte da un singolo dipendente o da un distinto gruppo di dipendenti» e che dia perciò titolo ad un'indennità aggiuntiva.

L'indennità di cui all'impugnato art. 3 non avrebbe viceversa tali caratteri, sia perché è corrisposta a tutti i magistrati a prescindere dalle funzioni svolte, sia perché non è distintiva della peculiarità delle funzioni giudiziarie rispetto a quelle degli altri dipendenti statali, dato che il trattamento economico dei magistrati è soggetto a regolamentazione autonoma.

L'evidenziata disparità di trattamento sarebbe perciò priva di obiettive giustificazioni e confliggerebbe, oltre che con l'art. 3, anche con l'art. 37 Cost. per la sua diretta incidenza sulla materia della tutela della lavoratrice madre.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della questione in quanto riferita ai periodi di assenza facoltativa, dato che il giudizio *a quo* concerne solo i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza (di due mesi) e di maternità (tre mesi dopo il parto).

Nel merito, contesta il dedotto contrasto con l'art. 37 Cost., in quanto la garanzia di pari retribuzione della donna «a parità di lavoro» presupporrebbe l'effettività della prestazione lavorativa, a prescindere dalla volontarietà o meno del suo mancato svolgimento.

In riferimento, poi, all'art. 3 Cost., l'Avvocatura ammette che l'indennità in questione non ha carattere speciale, essendo essa corrisposta genericamente «in relazione agli oneri» che magistrati ed equiparati incontrano «nello svolgimento della loro attività»; ma osserva che all'assumibilità del citato art. 41 a *tertium comparationis* osta l'assoggettamento a regolamentazione autonoma del trattamento economico dei magistrati e che gli anzidetti oneri «parrebbero collegarsi all'effettiva prestazione del servizio».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (recante «Provvidenze per il personale di magistratura»), nella parte in cui esclude la corresponsione della «speciale» indennità ivi prevista a favore dei magistrati ordinari nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità di cui agli artt. 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Tale esclusione darebbe luogo, a suo avviso, ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle dipendenti statali, cui nei detti periodi è garantito il diritto all'intero trattamento economico, con esclusione solo delle indennità «per servizi e funzioni di carattere speciale» (oltre che per lavoro straordinario: art. 41 d.P.R. 1° gennaio 1957, n. 3). Ne scaturirebbe, inoltre, una violazione dell'art. 37 Cost., dato che la norma impugnata avrebbe «diretta incidenza nella materia della tutela della lavoratrice madre».

2. — La questione, benché testualmente riferita, nell'ordinanza, anche alle ipotesi di assenza facoltativa di cui all'art. 7 della legge n. 1204 del 1971, concerne in realtà le sole ipotesi di assenza obbligatoria di cui all'art. 4 della stessa legge. Ciò non solo perché, come rileva l'Avvocatura, esclusivamente queste ultime erano oggetto del giudizio *a quo*, ma soprattutto perché ad esse è circoscritta la motivazione delle censure proposte. Nell'assumere come *tertium comparationis* il citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del 1957, infatti, il giudice *a quo* si è riferito solo a quella parte di esso (primo comma) che disciplina il trattamento economico delle dipendenti statali durante i periodi di assenza obbligatoria per maternità; né un ampliamento della questione può rinvenirsi nella censura prospettata in relazione all'art. 37 Cost. Ciò premesso, la questione — considerata rispetto ai parametri invocati — deve ritenersi non fondata.

È ben vero, infatti — quanto alla censura *ex art. 3 Cost.* — che l'indennità in questione non può definirsi «speciale» nel senso in cui tale locuzione è adottata nel citato art. 41 del d.P.R. n. 3 del 1957, assunto a *tertium comparationis*.

Qui, invero, l'esclusione dal trattamento economico per maternità concerne le indennità corrispondenti a particolari prestazioni dell'impiegato o gruppo di impiegati, mentre l'indennità di cui all'impugnato art. 3 spetta a tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, militari nonché agli avvocati e procuratori dello Stato: art. 2 legge n. 425 del 1984) a prescindere dalle funzioni svolte ed anche ove esse, in concreto, siano *lato sensu* amministrative.

Il carattere «speciale» espressamente attribuito a tale indennità rileva, però, sotto altri profili, che valgano a distinguerla rispetto agli emolumenti propri della generalità dei dipendenti statali e sono connessi alle peculiarità delle funzioni dei magistrati ed allo *status*, appunto speciale, ad essi assegnato nell'ordinamento costituzionale.

Innanzitutto, l'indennità in esame è espressamente correlata ai particolari «oneri» che i magistrati «incontrano nello svolgimento della loro attività», la quale tra l'altro comporta un impegno senza precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso collegamento con il servizio effettivamente prestato. Peraltro — ed in collegamento con la pari ordinazione delle funzioni (art. 107, terzo comma, Cost.) — essa è attribuita in misura uguale a tutti i magistrati investiti di funzioni giurisdizionali, a prescindere dall'anzianità e dalla qualifica rivestita.

Specificamente connessa allo *status* dei magistrati è, poi, l'ulteriore, essenziale caratteristica dell'indennità in questione, costituita dall'essere essa assoggettata al medesimo meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati dal precedente art. 2 della medesima legge. In attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, che va salvaguardata anche sotto il profilo economico (sentenza n. 1 del 1978) evitando tra l'altro che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, il legislatore ha col citato art. 2 predisposto un meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni dei magistrati che, in quanto configurato con l'attuale ampiezza di termini di riferimento, concretizza una garanzia idonea a tale scopo. La sua estensione anche all'indennità in discorso — corrisposta con la stessa cadenza mensile degli stipendi — ne evidenzia non solo la natura retributiva, di componente del normale trattamento economico dei magistrati, ma anche la specificità rispetto alle indennità, variamente denominate, attribuite al personale amministrativo statale. Tale caratteristica è così intrinsecamente connessa allo *status* dei magistrati che il legislatore, anche quando ha ritenuto di estendere l'indennità al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ed a quello amministrativo delle magistrature speciali (leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51), l'ha attribuita in misura fissa, escludendone l'applicabilità del suddetto meccanismo di adeguamento.

Resta così smentito l'assunto del giudice *a quo* secondo cui la specialità dell'indennità in questione non sarebbe correlata al peculiare *status* dei magistrati; ed anzi è proprio la circostanza che il trattamento economico di costoro è soggetto ad una regolamentazione autonoma che preclude di apprezzare in riferimento al principio d'uguaglianza la diversa disciplina adottata per i periodi di assenza per maternità.

Quanto poi all'ulteriore censura riferita all'art. 37 Cost., essa non è suscettibile di considerazione autonoma in quanto è prospettata in modo così sommario e generico da non consentire di apprezzare i termini dell'asserita violazione di tale disposizione, ed in particolare di chiarire se si lamenti una non «adeguata» protezione della lavoratrice madre ovvero — come opina l'Avvocatura — una violazione della garanzia di pari retribuzione rispetto al lavoratore;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con ordinanza del 21 febbraio 1989 (r.o. n. 506/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 239

Ordinanza 3-8 maggio 1990

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Sanità pubblica - Personale medico universitario docente con funzioni anche assistenziali - Speciale indennità - Insussistente differenziazione del trattamento retributivo rispetto a quello degli altri professori universitari - Diversità delle situazioni a raffronto - Richiamo alla sentenza n. 126/1981 e ordinanza n. 673/1988 - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mandelli Franco ed altri contro l'Università degli Studi di Roma ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;

che il giudice *a quo* osserva come l'indennità oggetto della denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico universitario che svolga anche attività assistenziale, in misura non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione ed anzianità) si sia in concreto ridotta, sino ad azzerarsi, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, onde la norma è censurata nella parte in cui si risolve in un'inadeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento retributivo dei docenti universitari di medicina — tenuti a svolgere anche attività assistenziale ai malati — rispetto a quello degli altri professori universitari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza;

Considerato che il giudice *a quo* pone a confronto situazioni del tutto diverse dubitando della legittimità costituzionale del sistema retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attività assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;

che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo sostanziale della intrinseca compenetrazione tra funzioni didattico-scientifiche ed attività assistenziali e della conseguente unitarietà dei contenuti del rapporto d'impiego, ha escluso la possibilità di assumere a *tertium comparationis* la posizione dei docenti appartenenti ad altre facoltà (cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del 1988);

che, parimenti, la Corte, premessa la discrezionalità del legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema di attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno, ha, nella citata sentenza, sottolineato la *ratio* perequatrice dell'impugnato art. 4;

che l'attuale venir meno di siffatta funzione livellatrice dell'indennità prevista dalla norma censurata è circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria assunta a termine di riferimento;

che la questione è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

90C0575

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 218

*Ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla corte d'appello di Torino
nel procedimento penale a carico di Brizio Matteo ed altro*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Irragionevole disparità di trattamento: 1) tra eguali comportamenti sanzionati come contravvenzione oblazionabile se relativi a redditi non soggetti ad annotazioni contabili e invece come delitto se relativi a redditi autonomi o d'impresa; 2) punibilità a titolo di contravvenzione per colui che omette le dichiarazioni dei redditi o dell'I.V.A., se l'evasione superi una certa soglia, e a titolo di delitto per il contribuente evasore parziale.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

RITENUTO IN FATTO

Nel corso di quello che nella appellata sentenza 21 maggio 1987 del tribunale di Torino è definito il cosiddetto «primo blitz» disposto dalla procura della Repubblica di Torino per l'accertamento e la repressione dei reati di evasione fiscale, venivano eseguite indagini nei confronti di Brizio Matteo e Vaira Fiorenza, titolari di varie attività commerciali e in particolare soci della S.n.c. Bar Zucca Di Brizio & C.

Veniva sequestrata, nel corso di perquisizioni nel domicilio dei coniugi Brizio-Vaira e nei luoghi in cui essi esercitavano la loro attività, una ingente documentazione bancaria e contabile.

L'imputato Brizio compariva spontaneamente il 28 giugno 1985 avanti al p.m. (f. 67) e dichiarava in sintesi quanto segue, per quanto qui interessa.

Il Bar Zucca era in proprietà e gestito dalla S.n.c. Bar Zucca di Brizio & C., di cui erano soci lui e la moglie (e dal 1985 anche i figli). Per quanto riguardava il Bar Zucca, per l'esercizio 1983 il «nero» ammontava a circa L. 400.000.000 e per quello 1984 a circa L. 600.000.000.

Quanto all'esercizio 1984 aveva inserito nella dichiarazione dei redditi (mod. 750) anche il «nero», cercando di ricostruirlo in modo induttivo. Il «nero» si formava non registrando le entrate, cioè non battendo alla cassa l'importo delle consumazioni.

Il p.m. disponeva perizia contabile, assegnando al perito rag. E. Stasi l'incarico di accertare quanti fossero stati il volume d'affari, i ricavi e i conseguenti redditi imponibili degli imputati per gli anni 1983-84, sia individuali sia delle società cui gli stessi eventualmente partecipassero, calcolando l'entità delle imposte Irpef, Irpeg, Ilor e Iva conseguenti ai redditi accertati, quantificando l'eventuale divergenza tra il valore dell'imposta in tal modo calcolata e quella dichiarata all'Erario dagli imputati, illustrando in quale modo gli imputati, nella redazione delle scritture contabili obbligatorie, avessero eventualmente dissimulato componenti positivi di redditi e simulato componenti negativi, nonché quant'altro di utile al magistrato penale emergesse dalle indagini peritali.

Con la relazione depositata il 29 novembre 1985 il perito così concludeva per quanto qui interessa.

Per l'anno 1983. Il volume di affari della Bar Zucca S.n.c. dichiarato ai fini dell'Iva era stato di L. 538.914.000. Il volume di affari ricostruito dal perito ammontava a L. 1.250.126.000.

Per l'anno 1984. Il volume di affari della Bar Zucca S.n.c. dichiarato ai fini dell'Iva era stato di L. 730.060.000. Quello ricostruito dal perito ammontava a L. 1.425.915.000.

Per l'anno 1983. Il valore dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi indicato nella dichiarazione dei redditi (mod. 750 quadro B) era di L. 538.915.000; il valore dei ricavi ricostruito dal perito ammontava a L. 1.250.126.000, con una differenza rispetto a quello dichiarato di L. 711.211.000.

Per il 1984. Il valore dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi (mod. 750 quadro B) era di L. 1.332.447.000; quello ricostruito dal perito ammontava a L. 1.425.915.000, con una differenza rispetto al valore dichiarato di L. 93.468.000.

Per il 1983. Il reddito dichiarato dalla società era stato di L. 51.197.000; quello ricostruito dal perito ammontava a L. 762.408.000, con una differenza rispetto a quello dichiarato di L. 711.211.000. Il reddito imponibile ai fini Ilor dopo le deduzioni di legge era di L. 730.408.000.

Per il 1984. Il reddito dichiarato dalla società era stato di L. 395.571.000. Il reddito ricostruito dal perito ammontava a L. 489.039.000 con una differenza rispetto a quello dichiarato di L. 93.468.000. Rideterminate le deduzioni, il reddito imponibile Ilor era calcolato in L. 455.461.000.

Il perito calcolava anche l'ammontare delle imposte evase, secondo le rettificazioni apportate. Quanto alle modalità del comportamento antiggiuridico degli imputati osservava che esso si era concretizzato nelle seguenti fasi: omessa emissione degli scontrini fiscali per i corrispettivi «neri»; omessa annotazione degli stessi nei libri dei corrispettivi; omessa indicazione dei ricavi corrispondenti nelle dichiarazioni annuali di reddito.

Il p.m. procedeva contestando al Brizio e alla Vaira con ordine di comparizione i seguenti reati.

1. — Reato di cui agli artt. 110 del c.p., e 1, quarto comma, n. 1, della legge n. 516/1982 per aver in concorso tra loro, nella qualità di soci responsabili della S.n.c. Bar Zucca & C., avendo effettuato nel 1983 cessioni di beni, annotavano sia nel libro giornale sia sui registri prescritti ai fini dell'Iva i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale per L. 711.211.000 e dunque superiore a L. 300.000.000 e allo 0,50% dell'ammontare complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione presentata; non risultando inoltre i dati delle operazioni da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge.

2. — Reato di cui agli artt. 110 del c.p., 4, n. 7, della legge n. 516/1982 perché in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo 1), essendo dunque titolari di reddito di impresa, agendo al fine di evadere le imposte dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazione dei redditi per l'anno 1983 (presentata nel maggio 1984) dissimulando componenti positivi di reddito costituiti da corrispettivi non annotati per L. 711.211.000, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

3. — Reato di cui agli artt. 110 del c.p., e 1, secondo comma, n. 2, della legge n. 516/1982, perché in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo 1), avendo effettuato nel 1984 cessioni di beni, annotavano nelle scritture obbligatorie ai fini dell'Iva i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale per L. 93.468.000 e dunque superiore a L. 25.000.000 e al 2% dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultati dall'ultima dichiarazione.

4. — Reato di cui agli artt. 110 del c.p., 4, n. 7, della legge n. 516/1982 perché, in concorso tra loro, nella qualità di cui al capo 1), essendo dunque titolari di reddito di impresa agendo al fine di evadere le imposte dirette, redigevano le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazione dei redditi per l'anno 1984 (presentata nel maggio 1985), dissimulando componenti positivi di reddito, costituiti da corrispettivi non annotati per L. 93.468.000, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.

Tratti al giudizio del tribunale di Torino per rispondere dei reati di cui sopra, gli imputati non comparivano al dibattimento e venivano dichiarati contumaci.

Il tribunale sentiva il perito Stasi, il quale forniva chiarimenti sulla propria relazione e riceveva dal collegio incarico di accertare quale fosse stato nel 1983 l'ammontare dei costi contabilizzati dagli imputati relativamente all'attività della Soc. Bar Zucca, previa acquisizione di copia della dichiarazione dei redditi (mod. 750) presentata per quell'anno.

Il perito, nel supplemento di relazione, rispondeva che i costi sostenuti e contabilizzati per l'acquisto dei beni destinati alla rivendita ammontavano, per l'anno 1983, a L. 331.087.000.

Il tribunale, con sentenza 21 maggio 1987, dichiarava il Brizio colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 2 e 4, uniti dal vincolo della continuazione e la Vaira colpevole del reato ascrittolo al capo 1 e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condannava il Brizio alla pena di anni uno di reclusione e L. 10.000.000 di multa, la Vaira alla pena di mesi quattro di arresto e L. 8.000.000 di multa; applicava le conseguenti pene accessorie; concedeva ad entrambi gli imputati la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena; condannava gli imputati a risarcire alla parte civile (Amministrazione delle finanze dello Stato) i danni cagionati dal reato, da liquidarsi in separato giudizio e a rimborsarle le spese di costituzione, rappresentanza e assistenza; assolveva la Vaira dai reati ascrittigli ai capi 2 e 4 per insufficienza di prove. Infine il tribunale, rilevato che, con riferimento al capo 3 della rubrica, era emerso nel corso del procedimento che il fatto era diverso da quello contestato agli imputati e indicato nella richiesta e nel decreto di citazione a giudizio, risultando che i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili degli imputati sarebbero ammontati ad oltre L. 300.000.000, fatto diverso che appariva altresì riconoscibile al diverso reato ex art. 1, quarto comma, della legge n. 516/1982, disponeva la trasmissione di copia degli atti al p.m. in sede.

Avverso la sentenza di cui sopra proponeva appello la Difesa di entrambi gli imputati, deducendo i seguenti motivi:

1. — Relativamente ai reati di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982: il fatto non sussiste.
2. — Si eccepiva la illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge in questione, in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3, della Costituzione, con riferimento alla previsione come elemento costitutivo del reato della alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione.
3. — Relativamente al reato di cui all'art. 4, n. 7, con riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 1985, relativa all'esercizio 1984: il fatto non sussiste, in quanto, tenuto conto dei «costi neri», non può essere considerato alterato in misura rilevante il risultato della dichiarazione.
4. — Relativamente all'art. 4 n. 7, con riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno 1985, relativa all'esercizio 1984: il fatto non costituisce reato. Dopo la perquisizione e il sequestro dei documenti il Brizio aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 1984 integrando quello che sarebbe stato il risultato della dichiarazione in base alle scritture contabili, ma la «integrativa» non sarebbe stata sufficiente secondo il Perito, rimanendo pur sempre omessi ricavi per L. 93.000.000. Peraltro il Brizio, al momento della effettuazione dell'integrazione, non aveva certamente a disposizione tutti gli elementi per poter stabilire il *quantum* dei ricavi e non aveva quindi agito con il necessario dolo specifico. In secondo luogo, era pacifico che il Brizio aveva agito sulla base del presupposto, in allora certo, alla luce anche dell'interpretazione data dalle commissioni tributarie dell'art. 74 del d.P.R. n. 598/1973, che per reddito si intendesse il reddito netto e non i ricavi non dichiarati.

In ogni caso, volendo considerare errata la interpretazione data dalle Commissioni, il Brizio aveva agito nelle condizioni previste dall'art. 8 della legge n. 516/1982, nell'erronea convinzione cioè della validità di quell'interpretazione che consentiva la deduzione dei costi non contabilizzati.

5. — Relativamente alla contravvenzione, si chiedeva la applicazione della sola pena pecuniaria: il superamento della soglia di punibilità costituiva circostanza aggravante, onde era doveroso il giudizio di comparazione tra le concesse attenuanti generiche e tale circostanza e si chiedeva che le attenuanti generiche venissero ritenute prevalenti.

6. — Per entrambi gli imputati si chiedeva la applicazione della pena nei minimi edittali, con il minimo aumento per la continuazione.

Tratti a giudizio avanti a questa Corte, gli imputati rimanevano contumaci.

Questa corte, con ordinanza 1° giugno 1988, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 516 in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione; ordinava la sospensione del processo nei confronti di entrambi gli imputati.

Sulla eccezione proposta la Corte costituzionale si pronunciava con ordinanza 18 maggio 1989, n. 313, dichiarando la manifesta infondatezza della questione sollevata da questa corte d'appello e diversi altri giudici, osservando che la questione stessa era stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 247/1989 e che le ordinanze di rimessione non prospettavano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla corte con la precitata decisione.

Al dibattimento odierno davanti a questa corte gli imputati, ritualmente citati, non comparivano e venivano dichiarati contumaci. Il patrono della parte civile concludeva per il rigetto dell'appello e lo accoglimento della propria istanza; il procuratore generale chiedeva la conferma della sentenza appellata; la difesa degli imputati chiedeva l'accoglimento dei propri motivi di appello (escluso quello *sub* 2 superato dalla decisione della Corte costituzionale) e, in subordine, per il caso che la corte non accogliesse la proposta interpretazione della norma di cui all'art. 4, primo comma, n. 7, proponeva eccezione di illegittimità costituzionale della norma predetta, richiamando la motivazione della sentenza n. 247/1989 della Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Come si è visto, il Brizio è stato dichiarato responsabile dal Tribunale dei reati ascrittigli *ex art. 4 n. 7 (rectius, ex art. 4, primo comma, n. 7) della legge n. 516/1982 (rectius, del decreto legge 10 luglio 1982 n. 429 come convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516)* e condannato alla pena di cui nella parte espositiva della presente ordinanza. L'imputato non ha contestato i fatti posti a base delle imputazioni ed ha anzi ammesso nell'interrogatorio al p.m. (cui si presentò spontaneamente) di aver operato «in nero» nella gestione del Bar Zucca, non registrando una parte delle entrate (cioè non battendo alla cassa l'importo delle consumazioni).

In ordine ad entrambi i reati di cui si tratta la difesa, nel primo motivo di appello, ha sostenuto l'insussistenza del fatto, criticando l'orientamento del tribunale sulla sufficienza del semplice mendacio, inteso come mancata annotazione di ricavi nelle scritture contabili, come dissimulazione di componenti positivi del reddito e svolgendo argomentazioni a sostegno della tesi proposta.

Il predetto motivo di appello pone dunque alla Corte la questione dell'interpretazione dell'art. 4, primo comma n. 7 citato, il cui testo conviene qui riportare per la parte che interessa: «È punito con la reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi: (...)».

7. — Essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito, tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione».

La Corte costituzionale, con la ricordata sentenza n. 247/1989, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, che era stata proposta da numerosi giudici, con riferimento alla prospettata indeterminatezza dell'espressione «tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione» in relazione agli artt. 3, primo comma e 25, secondo comma, della Costituzione.

In estrema sintesi, la Corte costituzionale ha ritenuto quanto segue.

Va anzitutto stabilita la posizione che la «misura rilevante» in questione ha nel contesto dell'intera fattispecie prevista dallo stesso numero del citato comma.

La predetta «misura rilevante» non è, per sé, giuridicamente configurabile quale momento del contenuto di un elemento costitutivo del reato: essa infatti, non solo non fa parte del «dolo», ma neppure fonda, e tantomeno esaurisce, il contenuto offensivo del fatto: tal contenuto risulta, infatti, già tipicamente individuato attraverso il disvalore della condotta e dell'evento (per chi lo configuri) a prescindere dalla «misura rilevante» dell'alterazione della dichiarazione. La «misura rilevante» indica, invero, il «peso» del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della qualità offensiva del delitto stesso. Da ciò discende che soltanto quando il legislatore avesse fatto ruotare l'intero o gran parte del disvalore offensivo del fatto sulla «misura rilevante» dell'alterazione si sarebbero violati gli artt. 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione. Il contenuto offensivo del fatto si incentra, a prescindere dalla «quantità» dell'alterazione, esclusivamente sul disvalore del fatto in senso stretto, a cui rimane estranea la «misura rilevante».

Segue, nella sentenza della Corte costituzionale, una parte di motivazione relativa all'interpretazione del «fatto in senso stretto» della norma in questione, che conviene riportare integralmente, poichè con essa la Corte stessa prende posizione sul significato dei verbi «dissimulare» e «simulare» nel numero 7 di cui si tratta.

Dal confronto tra il delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del citato decreto e i delitti di cui ai nn. da 1 a 6 dello stesso art. 4 si desume che, come per questi ultimi delitti, anche per la realizzazione dell'ipotesi di cui al citato n. 7, non è sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che la condotta in esame si esprima in forme «corrispondenti» a quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale.

Il confronto tra il delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del decreto in discussione e le ipotesi contravvenzionali previste dal secondo comma dell'art. 1 dello stesso decreto convince ancor più che la condotta del delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 deve esprimersi in forme oggettivamente artificiose, fraudolente. Ove la dissimulazione di componenti positivi del reddito (di cui al n. 7 dell'art. 4) potesse concretarsi in una mera omissione, la condotta in esame si sovrapporrebbe, in pratica, alle ipotesi contravvenzionali dell'art. 1, secondo comma; e ciò determinerebbe, peraltro, gravi contraddizioni sistematiche in quanto, poichè le predette contravvenzioni soggiacciono alla ben nota soglia di punibilità, al di sotto della stessa soglia potrebbe, paradossalmente, subentrare la punibilità a titolo di frode.

Per esigenze di corrispondenza simmetrica con la «dissimulazione», anche la «simulazione», prevista dal delitto in esame, non può essere realizzata attraverso una semplice, mendace indicazione di componenti negativi del reddito: la «simulazione» di questi componenti, peraltro, non è neppure concepibile senza un supporto documentale contrario alla realtà.

Nel rinviare alla prevalente dottrina per le altre motivazioni (che qui ovviamente non possono essere una per una ricordate) in ordine all'ora accolta interpretazione del significato della condotta del delitto di cui al n. 7 dell'art. 4 del d.-l. n. 429/1982, va particolarmente sottolineato che soltanto la predetta interpretazione mentre consente (è stato già rilevato in dottrina) di conferire alla condotta e all'intera fattispecie tipica del delitto in esame il più alto grado possibile di conformità al fondamentale principio d'uguaglianza (evitando l'irragionevole disparità di trattamento, consistente nel sanzionare lo stesso comportamento, l'infedele dichiarazione, come semplice contravvenzione obblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando concerne redditi di lavoro autonomo o d'impresa, derivanti da cessione di beni o prestazione di servizi) consente anche di interpretare il significato dell'evento (per chi lo configuri) del delitto in discussione (alterazione del risultato della dichiarazione) quale

risvolto della condotta frodatória e così permette di dare all'intera fattispecie una chiara, netta significazione, che caratterizza l'intero disvalore offensivo tipico, a prescindere dalla «misura rilevante»: quest'ultima, in presenza d'un completo significato offensivo tipico del fatto, pur facendo parte della fattispecie in senso ampio (e dovendo anch'essa raggiungere un grado di determinatezza, come oltre si preciserà, idoneo non a garantire la libertà ma il principio di uguaglianza) risulta, dunque, estranea alla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto in senso stretto, limitandosi a connotare soltanto la gravità dell'intera fattispecie del delitto in esame.

Proseguendo nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale ribadisce che la «misura rilevante» dell'alterazione costituisce, soltanto, filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno.

Anche la previsione della «misura rilevante» deve soggiacere al principio di determinatezza: nei confronti della predetta misura, tuttavia, tal principio si esprime in termini diversi che non rispetto ai requisiti essenziali dell'offesa tipica, a causa della diversa funzione che la prima e questi ultimi sono chiamati a svolgere e del non essere richiesta, per le condizioni obiettive, la conoscenza dei dati assunti a contenuto della medesima.

Prosegue la Corte costituzionale osservando che i criteri di interpretazione che la giurisprudenza ha proposto, allo scopo di attribuire alla «misura rilevante», inserita nel quadro dell'intera fattispecie del delitto in esame, un significato «determinato», evitano disparità di trattamento nella repressione del delitto di cui si discute.

Tali criteri sono: quello percentuale, quello assoluto e quello proporzionale (all'entità dell'imposta suscettiva di essere evasa). L'applicazione congiunta di essi evita la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale, per quanto ora interessa particolarmente, ha dunque preso posizione — sia pure con una motivazione che, per quanto risulta dalla stessa sentenza non è completamente esplicitata, là dove essa rinvia alla prevalente dottrina per le altre motivazioni (che qui ovviamente non possono essere, una per una, ricordate) in ordine alla ora accolta interpretazione del significato della condotta del delitto di cui al n. 7...» — sulla questione del significato da attribuire alle espressioni «dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito».

Si tratta di questione assai controversa, che vede la giurisprudenza nella maggior parte (per quanto è noto a questo collegio) orientata nel senso che le nozioni di simulazione e dissimulazione si estrinsecano nella dichiarazione o rappresentazione consapevole di una cosa per un'altra non necessariamente preceduta nè accompagnata da falsa documentazione o da altri mezzi ingannevoli e, per contro, la dottrina nella maggior parte (sempre per quanto consta a questo collegio) orientata nel senso che la simulazione e la dissimulazione di cui si tratta sono necessariamente oggettivamente artificiose, fraudolente e richiedono un *quid pluris* rispetto alla mera falsa dichiarazione o rappresentazione.

La Corte costituzionale dà il suo autorevolissimo avallo alla seconda delle interpretazioni sopra esposte. Lo fa peraltro con una sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale della parte del più volte citato art. 4, primo comma, n. 7, relativa alla misura rilevante della alterazione del risultato della dichiarazione. Non sembra dunque che l'interpretazione della Corte costituzionale sia vincolante per i giudici; in tal senso si è espressa recentemente anche la Cassazione (sent. 3 luglio 1989, in *Corriere tributario*, n. 41, 1989, pag. 2895 segg.).

Questa corte deve prendere pertanto posizione sulla questione interpretativa, con particolare riferimento al significato dell'espressione «dissimulando componenti positivi del reddito». È infatti contestato al Brizio ai capi 2 e 4, di aver dissimulato componenti positivi di reddito costituito da corrispettivi non annotati, rispettivamente per L. 711.211.000 e L. 93.468.000, nella qualità di socio della S.n.c. Bar Zucca, rispettivamente per gli anni 1983-1984. La contestazione si limita alla mancata annotazione e dichiarazione di tali corrispettivi e non accenna in alcun modo a un *quid pluris* fraudolento nella condotta tenuta dall'imputato.

La questione interpretativa è indubbiamente assai delicata e questa corte non può non rammaricarsi — come d'altronde è già stato fatto più volte in giurisprudenza e in dottrina — che l'espressione usata dal legislatore, in materia così delicata e importante, sia certamente poco chiara e si presti a diverse interpretazioni.

Questa Corte non ritiene che dai lavori preparatori parlamentari si possano trarre sicure indicazioni a favore o contro l'una o l'altra tesi. Le indicazioni appaiono infatti contraddittorie.

Appare invece rilevante la *ratio* dell'intervento del legislatore penale del 1982: apprestare un efficace e dissuasivo regime sanzionatorio in particolare per le evasioni tributarie di categorie di percettori di reddito le cui forme proprie di produzione offrono superiori possibilità di evasione: tra essi i titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa. Come ha rilevato la Cassazione nella sentenza 11 marzo 1987, imp. La Picciarella (in *Cass. pen.*, 1988, pag. 702 segg.): «Trattasi di soggetti vincolati alla tenuta di registrazioni contabili imposte per documentare il movimento di affari, i corrispettivi ricavati dalle suesposte attività, i costi sostenuti, onde consentire un'agevole ricostruzione dell'ammontare dei redditi percepiti; da qui l'obbligo prescritto ai percettori anzidetti di far corrispondere i dati effettivi a quelli documentali, il cui difetto può riscontrarsi nelle scritture contabili obbligatorie, nella dichiarazione dei redditi ovvero

nel bilancio e nel rendiconto ad esso allegato e, conseguentemente, la previsione di tipiche fattispecie penali «consistenti o in ipotesi ben definite di frodi fiscali o in fatti semplici il cui accertamento non presuppone la determinazione dell'imposta evasa e tali, pertanto, da non comportare, per la verifica della loro sussistenza, l'attività amministrativa di accertamento».

Occorre tenere presente che il caso che più frequentemente si verifica, nella materia in questione, come l'esperienza giudiziaria dimostra, è quello del contribuente percettore di redditi di lavoro autonomo o di impresa che semplicemente omette di indicare nelle scritture contabili e/o nella dichiarazione dei redditi componenti positivi del reddito stesso.

Anche nel caso di componenti negativi inesistenti, il più delle volte il comportamento illegittimo del contribuente evasore si limita alla esposizione di componenti negativi appunto inesistenti, senza alcun *quid pluris* fraudolento.

Una interpretazione che richiedesse un *quid pluris* fraudolento rispetto alla mera omissione di elementi positivi e alla falsa esposizione di elementi negativi frustrerebbe, nella gran parte, dei casi, l'intento esplicitato di apprestare con le nuove sanzioni penali (e in particolare con l'art. 4, primo comma, n. 7) un efficace argine alle evasioni fiscali più rilevanti.

Dal punto di vista semantico «simulare» significa «fingere, far parere che ci sia qualcosa che in realtà non c'è» e «dissimulare» significa «nascondere qualità, difetti, sentimenti e simili sotto diversa apparenza» (così il Nuovo Zingarelli, XI ediz.). Non sembra dunque che, nell'uso comune le espressioni simulare e dissimulare significhino qualcosa di più che far apparire la realtà diversa da quella che è (nel caso di specie, ad es., semplicemente omettendo di annotare e dichiarare corrispettivi).

Il confronto con altre norme giuridiche penali in cui compaiono le espressioni «simulare» e «dissimulare» porta un ulteriore argomento a favore della tesi che non richiede altro che la dichiarazione o rappresentazione consapevole di una cosa per un'altra. Si richiamano in proposito gli artt. 367, 641, 670, secondo comma del c. p., 232, terzo comma, n. 1 e 236 della legge fallimentare.

Non appare risolutivo, per far propendere a favore della interpretazione che richiede il *quid pluris*; il fatto che l'art. 4, primo comma, comprenda, oltre alla fattispecie di cui si tratta, altre sei fattispecie caratterizzate indubbiamente da «frode», perchè il legislatore ben può aver scelto, nella attuazione dell'intento di cui si è detto, di punire con la stessa severità anche condotte non necessariamente caratterizzate da frode, ma pur sempre ritenute molto gravi.

Se dunque appare preferibile l'interpretazione più rigorosa — come si è già detto sostenuta dalla maggior parte della giurisprudenza e ribadita recentemente dalla Cassazione con la sentenza citata del 3 luglio 1989 — si pone il problema se tale interpretazione sollevi questioni di legittimità costituzionale.

Questa corte, in proposito, non può non rilevare che la stessa Corte costituzionale ha esposto che l'interpretazione seguita da questa corte d'appello provocherebbe «irragionevole disparità di trattamento, consistente nel sanzionare lo stesso comportamento, l'infedele dichiarazione, come semplice contravvenzione oblazionabile quando ha ad oggetto redditi non soggetti ad annotazione contabile e grave delitto quando ha ad oggetto redditi di lavoro autonomo o d'impresa, derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi».

Il riferimento della Corte costituzionale è evidentemente alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 1, secondo comma, n. 3, della legge in questione.

L'obiezione, proposta dalla Corte di cassazione nella citata sentenza 3 luglio 1989, secondo cui l'ipotesi contravvenzionale si diversifica da quella delittuosa oggettivamente perchè non richiede l'alterazione in misura rilevante del risultato del reddito e soggettivamente in quanto, pur comprendendo in alternativa alla colpa il dolo, non esige quello specifico ovvero il fine determinato di evadere l'imposta o di conseguire un rimborso, non appare tale da far ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Invero, secondo la più volte citata sentenza della Corte costituzionale, l'alterazione in misura rilevante non rappresenta elemento costitutivo della condotta, non fa quindi parte dell'elemento oggettivo, ma è in sostanza una condizione obiettiva di punibilità. In secondo luogo il dolo specifico ben può correggere anche il reato contravvenzionale e di fatto il più delle volte lo sorreggerà, perchè chi indica redditi di ammontare complessivo inferiore a quello effettivo, specialmente se la differenza è rilevante, lo fa proprio al fine di evadere le imposte.

Una ulteriore questione di legittimità costituzionale, sempre per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in punto irragionevole disparità di trattamento, è prospettabile nel senso che, per l'art. 1, primo comma, della legge in questione, è punibile a titolo di contravvenzione chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini della imposte sui redditi o sull'IVA quando l'ammontare non dichiarato superi una certa soglia; mentre è punibile a titolo di delitto, ex art. 4, primo comma, n. 7, il contribuente evasore parziale e non totale.

Anche tale questione appare a questa corte non manifestamente infondata, nel senso che sembra irragionevole punire più gravemente chi, pur violando l'obbligo di redigere fedelmente le scritture contabili e la dichiarazione annuale dei redditi, comunque le redige, rispetto a chi a tale obbligo si sottrae completamente. La Cassazione, nella citata sentenza 3 luglio 1989, ha ritenuto che la diversità di trattamento possa incontrare una giustificazione nel rilievo che «l'omittente è completamente scoperto dalla mancata dichiarazione e, quindi, è facilmente esposto alla investigazione

amministrativa e penale, mentre lo è raramente colui che ha ottemperato». Sembra peraltro a questo collegio o che l'argomentazione non sia condivisibile e comunque non sia tale da dimostrare con certezza che la diversità di trattamento è giustificata. Si può infatti osservare che chi omette la dichiarazione può sfuggire completamente alle indagini tributarie o penali (specialmente se non ha fatto in precedenza dichiarazioni), mentre chi ha redatto la dichiarazione infedele lascia comunque una traccia documentale che può attrarre l'attenzione degli uffici tributari o della magistratura inquirente. Se così è, appare irragionevole che chi commette un fatto più grave sia punito meno gravemente di chi, pur violando la legge, redige comunque le scritture contabili obbligatorie e la dichiarazione dei redditi, sia pure in modo non veritiero.

In conclusione, questa corte aderisce alla interpretazione secondo cui la dissimulazione di componenti positivi e la simulazione di componenti negativi non richiedono, nel testo dell'art. 4, primo comma, n. 7, un *quid pluris* rispetto alla omessa dichiarazione (di componenti positivi) o alla mendace indicazione (di componenti negativi). Come si è già detto, è l'interpretazione prevalentemente seguita dai giudici di merito e costantemente seguita — per quanto consta — dalla Cassazione. Tale interpretazione dà luogo alle due questioni di legittimità costituzionale sopra esposte, su una delle quali il giudice delle leggi ha sia pur in modo non vincolante — così almeno sembra — esposto il suo orientamento. La rilevanza delle due questioni nel presente giudizio è evidente. Per quanto riguarda la posizione del Brizio: se la norma denunciata dovesse essere ritenuta incostituzionale, il Brizio dovrebbe essere assolto dai reati *sub* 2 e 4 perchè il fatto non sussiste, essendogli stato imputato soltanto di aver omesso di indicare nelle scritture contabili obbligatorie e nella dichiarazione dei redditi componenti positivi di reddito.

La Vaira, assolta con formula dubitativa dal concorso nei reati di cui sopra, potrebbe fruire, nel caso di accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità, di assoluzione con la medesima formula ampia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 come convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte relativa alla dissimulazione di componenti passivi e alla simulazione di componenti negativi di reddito, come sopra proposta;

Ordina la sospensione del processo nei confronti degli imputati Brizio e Vaira;

Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte, costituzionale, di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare l'ordinanza stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 23 gennaio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0517

N. 219

*Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal tribunale di Termini Imerese
nel procedimento penale a carico di La Barbera Giovanni ed altri*

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta per il rito abbreviato - Mancato consenso del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice, pur se in presenza di motivazione ritenuta infondata - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Dissenso di una parte (p.m.), disancorato da criteri predeterminati e incidente non solo sulla scelta del rito, ma anche sulla quantificazione della pena - Possibile trattamento difforme per casi analoghi.

(D. Lgl. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Rilevato che nel procedimento penale a carico di La Barbera Giovanni, Sirchia Rosario, Sirchia Salvatore e Sirchia Francesco tutti i predetti imputati a sensi dell'art. 247 delle disp. att. e di coord. a trans. del nuovo codice di procedura penale, prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento, hanno avanzato rituale istanza affinché il processo venisse definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del n.c.p.p.;

Rilevato che il p.m. ha espresso il proprio dissenso adducendo la gravità dei fatti ascritti agli imputati e la loro non meritevolezza rispetto alla applicazione della diminuzione contemplata dal citato art. 442;

Ritenuto che sul diniego del p.m. i difensori degli imputati hanno sollevato eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 247 delle disp. att. e trans. del n.c.p.p. nella parte in cui condiziona alla assoluta discrezionalità del p.m. l'accesso al rito abbreviato e nella parte in cui non prevede alcuna forma di sindacato sull'esercizio da parte del p.m. del suddetto potere;

Ritenuto che il dissenso del p.m. preclude al tribunale il giudizio sulla definibilità del processo allo stato degli atti, giudizio che peraltro nella fattispecie concreta sarebbe stato positivo;

Ritenuto che la applicabilità alla norma di cui è stata eccepita l'incostituzionalità è, pertanto, rilevante nella fattispecie;

OSSERVA

La eccepita incostituzionalità dell'art. 247 delle disp. att. e trans. del n.c.p.p. appare non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

La stessa, infatti, per come è formulata fa dipendere dal consenso di una delle parti del processo l'accesso al rito abbreviato potendosi risolvere in concreto nel diniego della possibilità di fruire della diminuzione di cui all'art. 442 del n.c.p.p., disancorato peraltro da parametri predeterminati per di più, dall'obbligo di motivazione.

Ciò comporta che alla stregua di un convincimento che sfugge a qualunque valutazione e che, eventualmente, come nella specie, venga ritenuto dal giudice perfino errato, il p.m., parte del processo, può determinare un trattamento difforme di casi tendenzialmente analoghi.

La impossibilità, poi, di qualsivoglia controllo giurisdizionale sull'esercizio del potere di diniego del p.m. sembra, inoltre, implicare una palese violazione dell'art. 24 della Costituzione, non consentendo di ricorrere avverso la negazione del beneficio della diminuzione contemplata dall'art. 442 del n.c.p.p. e precludendo, comunque, una deliberazione in merito e, eventualmente, una soluzione difforme perfino nei casi in cui il giudice dovesse ritenere ingiustificato il diniego dell'accesso al rito abbreviato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 247, secondo e terzo comma, delle disp. att. e trans. del n.c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non disciplinano, limitandolo entro parametri predeterminati e controllabili, il potere del p.m. di negare il consenso al rito abbreviato e nella parte in cui non prevedono il controllo giurisdizionale sull'esercizio del predetto potere;

Sospende il giudizio in corso a carico di La Barbera Giovanni, Sirchia Rosario, Sirchia Salvatore e Sirchia Francesco;
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Termini Imerese, addì 31 gennaio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0518

N. 220

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Lopatriello Francesco*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Lamentata incertezza sull'individuazione della fattispecie penale con particolare riguardo ai concetti di «simulazione e dissimulazione».

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Sentito il p.m. che ha espresso parere favorevole in relazione al solo art. 25, secondo comma, della Costituzione;

O S S E R V A

La questione prospettata è rilevante rispetto alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo giudice.

L'imputato, infatti, è stato tratto a giudizio per avere omesso di indicare nella propria dichiarazione dei redditi componenti positivi di reddito, senza peraltro avvalersi di particolari tecniche fraudolente; sul punto si registra già una sua parziale ammissione, sicché la questione della necessità o meno di un *quid pluris* rispetto al semplice *mandacio* si pone come indubbiamente rilevante ai fini del decidere.

La questione non è manifestamente infondata per i seguenti motivi.

Va premesso che la Corte costituzionale — chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, in relazione agli artt. 3 e 25 secondo comma, della Costituzione, sollevata con riferimento all'indeterminatezza della fattispecie delittuosa prevista dalla norma fiscale relativamente al concetto di «misura rilevante» dell'alterazione — con sentenza n. 247/1989 ha ritenuto che tale requisito non rappresenta elemento costitutivo dell'ipotesi criminosa in esame, ma soltanto condizione di punibilità, superando in tal modo l'eccepiteo contrasto costituzionale.

A tali conclusioni la Corte costituzionale è pervenuta attraverso l'identificazione della condotta punibile e dei connotati della stessa affermando che, sia per la collocazione sistematica della norma sia per il raffronto con le ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 1, secondo comma, della stessa legge, ai fini della realizzazione del delitto di cui al citato art. 4, n. 7 «non è sufficiente una condotta consistente nel solo omettere la dichiarazione di componenti positivi del reddito e (o) la sola dichiarazione della sussistenza di componenti negativi dello stesso reddito bensì è indispensabile che la condotta in esame si esprima in forme «corrispondenti» a quelle necessarie per integrare le diverse ipotesi di frode fiscale». Salvo tale interpretazione, secondo la quale la condotta di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 deve esprimersi in «forme oggettivamente artificiali, fraudolente», permette, secondo la Corte costituzionale, di dare all'intera fattispecie una chiara significazione che caratterizza l'intero disvalore offensivo tipico, a prescindere dalla «misura rilevante».

La ritenuta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in punto «misura rilevante» consegue ad una ricostruzione del contenuto della norma stessa operata dalla Corte costituzionale su un piano interpretativo e quindi non vincolante per il giudice ordinario posto che alla Corte non era stata devoluta la valutazione di costituzionalità dell'intero contenuto normativo.

Ciò posto, osserva il tribunale che la ricostruzione effettuata dalla Corte appare inconciliabile con il significato letterale del disposto normativo in esame e con quello attribuito dalla prevalente giurisprudenza anche successiva alla sentenza della Corte costituzionale (vedi Cassazione 20 settembre 1989, Vangelisti), giurisprudenza di cui non può non tenersi conto posto che nella valutazione della costituzionalità di una norma il giudice ordinario non può ignorare il significato che la stessa assume nella realtà dell'applicazione giudiziaria (c.d. diritto vivente). Infatti, poiché la norma in parola punisce chi, essendo imprenditore o lavoratore autonomo, nel redigere le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimili componenti positivi del reddito o simili componenti negativi dello stesso, in tale disposizione, in sé considerata, non è ravvisabile, secondo il diritto vivente, la necessità, per la configurabilità del delitto, di un *quid pluris* costituito da un'attività fraudolenta precedente o concomitante con la redazione dei documenti menzionati.

Secondo la giurisprudenza i concetti di simulazione e di dissimulazione, anche attingendone la nozione dalla legge penale ordinaria, sono svincolati da quello di falsità materiale o ideologica e non richiedono per la loro sussistenza che siano accompagnati da falsa documentazione o da altri mezzi ingannevoli.

Né a superare tale conclusione vale la considerazione espressa dalla Corte costituzionale secondo cui solo l'interpretazione per la quale la condotta del delitto di cui all'art. 4 n. 7 deve essere integrata dal menzionato *quid pluris* «consente di considerare il significato dell'evento (per chi lo configuri) del delitto in discussione quale risolto della condotta frodatoria e così permette di dare alla fattispecie una chiara, netta significazione che caratterizza l'intero disvalore tipico». Non è dato infatti comprendere come una diversa interpretazione delle modalità della condotta possa influenzare il giudizio di determinatezza dell'evento del reato, costituito dall'alterazione del risultato della dichiarazione; alla produzione di tale evento è infatti potenzialmente idonea sia la condotta realizzata attraverso la commissione di artifici nella redazione dei documenti contabili sia quella consistente nella mera falsificazione delle annotazioni contabili.

L'interpretazione della condotta integrativa del delitto in esame fornita dalla Corte costituzionale quale presupposto ineludibile ai fini della valutazione di costituzionalità della norma non appare quindi, a giudizio di questo tribunale, convincente né supportata da inequivoci elementi ermeneutici; al contrario, dovendo valutare la fattispecie, non potrebbe ignorarsi, l'interpretazione data dalla suprema Corte, regolatrice del diritto, la quale, discostandosi nettamente dalla interpretazione data dalla Corte costituzionale, ritiene che la condotta del delitto si limiti alla redazione di taluno dei documenti indicati nella norma «dissimulando... o simulando» senza riferimento ad atti preparatori di tipo fraudolento.

L'evidente inconciliabilità di tali prospettazioni interpretative ed il rilievo che secondo la Corte costituzionale solo l'interpretazione da lei fornita consente di superare i dubbi di costituzionalità della norma, rende doveroso, investire la Corte costituzionale della questione sotto il profilo che la fattispecie di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, come delineata dalla giurisprudenza, difetta — in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione — di parametri normativi che consentano di individuare precisamente la fattispecie di reato con particolare riferimento ai concetti di simulazione e dissimulazione.

Il tribunale ritiene invece che la questione di costituzionalità sia manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione. Si deve infatti riconoscere al legislatore una piena discrezionalità nell'individuare categorie di contribuenti, scegliendo anche strategie sanzionatorie differenziate, sulla base dei dati emergenti dalla realtà fattuale in cui si intende operare, e cioè tenendo conto degli indici di maggiore o minore evasione fiscale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, con riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il procedimento a carico di Lopatriello Francesco.

Torino, addì 9 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0519

N. 221

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1990 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Bassino Alessandra Maria*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Estensione della punibilità, secondo il «diritto vivente» (conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione), alla mera omissione di componenti positivi del reddito e alla simulazione di componenti negativi dello stesso - Difformità dall'interpretazione accolta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247/1989 (necessità di un'attività preparatoria fraudolenta) - Conseguente pericolo di giudicati difformi - Susseguente possibile disparità di trattamento.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, cui si è associata la difesa, relativamente all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 25, secondo comma, della Costituzione;

OSSERVA

La questione di costituzionalità sollevata ripropone il problema dell'esatta definizione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 247 del 1989, ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma che era stata impugnata per asserita indeterminatezza della condotta criminosa e conseguente violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione. In particolare, la Corte aveva ritenuto di affrontare la questione di determinatezza dell'intera condotta prevista dalla fattispecie, considerando imprescindibile l'esame analitico di tutti gli elementi oggettivi del reato, è ciò anche se la questione innanzi a lei sollevata si limitava all'asserita indeterminatezza dell'espressione «misura rilevante» in riferimento alla soglia di punibilità. La premessa sul punto esplicitata dalla Corte suonava infatti così: «Quel che non può essere in ogni caso metodologicamente consentito è «isolare» la «misura rilevante» dagli altri elementi della fattispecie nella quale tale «misura» è inserita per confrontare quest'ultima, e solo quest'ultima, con il precetto di determinatezza di cui agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione. Va invero ribadito che la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato di un termine (o di una espressione) non può stabilirsi prescindendo dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della fattispecie...».

Il giudizio, nel merito, della Corte costituzionale si basa su una delle interpretazioni che erano state prospettate da dottrina e giurisprudenza, ossia quella secondo la quale non sarebbe sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, il solo simulare o dissimulare di cui parla la norma, ma sarebbe necessario un qualcosa di ulteriore, e cioè un'attività preparatoria (fraudolenta) alla dichiarazione finale, volta all'alterazione del risultato della dichiarazione stessa.

Sulla base della premessa metodologica di cui si è già detto, altrettanto in termini di globale valutazione della fattispecie è stata la conclusione: «Va particolarmente sottolineato che soltanto la predetta interpretazione... permette di dare all'intera fattispecie una chiara, netta significazione che caratterizza l'intero disvalore offensivo tipico, a prescindere dalla «misura rilevante...».

Quanto si è appena detto permette di condividere l'assunto difensivo, secondo il quale l'argomentazione svolta dalla Corte circa l'essenzialità del *quid pluris* che deve accompagnare la condotta dissimulativa o simulatoria non si pone quale divagazione dottrinarica ma quale passaggio essenziale della pronuncia.

Sulla stessa questione, si è di recente pronunciata la Corte di cassazione (20 settembre 1989, sez. III, pres. Glinni), concludendo in termini del tutto opposti; ritenendo cioè che per integrare la fattispecie in contestazione, sia sufficiente un comportamento semplicemente mendace, senza necessità di particolari condotte artificiose.

Le argomentazioni adottate dalla Corte di cassazione appaiono convincenti; esse si fanno carico di confrontare la fattispecie sottoposta ad esame con altre di natura contravvenzionale (art. 1 della legge n. 516/1982), escludendo motivatamente possibilità di sovrapposizione, e quindi profili di costituzionalità per disparità di trattamento; esse si articolano, inoltre nel richiamo di giurisprudenze consolidate e mai messe in discussione con riferimento a fattispecie penali comuni, quali la insolvenza fraudolenta.

Sta di fatto che la medesima questione di diritto viene risolta in maniera diametralmente opposta dalle due Corti.

Ciò determina un'impasse che, in passato, la Corte costituzionale ha ritenuto presupposto sufficiente per un suo intervento di modifica del quadro legislativo, sul rilievo che il giudizio di costituzionalità di una norma non può prescindere dal significato concreto che la norma stessa viene ad assumere nella realtà quotidiana dell'esperienza applicativa giudiziaria.

Passando alla fattispecie concreta sottoposta all'esame di questo giudice, si osserva che appaiono sussistenti entrambi i requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata.

Quanto al primo punto, si nota che l'imputato Bassino è stato tratto a giudizio per avere omesso di indicare nella propria dichiarazione dei redditi componenti positivi di reddito, senza peraltro avvalersi di particolari tecniche fraudolente, sicché la questione della necessità o meno di un *quid pluris* rispetto al semplice mendacio si pone come indubbiamente rilevante ai fini del decidere. Sempre in ordine alla rilevanza della questione, si osserva inoltre che la contestazione mossa dall'accusa riguarda la dissimulazione di componenti positivi di reddito quantificati in oltre 70 milioni di lire: l'indicazione è tale da ritenere superata la soglia di punibilità ricavabile dall'espressione «misura rilevante» e ciò tenendo conto dei parametri che la stessa Corte costituzionale ha dettato sul punto della sentenza citata.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si osserva che sul punto la Corte costituzionale ha già espresso il suo giudizio senza possibilità di equivoco, laddove ha statuito che solo l'interpretazione offerta avrebbe potuto evitare un patente vizio di incostituzionalità della fattispecie in questione, sotto il profilo della sua indeterminatezza. Questo giudice non può che adeguarsi a tale impostazione, per l'autorevolezza dell'organo che l'ha assunta.

Sotto tale profilo, non può che sottolinearsi la notevole importanza che assumerebbe la risoluzione di un conflitto, come quello attuale fra supreme cariche giurisdizionali, che attualmente rende difficoltosa la risoluzione di questioni per i giudizi di merito, con evidente pericolo di difformità di giudicati sul punto, e susseguente pericolo di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione;

Dispone che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende il procedimento a carico di Bassino Alessandra Maria.

Torino, addì 15 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 222

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Camerino nel procedimento penale a carico di Goldshtein Abraham Leon

Processo penale - Nuovo codice - Procedimento per decreto - Richiesta del p.m. *quoad poenam* - Irrogazione della pena in misura diversa - Impossibilità - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Lesione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Richiamo alla sentenza n. 120/1984.

(C.P.P. 1988, art. 460, secondo comma).

(Cost., artt. 101 e 111).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nel procedimento penale n. 499/89 mod. 22 a carico di Goldshtein Abraham Leon, generalizzato come in atti;

Premesso che:

il procuratore della Repubblica presso questa pretura circondariale ha esercitato l'azione penale richiedendo in data 30 gennaio 1990 l'emissione di decreto di condanna per il reato di cui all'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, per avere il detto imputato emesso sulla Cassa di Risparmio di Jesi, in assenza di provvista sufficiente, un assegno bancario di L. 3.000.000 in Matelica il giorno 30 novembre 1989;

il procuratore della Repubblica ha indicato la pena da infliggere nella misura di L. 150.000 di multa.

OSSERVA

Questo giudice, accertato che non ricorre a favore dell'imputato taluna delle cause di non punibilità elencate dall'art. 129 del c.p.p., ritiene che la pena indicata dal p.m. non sia adeguata alle dimensioni obiettive e subiettive del reato, tenuto conto che l'emissione non è particolarmente modesta, che l'assegno è stato protestato ovvero non coperto neppure al momento della presentazione, e che l'imputato ha tre precedenti penali specifici.

Si ritiene che sia irroganda una pena di misura superiore a quella prospettata dal p.m., e ciò secondo giudizio di congruità che trova i suoi referenti nei criteri predeterminati dalle disposizioni legislative di cui agli artt. 132 e 133 del c.p. Un siffatto giudizio è però inibito a questo giudice dalla norma dell'art. 460, secondo comma, del c.p.p., la quale stabilisce che «con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero...».

Il tenore letterale della norma è talmente univoco da rendere impossibile qualsiasi altra interpretazione che non sia quella che il giudice non può applicare una misura della pena diversa da quella richiesta dal pubblico ministero. Non sembra che il contrasto tra la determinazione del pubblico ministero e la valutazione di questo giudice possa essere ovviato mediante una declaratoria di non accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 495, terzo comma.

Sembra, infatti, questo istituto processuale essere funzionale soltanto ad un controllo di rito, sulla ammissibilità del procedimento speciale, e non già ad un controllo sul merito della richiesta che sia diverso da quello esitante in una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 ed analogo a quello previsto dall'art. 442, secondo comma.

Peraltro, ammesso in ipotesi il contrario, l'unica corretta alternativa finale per il pubblico ministero sarebbe l'emissione del decreto di citazione a giudizio, evenienza questa chiaramente frustrante quelle esigenze di speditezza e di economia processuale che costituiscono la *ratio* del procedimento per decreto.

Tale risultando l'assetto legislativo della materia, sembra a questo giudice non manifestamente infondato il dubbio che la norma del comma secondo dell'art. 460 del c.p.p. sia in conflitto con il precetto costituzionale di cui all'art. 101 cpv., per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Confortano un simile sospetto, per evidente analogia, le motivazioni addotte dalla Corte costituzionale nella decisione n. 120 del 30 aprile 1984, relativa alla valenza processuale del parere favorevole del p.m. richiesto dall'abrogato art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il rispetto della norma costituzionale esige che la scelta della misura della pena sia un atto di autonomia del giudice, da esercitarsi nell'ambito e con l'osservanza dei criteri generali ed astratti precostituiti dal legislatore, e che questi non possa limitare la funzione giurisdizionale fino al punto di ridurla ad una mera riproduzione protocollare di una valutazione altrui.

Se così fosse o potesse essere, tanto varrebbe che il giudice anziché emettere il decreto di condanna esercitasse un controllo interno di astratta legalità sulla richiesta del pubblico ministero ed all'esito autorizzasse essa parte ad esteriorizzarla nei confronti dell'indagato.

La norma dell'art. 460, secondo comma, del c.p.p. priva concludentemente la funzione giurisdizionale altresì dell'obbligo della motivazione, in contrasto con il precetto di cui all'art. 111, primo comma, della Corte, precetto questo che costituisce il versante speculare di quello dell'autonomia, l'uno non essendo concepibile — in un determinato assetto istituzionale dei poteri — senza l'altro.

Se il giudice è vincolato alla richiesta del pubblico ministero sulla misura della pena, non può correttamente adempiere all'obbligo della relativa motivazione; questa, in caso di dissenso, diventa una pura finzione, espressione non già di autonomia bensì di soggezione alla richiesta della parte pubblica, coartata com'è a modellarsi per adesione.

E sì che il giudice è vincolato nella sua decisione ad una richiesta unilaterale, a differenza di quanto altrimenti è previsto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 del c.p.p.), ove inoltre, pur in presenza di un consenso esplicito, l'emanazione del provvedimento è subordinata ad un controllo di correttezza sulla applicazione e sulla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, *id est* sulla misura della pena pattiziamente stabilita.

Con buona dose di fantasia giuridica, si potrebbe in ipotesi ritenere che nel procedimento per decreto il consenso dell'imputato abbia rilevanza processuale come eventuale e posticipato, manifestantesi in positivo con l'acquiescenza alla condanna ed in negativo con la proposizione della opposizione.

Tesi interpretativa che riduce il ruolo del giudice, entro l'involucro nominalistico di una decisione, a quello di mero organo di trasmissione della proposita pattizia del pubblico ministero, posto che manca comunque un controllo di correttezza analogo a quello previsto dall'art. 444 del codice di procedura penale.

Ma, ciò a parte, svariati sono gli argomenti che dimostrano l'infondatezza della tesi.

Nel vigente sistema processuale l'opposizione al decreto di condanna può essere configurata soltanto come atto di dissenso sulla scelta del rito effettuata dal pubblico ministero, siccome si desume dall'art. 461, terzo comma, secondo il quale con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.

In concreto, poi, l'opposizione può essere fondata su motivi diversi da quelli attinenti alla misura della pena inflitta e perfettamente compatibili con l'accettazione della stessa: ciò nonostante, ed in ogni caso, il giudice del dibattimento revoca il decreto di condanna e può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna (art. 464, secondo e terzo comma).

Le norme del titolo quinto del libro sesto in realtà precludono all'imputato anche quel consenso tacito che secondo la disciplina dell'abrogato codice era ravvisabile nella scelta della mancata presentazione all'udienza dibattimentale, difettando invero una disciplina analoga a quella dell'abrogato art. 510, primo comma.

L'irrelevanza di una qualsiasi acquiescenza dell'imputato non opponente è resa infine manifesta dalla disposizione del quinto comma dell'art. 464, relativo alla revoca in suo favore del decreto di condanna in caso di assoluzione con determinate formule del coimputato opponente.

La questione, sulla cui rilevanza processuale già si è detto, va pertanto rimessa all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma del secondo comma dell'art. 460 del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice l'applicazione della pena in una misura diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, per contrasto con gli artt. 101 cpv. e 111, primo comma, della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti del processo ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Camerino, addì 13 febbraio 1990

Il giudice: GIONTELLA

N. 223

Ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla commissione tributaria di 1° grado di Verbania sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranca contro intendenza di finanza di Novara

Imposte - Irpef - Obbligo del contribuente di versare parte dell'imposta da presumersi destinata a produzione di armi - Sottoposizione alla Corte costituzionale di detta eccezione di legittimità costituzionale sulla cui ritenuta manifesta infondatezza il giudice tributario rimettente non si è pronunciato per non far sorgere il sospetto che, a causa della retribuzione «a cottimo» dei giudici tributari, abbia deciso per conseguire un immediato e personale vantaggio economico - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del sistema retributivo dei giudici tributari - Richiamo alla ordinanza della Corte n. 326/1987 (di manifesta infondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

(Cost., artt. 2, 13, 19 e 21).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, via Comoli, n. 132, avverso intendenza di finanza di Novara;

Letti gli atti;

Sentita la ricorrente;

Udito il relatore dott. Mario Piscitello;

RITENUTO IN FATTO

Battaglia Gianfranca, residente in Omegna, via Comoli n. 132, premesso che in data 3 giugno 1988 aveva presentato istanza di rimborso di L. 27.000 per Irpef '87 all'intendenza di finanza di Novara senza ricevere alcuna risposta, in data 29 settembre 1988 proponeva ricorso a questa commissione tributaria.

La ricorrente dopo aver affermato «di essere contraria all'assurda corsa al riarmo, che espone l'intera umanità al pericolo dell'autodistruzione e condanna a morte ogni anno decine di milioni di persone, sterminate dalla fame; ... e di giudicare non solo inutile alla difesa, ma addirittura attentatore della pace il militarismo sempre crescente, anche in uno Stato come l'Italia, che — stando all'art. 2 della Costituzione — ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; ... di dissociarsi totalmente dalla politica omicida e suicida dei governanti, che promettono pace nella sicurezza, aumentando i bilanci militari (nel 1987 del 9%) dichiarava di aver praticato l'obiezione fiscale e di aver versato a un non meglio precisato «Movimento non violento» L. 27.000 delle quali chiedeva e chiede il rimborso all'amministrazione finanziaria.

La ricorrente, in via subordinata, eccepiva l'illegittimità costituzionale delle norme tributarie che «Obbligano il contribuente a versare quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose» per violazione degli artt. 2, 13, 19, 21 della Costituzione.

L'intendenza di finanza di Novara resisteva al rimborso con deduzioni scritte con le quali evidenziava «l'assenza di qualsivoglia normativa tributaria che possa legittimare la richiesta di parte».

La domanda di rimborso di L. 27.000 per Irpef '87 deve essere respinta perché non ha alcun fondamento nella legislazione vigente.

L'eccezione di illegittimità costituzionale, proposta in via subordinata, invece, non può essere respinta, sia pure per motivi diversi da quelli adottati dalla ricorrente.

I componenti delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, obiettivamente e paradossalmente, hanno un interesse personale a respingere le eccezioni di illegittimità costituzionale e quindi a dichiararle «manifestamente infondate o irrilevanti» e così decidere subito il ricorso.

Infatti, ai componenti delle anzidette commissioni, in base all'art. 12 del d.P.R. n. 636/1972, viene corrisposto un certo compenso per ogni ricorso deciso, ma non viene corrisposto alcun compenso quando essi sollevano una questione di legittimità costituzionale.

La «retribuzione a cottimo» non può far sorgere nei giudici un interesse personale a decidere e a decidere subito, magari in modo sommario, il maggior numero di ricorsi, con la conseguenza che chi giudica può trovarsi spesso nella situazione di non poter essere (o se si preferisce, di non poter apparire) obiettivo ed imparziale.

Questo collegio si trova in una situazione di disagio perché il rigetto dell'eccezione sollevata dalla ricorrente potrebbe far sorgere il «fondato» sospetto che i giudici tributari hanno respinto l'anzidetta eccezione per conseguire un immediato e personale vantaggio economico.

Per evitare questo sospetto o, comunque, interpretazioni poco piacevoli, nella fattispecie in esame e in fattispecie analoghe, a parere di questo collegio, è opportuno e, forse, doveroso, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perché il giudice delle leggi possa pronunciarsi sulle eccezioni sollevate da una delle parti in causa.

Questa commissione tributaria ha già sottoposto all'esame della Corte costituzionale la norma che per i giudici tributari di primo e di secondo grado (ma non anche per quelli della commissione tributaria centrale) prevede la «retribuzione a cottimo», ma la Corte l'ha ritenuto «inammissibile» (ord. n. 326/1987).

Questo collegio, oltre a decidere la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ovviamente auspica che la Corte, constatate le incongruenze del sistema retributivo dei giudici tributari, sollevi, d'ufficio, questione di legittimità dell'art. 12 del d.P.R. n. 636/1972 e che il legislatore, peraltro, già ripetutamente sollecitato dalla Corte costituzionale, intervenga per la necessaria riforma del contenzioso tributario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, su istanza della ricorrente, «non manifestamente infondata e rilevante» la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e del d.P.R. n. 917/1986 (t.u. imposte sui redditi), in quanto le norme dei citati decreti «obbligano il contribuente a versare quella parte d'imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi omicide e criminose» in relazione agli artt. 2, 13, e 21 della Costituzione;

Sospende il procedimento in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alla ricorrente e all'intendenza di finanza di Novara e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 20 novembre

Il vice presidente: PISCITELLO

90C0522

N. 224

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Caputo Walter ed altri*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo la determinazione del p.m. - sottrazione della richiesta di rito speciale alla valutazione del giudice - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante non solo in ordine al rito, ma anche in relazione alla misura della pena - Provvedimento decisorio emesso con violazione dell'obbligo di motivazione e non ricorribile.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, terzo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 438, primo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, art. 442, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 111).

IL TRIBUNALE

RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza 12 ottobre 1988 il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze ordinava il rinvio a giudizio di: Caputo Walter, Pratesi Daniela, Giannassi Stefano, Gramigni Cinzia, Marceddu Riccardo, Di Nardo Donato, Gabrielli Riccardo, Bennucci Massimo, Tanzy Luigi, Tempra Gennaro, Gigli Ivano ed altri per rispondere dei delitti p. e p. dagli artt. 75, 71 e 74, della legge n. 685/1975 ed altro.

Il tribunale di Firenze, con sentenza 13 marzo 1989, declinava la propria competenza per territorio, trasmettendo gli atti a questo tribunale.

La Corte di cassazione, risolvendo il conflitto di competenza sollevato da questo tribunale, attribuiva la competenza a questo tribunale.

All'udienza 12 dicembre 1989 gli imputati Caputo Walter, Pratesi Daniela, Giannassi Stefano, Gramigni Cinzia, Marceddu Riccardo, Di Nardo Donato, Gabrielli Riccardo, Bennucci Massimo, Tanzy Luigi, Tempa Gennaro e Gigli Ivano, chiedevano — ai sensi degli artt. 247 delle disp. trans. del c.p.p. e 438 del c.p.p. — che il processo venisse definito allo stato degli atti; il p.m. negava il proprio consenso in ordine a tali richieste.

I difensori dei predetti imputati, all'udienza odierna, hanno sollevato eccezione di illegittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 247 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e 438 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 «nella parte in cui esclude la sindacabilità e l'impugnabilità del dissenso del p.m. sulla richiesta di rito abbreviato» in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, secondo comma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tribunale ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimità costituzionale sollevata. Ritiene altresì che la questione non sia manifestamente infondata giacché le norme impugnate appaiono in contrasto con una pluralità di parametri costituzionali, con particolare riferimento al ruolo che le norme stesse attribuiscono al pubblico ministero, non solo nei confronti dell'imputato, ma anche, e soprattutto, nei confronti del giudice.

Giova al riguardo richiamare quanto argomentato dalla Corte costituzionale con sentenza del 18 aprile 1984, n. 120.

Invero, l'istituto dell'applicazione della sanzione sostitutiva *ex* artt. 77 e 78, della legge n. 689/1981, presenta affinità con quello introdotto dagli artt. 438 e segg. del d.P.R. n. 447/1988 sotto il profilo del discendere, nell'uno e nell'altro caso, da un apprezzamento discrezionale del pubblico ministero l'applicabilità o meno di uno specifico schema processuale.

Tuttavia, nell'istituto *ex* artt. 77 e 78, della legge n. 689/1981, la formulazione di un parere negativo con efficacia vincolante da parte del pubblico ministero altra valenza non aveva — a parere della Corte — che quella di precludere un epilogo del procedimento in anticipo rispetto alla fase processuale maggiormente garantita qual è il dibattimento imperniato sul contraddittorio diretto tra le parti, salvo al giudice — una volta procedutosi alla fase del dibattimento — ogni potere decisionale, compreso quello di accogliere o non la richiesta dell'imputato, indipendentemente dall'atteggiamento assunto dal p.m.

Ne consegue che per quell'istituto la Corte non rileva alcun contrasto con parametri costituzionali.

Per converso, nel caso di specie, contrasto pare emergere con specifico riguardo alla compressione dell'integrità del potere decisionale del giudice.

In particolare, le norme in esame appaiono contrastare, nella parte in cui escludono non soltanto l'applicabilità di uno specifico schema processuale, ma anche della diminuzione in misura fissa di un terzo della pena determinabile in concreto dal giudice *ex* art. 442, secondo comma, del d.P.R. cit.:

1) l'art. 3 della Costituzione, perché le ragioni del pubblico ministero, contrarie alla richiesta dell'imputato, si impongono, caso per caso ed in modo definitivo, al giudice, non potendo ricevere, da parte di questo, obiettiva ed imparziale valutazione nella fase del dibattimento sotto lo specifico profilo della richiesta diminuzione, in misura fissa di un terzo, della pena determinabile in concreto;

2) l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, perché la richiesta dell'imputato viene ad essere sottratta in modo definitivo alla valutazione del giudice, a partire dall'impossibilità di un più approfondito esame della richiesta stessa nel contraddittorio della fase dibattimentale;

3) l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché il mancato intervento dell'atto di consenso del pubblico ministero comprime le attribuzioni di organo giudicante proprie del giudice, con specifico riguardo alla pienezza della sua libertà di valutazione, non potendo questi emettere in sede dibattimentale qualsiasi sentenza: risulta, infatti, dal novero dei contenuti decisori escluso quello nel quale la pena da determinare in concreto sia diminuita in misura fissa di un terzo *ex* art. 442, secondo comma, del d.P.R. n. 447/1988;

4) l'art. 102, primo comma, della Costituzione, perché ciò che attiene all'esercizio dell'azione penale, com'è il caso di ogni richiesta vincolante di passaggio al dibattimento da parte del pubblico ministero come effetto del mancato intervento dell'atto dopo l'apertura del dibattimento, sconfinando, così, con l'esclusione *sub* 3) esposta, nel campo dell'attività decisoria riservata al giudice;

5) l'art. 111, secondo comma, della Costituzione, giacché il mancato intervento dell'atto di consenso del pubblico ministero non comporta soltanto la mancata applicazione di un certo schema processuale, ma integra gli estremi — attesa la sua efficacia vincolante sul potere valutativo del giudice — di un provvedimento decisorio non motivato e non ricorribile per cassazione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 247, terzo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 438, primo comma, e 442, secondo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, in relazione agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dal loro combinato disposto viene stabilito che il mancato intervento dell'atto di consenso del pubblico ministero alla richiesta di giudizio abbreviato esclude per il giudice la possibilità di pronunciare sentenza di condanna con la diminuzione di pena di cui all'art. 442, secondo comma, del d.P.R. n. 447/1988;

Ordina la separazione del giudizio nei confronti di Caputo Walter, Pratesi Daniela, Giannassi Stefano, Gramigni Cinzia, Marceddu Riccardo, Di Nardo Donato, Gabrielli Riccardo, Bennucci Massimo, Tanzy Luigi, Tempra Gennaro, Gigli Ivano e la trasmissione degli atti relativi alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 8 gennaio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0523

N. 225

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal tribunale di Asti
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Fellin Maria Luigia*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Non computabilità ai fini del calcolo di detta indennità della indennità integrativa speciale mensile per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 - Ingiustificata disparità di trattamento, in base al mero elemento temporale, di soggetti nella stessa situazione giuridica.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello n. 1315/87 promossa dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del commissario *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Sereno Argenta di Asti ed Alcide Dogliotti di Torino, appellante, nei confronti di: Fellin Maria Luigia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Conte e Giangiacomo Rapino di Asti, appellata;

Udita l'esposizione dal giudice relatore;

Sentiti i difensori delle parti;

Letti gli atti di causa;

Rilevato che, in sede di gravame avverso la sentenza emessa fra le parti dal pretore di Asti in data 19 maggio 1987, l'istituto ricorrente ha lamentato, fra le altre questioni, in primo luogo l'avvenuto compito, in sede di calcolo del trattamento di fine rapporto, della indennità integrativa speciale corrisposta alla Fellin in relazione al periodo di lavoro da lei prestato presso l'O.N.M.I.;

Considerato che il suddetto motivo di censura appare fondato, in quanto, secondo il condivisibile orientamento delle sezioni unite della suprema Corte «l'esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è esplicitamente sancita dall'art. 1,

primo comma, lett. c), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e riguarda — limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I. anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, giacché la computabilità di tale indennità con effetto dal 1° gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente solo il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'O.N.M.I., è intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698/1975, solo dopo la cassazione del relativo rapporto» (cfr. Cass. sez. un. n. 2756 del 7 giugno 1989);

Rilevato che la difesa della Fellin ha prospettato l'incostituzionalità di una lettura delle norme di leggi vigenti nel senso dell'accoglimento sul punto della tesi sostenuta dall'I.N.A.D.E.L. e come sopra fatta propria da questo tribunale;

Ritenuto che tale eccezione appare, oltreché rilevante nel giudizio, non manifestamente infondata, con riferimento da un lato all'art. 3 della Costituzione, e dall'altro, all'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nell'interpretazione dianzi accolta, in quanto la disposizione in oggetto determina una disparità di trattamento fra due categorie di lavoratori (dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 e dipendenti trasferiti a tali enti in forza della legge 23 dicembre 1975, n. 698; trattasi di una disparità che si appalesa fondata su elementi estrinseci (data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L.), posto che la legge 3 giugno 1985, n. 160, al secondo comma dell'art. 22 comprendeva la indennità integrativa speciale *de qua* tra gli elementi della retribuzione sui quali effettuare il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, prevedendo fra i destinatari della norma anche il personale dello Stato con ordinamento autonomo;

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 1974, il personale appartenente all'oggi disciolta O.N.M.I. si trovava soggetto alla contribuzione previdenziale nella stessa misura dei dipendenti in allora già iscritti all'I.N.A.D.E.L. (ai quali, tra l'altro, erano equiparati dalla legge n. 698/1975 citata, il cui art. 6, sesto comma, prevede che «l'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla sua entrata in vigore);

Vista la sentenza non definitiva con la quale il tribunale, in data odierna, ha ritenuto infondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sollevata dalla difesa dell'I.N.A.D.E.L.;

Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87;

P. Q. M.

Attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 19 dicembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0524

N. 226

*Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal tribunale di Asti
nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Rosso Olga*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennità di fine rapporto - Non computabilità ai fini del calcolo di detta indennità della indennità integrativa speciale mensile per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 - Ingiustificata disparità di trattamento, in base al mero elemento temporale, di soggetti nella stessa situazione giuridica.

(Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE •

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello n. 1316/1987 promossa da: I.N.A.D.E.L., Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del commissario *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Sereno e Argenta di Asti ed Alcide Dogliotti di Torino, appellante nei confronti di: Rosso Olga rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Conte e Gingiacomo Dapino di Asti, appellata;

Udita l'esposizione del giudice relatore;

Sentiti i difensori delle parti;

Letti gli atti di causa;

Rilevato che, in sede di gravame avverso la sentenza emessa fra le parti dal pretore di Asti in data 19 giugno 1987, l'Istituto ricorrente ha lamentato, fra le altre questioni, in primo luogo l'avvenuto computo, in sede di calcolo del trattamento di fine rapporto, della indennità integrativa speciale corrisposta alla Rosso in relazione al periodo di lavoro da lei prestato presso l'O.N.M.I.;

Considerato che il suddetto motivo di censura appare fondato, in quanto, secondo il condivisibile orientamento delle sezioni unite della Suprema Corte, l'«esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è esplicitamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, e riguarda — limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I. — anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, giacché la computabilità di tale indennità con effetto dal 1° gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, concerne solo il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'O.N.M.I., è intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698 del 1975, solo dopo la cessazione del relativo rapporto» (cfr. Cass. sez. un. n. 2756 del 7 giugno 1989);

Rilevato che la difesa della Rosso ha prospettato l'incostituzionalità di una lettura delle norme di legge vigenti nel senso dell'accoglimento, sul punto della tesi sostenuta dall'I.N.A.D.E.L. e come sopra fatta propria da questo Tribunale;

Ritenuto che tale eccezione appare, oltreché rilevante nel giudizio, non manifestamente infondata, con riferimento da un lato all'art. 3 della costituzione, e dall'altro all'art. 3 secondo comma, legge 7 luglio 1980 n. 299, nell'interpretazione dianzi accolta, in quanto la disposizione in oggetto determina una disparità di trattamento fra due categorie di lavoratori (dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1° gennaio 1974 e dipendenti trasferiti a tali enti in forza della legge 23 dicembre 1975 n. 698;

Trattasi di una disparità che si appalesa fondata su elementi estrinseci (data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L.), posto che la legge 3 giugno 1975 n. 160, al secondo comma dell'art. 22 comprendeva la indennità integrativa speciale» *de qua* tra gli elementi della retribuzione sui quali effettuare il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale prevedendo fra i destinatari della norma anche il personale dello Stato con ordinamento autonomo;

Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 1974, il personale appartenente all'oggi disciolta O.N.M.I. si trovava soggetto alla contribuzione previdenziale nella stessa misura dei dipendenti in allora già iscritti all'I.N.A.D.E.L. (ai quali, tra l'altro, erano equiparati dalla legge n. 698/1975, il cui art. 6, comma sesto, prevede che «l'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla sua entrata in vigore);

Vista la sentenza non definitiva con la quale il Tribunale, in data odierna, ha ritenuto infondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sollevata dalla difesa dell'I.N.A.D.E.L.;

Letta la legge 11 marzo 1953 n. 87;

P. Q. M.

Attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità dell'art. 3, comma secondo, legge 7 luglio 1980, n. 299, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, 19 dicembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 227

*Ordinanza emessa il 27 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 marzo 1990)
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra De Carlo Vittoria e il condominio di via Bergamo n. 11, Torino*

Gratuito patrocinio - Ammissione dei non abbienti - Mancata previsione dell'anticipazione da parte dell'erario dello Stato, invece del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi della espropriazione immobiliare e mobiliare e alle azioni di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 11, in relazione all'art. 612 c.p.c.).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

La creditrice procedente De Carlo Vittoria, ammessa al gratuito patrocinio in forza di provvedimento della apposita commissione istituita presso il tribunale di Torino, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. diretto a far determinare da questo giudice le modalità dell'esecuzione degli obblighi di fare imposti al condominio di via Bergamo n. 11, Torino, da altro magistrato di questa pretura con ordinanza 24 febbraio 1988 resa *inter partes* ai sensi dell'art. 700 del c.p.c.

Tali obblighi si sostanziano, sotto vari profili tutti analiticamente individuati nel titolo, in interventi da attuarsi sulle canne fumarie dell'edificio eretto a condominio, e considerate nel provvedimento cautelare parti comuni *ex art. 1117 del c.c.*

La parte istante, in quanto ritenuta non abbiente, ha sinora fruito, nell'ambito del processo cautelare culminato con l'emissione del provvedimento in oggetto e nella fase introduttiva del presente processo esecutivo, dei benefici contemplati dall'art. 11, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, quali il ministero gratuito del procuratore legale designato e degli ausiliari la cui opera si è resa necessaria nelle varie fasi processuali, e la esenzione dal previo assolvimento degli oneri fiscali inerenti ai giudizi.

Il sistema delineato dal citato r.d. si pone, in considerazione delle peculiari condizioni economiche della parte, in deroga al principio delineato in via generale dall'art. 90 del c.p.c., il quale pone alle parti processuali un onere di anticipazione delle spese necessarie per il conseguimento della tutela giurisdizionale, salvo il diritto di ripetizione di tali spese nei confronti della controparte soccombente.

Costituisce applicazione del principio in esame il disposto dell'art. 614 del c.p.c., il quale implicitamente contempla l'onere di anticipazione delle spese da parte del creditore procedente, ed espressamente sancisce l'obbligo del debitore esecutato di rimborsare al primo tali spese, così come riconosciute dal giudice dell'esecuzione.

Può ritenersi che i «mezzi per agire e difendersi» davanti ai vari plessi giurisdizionali e di cui all'art. 24, terzo comma, della Costituzione, siano tendenzialmente assicurati ai non abbienti solamente con riferimento alle varie fasi, di cognizione e cautelare, dirette ad accertare e consacrare il diritto di cui è stata invocata la tutela. Difatti, i vari «effetti» conseguenti l'ammissione dal gratuito patrocinio, contemplati nell'art. 11, del r.d. n. 3282/1923, ricomprendono tendenzialmente (soprattutto dopo l'intervento della Corte costituzionale attuato con la sentenza 8 giugno 1983, n. 149) tutti i possibili esborsi monetari a cui dovrebbe in ipotesi far fronte in via anticipata la parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio.

Peraltro, la tutela giurisdizionale trova la sua piena attuazione solamente nell'ambito del processo esecutivo, finalizzato a conseguire in via forzosa e coattiva, per l'ipotesi di mancato adempimento spontaneo da parte dell'obbligato, il diritto già accertato, in via provvisoria o definitiva ma comunque con effetti cogenti per la controparte, nel titolo esecutivo (il quale appunto assolve al compito di attribuire certezza, liquidità ed esigibilità al diritto), e tutelato dalle statuizioni positive ivi contenute. Si può dire che l'esecuzione forzata costituisca uno strumento processuale necessario ed indifetibile, anche se eventuale e complementare rispetto all'altro processo nell'ambito del quale il titolo esecutivo è stato formato, per conseguire la effettiva tutela dei diritti.

L'art. 11, del r.d. n. 3282/1923, non annovera, né con riferimento alle spese anticipate dall'erario e di per sé di spettanza della parte interessata, qualora non ammessa al gratuito patrocinio, né tra gli «atti» (anche se tale vocabolo è da intendersi in senso stretto, e non anche con riferimento alle mere operazioni materiali) che devono essere compiuti gratuitamente da soggetti (generalmente da ricomprendersi nel novero degli ausiliari del giudice) estranei al rapporto processuale, le opere da compiersi per il ministero della «persona» (diversa dall'organo dell'esecuzione, e cioè dall'ufficiale giudiziario designato) incaricata ai sensi dell'art. 612 del c.p.c. e da qualificarsi anch'essa come ausiliario di giustizia.

Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la situazione di incapienza patrimonio della attuale creditrice, tale da non consentire a quest'ultima (se non appunto per il tramite dell'istituto del gratuito patrocinio) la possibilità di adire nei modi ordinari le vie giurisdizionali, ed essendo stato consequenzialmente accordati alla stessa i benefici discendenti dal predetto istituto, non appare conseguibile lo scopo tipico del processo esecutivo, consistente nella realizzazione di una situazione di per sé coincidente con il contenuto del diritto accertato.

Sotto tale primo profilo, rilevante ai fini del proseguimento del presente processo esecutivo e non manifestamente infondato alla stregua delle considerazioni dianzi esposte, appare ravvisabile un'eventuale contrasto delle previsioni dell'art. 11, del r.d. n. 3282/1923 con il principio sancito dall'art. 24, terzo comma, della Costituzione.

Per contro, la norma ordinaria in questione determina diversi effetti discendenti dall'ammissione al gratuito patrocinio, i quali consentono al soggetto non abbiente di adire il processo esecutivo (nei suoi vari modi e forme) senza l'onere della preventiva anticipazione delle spese necessarie. I nn. 2), 3) e 7) prevedono, infatti, rispettivamente, la prenotazione a debito degli oneri fiscali inerenti il processo, il compimento gratuito dei vari atti di spettanza dell'ufficiale giudiziario e degli altri pubblici ufficiali (tra cui, ad esempio, i conservatori dei pubblici registri, gli istituti autorizzati agli incanti *ex art. 534 del c.p.c.*) che possono venire in rilievo nell'ambito di un processo esecutivo, e l'anticipazione da parte dell'erario delle spese inerenti la pubblicazione dell'ordinanza di vendita. In forza di tali previsioni, il soggetto ammesso al gratuito patrocinio può pertanto addivenire all'adempimento forzoso del proprio diritto, per il quale si renda necessario l'esperimento dell'esecuzione, sia nelle forme dell'espropriazione (mobiliare, immobiliare e presso terzi), sia in quelle relative alla consegna di beni mobili ed al rilascio di immobili. Unica forma di esecuzione forzata che non ricade, quantomeno nella sua interezza, nell'ambito del beneficio accordato ai non abbienti, è pertanto quella tipizzata dall'art. 612 del c.p.c.

Inoltre, il n. 6) dell'art. 11 prevede altresì l'anticipazione delle «spese per la pubblicazione in uno o più giornali dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria». La divulgazione delle decisioni giurisdizionali costituisce (non diversamente dall'azione di cui all'art. 612 del c.p.c.) uno strumento diretto a modificare una situazione attuale, in linea di fatto antiggiuridica e lesiva di un diritto già accertato e riconosciuto meritevole di tutela, mediante appunto il conseguimento in forma specifica del bene della vita in cui si sostanzia il diritto medesimo.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare pertanto altresì ravvisabile una diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie omogenee e non differenziate tra loro sotto l'aspetto sostanziale, in quanto riconducibili in via generalizzata e non altrimenti discriminabile alla situazione in cui versa un soggetto, da ritenersi *ex lege* non abbiente, in favore del quale è stata riconosciuta la sussistenza di un diritto da attuarsi in sede esecutiva.

P. Q. M.

Visto l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1) e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, primo Comma, e 24, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, nella parte in cui non prevede l'anticipazione da parte dell'erario dello Stato, in vece del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio, delle spese inerenti al compimento delle opere a cui devono provvedere le persone designate dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 612 del c.p.c.;

Dispone la sospensione del presente processo esecutivo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 27 luglio 1989

Il presidente: RANELLI

N. 228

*Ordinanza emessa il 21 agosto 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 marzo 1990)
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Fedele Giuseppina e Gallina Michele*

**Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Crediti alimentari - Rendite erogate dall'I.N.A.I.L.
- Impignorabilità assoluta - Conseguente mancata tutela del diritto (sotto certi aspetti di natura alimentare) al
mantenimento del coniuge separato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri crediti alimentari.
(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione all'art. 545, primo comma c.p.c.).
(Cost., art. 3).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La creditrice procedente Fedele Giuseppina ha indirizzato il processo espropriativo, promosso nelle forme dell'esecuzione forzata presso terzi, nei confronti del credito che il debitore esecutivo Gallina Michele vanta a titolo di indennità assicurativa, verso l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124.

L'art. 110 del citato d.P.R. prevede peraltro l'impignorabilità assoluta del credito in questione, e quindi l'inidoneità del medesimo a formare oggetto di espropriazione forzata, senza porre alcuna distinzione in relazione alla causale del credito che può in ipotesi essere posto a fondamento del processo esecutivo.

Pertanto, il presente processo esecutivo non può allo stato pervenire al suo esito naturale, e cioè culminare nel provvedimento di assegnazione del credito pignorato, così come richiesto dalla parte istante.

La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 1973, n. 55, aveva già avuto modo di prendere in esame la norma predetta, dichiarandone, con riferimento all'art. 38 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui ammettava, come unica eccezione al principio generale, la pignorabilità dei crediti per indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro per il recupero delle spese di giustizia al cui pagamento l'infortunato fosse stato condannato in favore dell'istituto assicuratore.

Nel contesto di tale pronuncia la Corte aveva evidenziato una sostanziale assimilabilità delle prestazioni derivanti dal rapporto assicurativo a quelle genericamente qualificate come alimentari, sottratte, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle comuni forme di espropriazione forzata, se non in relazione a cause privilegiate specificatamente determinate.

È opportuno evidenziare che la norma che consacra il predetto principio deve essere individuata nell'art. 545 dell'attuale codice di rito, il quale appunto sancisce l'impignorabilità dei crediti alimentari, «tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

Il credito azionato dalla Fedele riposa per contro di una ordinanza del presidente del tribunale di Torino resa ai sensi dell'art. 708 del c.p.c., con la quale veniva imposto all'attuale debitore esecutivo l'obbligo di contribuire al mantenimento del proprio coniuge nella misura di L. 450.000 mensile.

È indubbio che il credito al mantenimento è concettualmente distinto dal credito agli elementi come tipizzato dagli artt. 433 e segg. del c.c., dal quale si diversifica sia con riferimento ai presupposti che al contenuto. In dottrina tuttavia taluni autori, ai fini dell'operatività del disposto dell'art. 545 del c.p.c., sopra riprodotto, hanno ritenuto di ricomprendere nel novero dei crediti alimentari anche i crediti per causa di mantenimento.

Invero, le previsioni relative al mantenimento di uno dei due coniugi, eventualmente contenute in un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 15 del c.c. in sede in separazione giudiziale, nella parte in cui impongano un obbligo in tal senso all'altro coniuge, costituiscono null'altro che la determinazione in specie monetaria del *quantum* dell'obbligo imposto in via generalizzata ai due coniugi dall'art. 143 del c.c., di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni dei membri del nucleo familiare. Anzi, sino a quando permane la comunione di vita dei coniugi uniti in matrimonio, e quindi anche il corollario principale di tale comunione, costituito dalla coabitazione, detto obbligo di mantenimento è da riferire ad entrambi, e viene assorbito dell'ancor più generale obbligo di contribuzione, alla stregua dei criteri indicati dalla forma dianzi citata. Certamente, l'obbligo di contribuzione assume in sé una indubbia valenza economica, stante il riferimento alle «sostanze» di ciascun coniuge contenuto nell'art. 143 del c.c., ma, in costanza di comunione familiare, il suo nucleo essenziale non è certamente costituito dal puro obbligo di versare delle somme di denaro agli altri componenti, e di sicuro esso non si esaurisce in tale suo contenuto di natura patrimoniale, bensì involge anche altri aspetti, che possono anche prescindere dall'entità delle predette «sostanze», e che persistono addirittura in assenza di queste ultime.

Allorché viene a mancare, in conseguenza appunto della separazione personale, quella comunione di vita che sino ad un certo momento aveva informato il nucleo familiare costituito con il matrimonio, il dovere di solidarietà, che sino ad un certo punto si estrinsecava nell'obbligo contributivo e che nonostante tutto permane in favore del coniuge non in possesso di adeguati redditi, deve per forza di cose subire un mutamento nel suo atteggiarsi, ed assumere un contenuto di natura prettamente patrimoniale. La determinazione, a vantaggio di uno dei coniugi, della misura «diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento», costituisce null'altro che la cristallizzazione di un *quantum* monetario dell'obbligo, di contribuzione. La relativa quantificazione viene effettuata tenendo presenti i «redditi» del coniuge obbligato e di quello avvantaggiato, e cioè alla stregua dei medesimi criteri di cui all'art. 143, ultimo comma, del c.c., operanti in costanza di comunione familiare.

Può pertanto affermarsi che, stante le finalità che è chiamata ad assolvere e la previsione dello specifico presupposto della mancanza di adeguati redditi propri in capo all'avvantaggiato, la prestazione derivante dall'obbligo di mantenimento è destinata a far fronte a bisogni elementari del soggetto avente diritto, ed in quanto tale assimilabile alle vere e proprie prestazioni alimentari.

Queste ultime, come evidenziato, possono formare oggetto di esecuzione forzata in favore di altri crediti aventi identiche caratteristiche, sia pure nei limiti e con le garanzie previsti dall'art. 545 del c.p.c., il quale affida all'autorità giudiziaria la determinazione della quota in concreto pignorabile. Evidentemente, il legislatore ha ritenuto che le esigenze di salvaguardia del soddisfacimento dei bisogni primari dell'avente diritto agli alimenti possano venire meno allorché si contrapponga una pretesa avente analoga natura.

L'art. 110, del d.P.R. n. 1124/1965 esclude invece che il credito indennitario vantato nei confronti dell'istituto assicuratore possa in alcun modo venire pignorato, ancorché per il soddisfacimento di un credito alimentare. Peraltro, la Corte costituzionale, con la citata pronuncia, non aveva escluso a priori la pignorabilità di tale credito, quantomeno in misura parziale e per il soddisfacimento di altri crediti di particolare natura, purché fossero predeterminati i limiti di quantità e misura dell'eventuale processo espropriativo, limiti che invece vengono fissati dall'art. 545 del c.p.c., sia pure mediante attribuzione al pretore di un potere discrezionale sul punto.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione, appare pertanto ravvisabile una diversa ed ingiustificata disciplina di fattispecie tra loro omogenee e non differenziate sotto l'aspetto sostanziale, in quanto entrambe riconducibili in via generalizzata e non altrimenti discriminabile alla situazione in cui versa da un lato il soggetto in favore del quale è stata riconosciuta la sussistenza di un diritto da attuarsi in sede esecutiva, atte ad ovviare ad un suo stato di bisogno, e dall'altra il soggetto tenuto alla correlativa prestazione, titolare a sua volta di un analogo diritto di credito, sul quale il primo può eventualmente soddisfarsi.

P. Q. M.

Visto l'art. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, concernente l'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede la pignorabilità delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nelle forme e nei limiti di cui all'art. 545, primo comma, del c.p.c., in relazione al soddisfacimento di crediti aventi natura alimentare;

Dispone la sospensione del presente processo esecutivo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 21 agosto 1989

Il pretore: RAPELLI

N. 229

*Ordinanza emessa il 21 agosto 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 marzo 1990)
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Enrico Giuseppina e Rugin Tarcisio*

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Crediti alimentari - Rendite erogate dall'I.N.A.I.L. - Impignorabilità assoluta - Conseguente mancata tutela del diritto (sotto certi aspetti di natura alimentare) al mantenimento del coniuge separato - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri crediti alimentari.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 110, in relazione all'art. 545, primo comma c.p.c.).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

La creditrice procedente Enrico Giuseppina ha indirizzato il processo espropriativo, promosso nelle forme dell'esecuzione forzata presso terzi, nei confronti del credito che il debitore esecutivo Rugin Tarcisio vanta a titolo di indennità assicurativa, verso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1124.

L'art. 110 del citato d.P.R. prevede peraltro l'impignorabilità assoluta del credito in questione, e quindi l'inidoneità del medesimo a formare oggetto di espropriazione forzata, senza porre alcuna distinzione in relazione alla causale del credito che può in ipotesi essere posto a fondamento del processo esecutivo.

Pertanto, il presente processo esecutivo non può allo stato pervenire al suo esito naturale, e cioè culminare nel provvedimento di assegnazione del credito pignorato, così come richiesto dalla parte istante.

La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 1973, n. 55, aveva già avuto modo di prendere in esame la norma predetta, dichiarandone, con riferimento all'art. 38 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui ammettava, come unica eccezione al principio generale, la pignorabilità dei crediti per indennità dovute a causa di infortuni sul lavoro per il recupero delle spese di giustizia al cui pagamento l'infortunato fosse stato condannato in favore dell'istituto assicuratore.

Nel contesto di tale pronuncia la Corte aveva evidenziato una sostanziale assimilabilità delle prestazioni derivanti dal rapporto assicurativo a quelle genericamente qualificate come alimentari, sottratte, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle comuni forme di espropriazione forzata, se non in relazione a cause privilegiate specificatamente determinate.

È opportuno evidenziare che la norma che consacra il predetto principio deve essere individuata nell'art. 545 dell'attuale codice di rito, il quale appunto sancisce l'impignorabilità dei crediti alimentari, «tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto».

Il credito azionato dalla Enrico Fedele riposa per contro di un verbale di separazione redatto in sede di separazione consensuale, successivamente omologata dal tribunale di Torino resa ai sensi dell'art. 711 del c.p.c., nel contesto del quale veniva imposto all'attuale debitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del proprio coniuge e del figlio minore nella misura di L. 450.000 mensili.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 228/1990).

90C0528

N. 232

*Ordinanza emessa il 18 ottobre 1989 dal tribunale di sorveglianza di Milano
nel procedimento di sorveglianza relativo a Ruggeri Roberto*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Aver subito un periodo anche minimo di custodia cautelare - Irrazionalità di tale limite - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili - Incidenza sul principio dell'inviolabilità della libertà personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, e succ. mod.).

(Cost., artt. 3, 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Viste le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà avanzate da Ruggeri Roberto, nato a Colmurano il 1° agosto 1949 ed ivi residente via Aldo Moro n. 8, condannato alla pena di mesi 1 di reclusione con sentenza del pretore di Gallarate in data 21 marzo 1988;

Considerato che l'istante, ritualmente citato, non è comparso all'odierna udienza, ove il p.m. e il difensore hanno concluso come in atti;

OSSERVA

L'istante, condannato alla pena di cui in premessa, si trova attualmente in libertà, avendo ottenuto dalla pretura di Gallarate la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 354/1975, attesa l'ammissibilità dell'istanza di semilibertà.

A giudizio di questo tribunale deve essere prioritariamente esaminata l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, stante il suo minor contenuto afflittivo.

Poiché il Ruggeri, tuttora libero, non risulta aver espiauto neppure un giorno di custodia cautelare, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dovrebbe essere dichiarata inammissibile; *ex* art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975, che prevede testualmente che la misura *de quo* «può essere disposta senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo» (relativo all'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e a prevenire il periodo della commissione di altri reati).

La novella introdotta con la legge 10 ottobre 1986, n. 663, ha opportunamente modificato l'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, introducendo il principio del ripudio della sanzione detentiva allorché l'inizio dell'esecuzione penale avvenga — come spesso accade — a distanza di tempo dal commesso reato.

Può risultare infatti controproducente, ed è comunque desocializzante la risposta in chiave detentiva ad episodi risalenti nel tempo, allorché appaiano mutate le condizioni soggettive del condannato, che può avere in atto, ovvero può avere già compiuto, un processo rieducativo.

In tale ipotesi il legislatore, sostituendo l'osservazione scientifica della personalità con una «osservazione atipica», avente ad oggetto la condotta serbata in libertà dal condannato, ha previsto opportunamente quello che è stato definito un meccanismo privilegiato di accesso alla misura, meccanismo che, lungi dal far venir meno alla stessa i caratteri tipici della *probation* penitenziaria, investe peraltro l'affidamento in prova al servizio sociale di una funzione specifica, quale quella di non sconvolgere la realtà e la condizione di inserimento sociale nella quale vive il condannato al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Non appare comprensibile il limite posto dal legislatore relativo alla necessità di una pregressa custodia cautelare. È ragionevole prevedere che laddove ci sia stata una esecuzione, ne sia impedita la ripetizione, ovviamente ove ricorrano le condizioni oggetto della cosiddetta «osservazione atipica» (condotta serbata in libertà dopo la custodia cautelare). Censurabile invece, la preclusione all'accesso alla misura del condannato che non abbia subito alcuna custodia cautelare se non previa espiazione di almeno un mese di pena, termine minimo per procedere alla osservazione, non si comprende, infatti perché la particolare valenza trattamentale dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione ai casi in cui la definitività della condanna (e pertanto, l'esecuzione della pena) sopraggiunga a distanza di tempo dal commesso reato, debba venir meno nei confronti di soggetti che fin dal momento della commissione mostravano una pericolosità sociale meno spiccata, tanto da non vedersi sottoposti ad alcun provvedimento restrittivo cautelare.

Altrettanto incomprensibile appare la ragione per cui il legislatore abbia previsto l'obbligatorio ingresso in carcere (onde procedere all'osservazione) da parte di coloro che, condannati ad una pena inferiore ai tre anni, non abbiano sofferto custodia cautelare.

L'affidamento in prova al servizio sociale è un trattamento extramurario che mira al raggiungimento di risultati sul piano della rieducazione oltre che su quello della prevenzione della recidiva, tramite lo sganciamento totale del condannato dalla struttura penitenziaria e la parallela sottoposizione a prescrizioni. Sfugge pertanto la *ratio* del necessario ingresso in Istituto del condannato che non abbia sofferto custodia cautelare, modalità che si pone in stridente contrasto con la finalità rieducativa della misura stessa.

Si tratta, infatti, di un passaggio obbligatorio che, seppure finalizzato alla eventuale concessione della misura *de quo* può venire ad interrompere un processo rieducativo in atto o ad incidere su uno già compiuto rappresentando comunque un momento desocializzante per il condannato.

È irragionevole ipotizzare che il legislatore abbia inteso evitare una ulteriore carcerazione a coloro che abbiano già subito custodia cautelare, in quanto l'efficacia ammonitiva della sanzione detentiva ha già operato sul condannato, determinando, in ipotesi, ad un corretto comportamento durante la libertà.

A parte il fatto che così ragionando si considererebbe la pena in funzione esclusivamente specialpreventiva, non potendosi attribuire alcuna finalità rieducativa alla custodia cautelare, quest'ultima finirebbe con il perseguire una delle finalità che sono proprie dell'affidamento in prova al servizio sociale, nella misura in cui il beneficio, anche tramite adeguate prescrizioni, assicura la prevenzione del pericolo della commissione di futuri reati.

Va ancora ricordato che l'art. 47, terzo comma, ord. penit. richiede un periodo minimo di custodia, non specificandone peraltro la durata: è ipotizzabile, pertanto, anche un solo giorno di custodia cautelare.

In tale evenienza, di non escludersi a priori, non si può certo attribuire alcuna efficacia ammonitiva alla carcerazione presofferta, né si può ragionevolmente attribuire a quest'ultima una anche minima valenza trattamentale.

La norma in questione non specifica neppure quanto tempo debba intercorrere tra la custodia cautelare sofferta e l'eventuale ammissione alla misura *de quo*, dimodoché, se la condanna è passata in giudicato in tempi brevi, il comportamento oggetto del giudizio di cui all'art. 47, terzo comma, o.p., può essere anche molto limitato nel tempo e, pertanto, molto poco significativo. L'art. 47, terzo comma, ord. penit. neppure richiede un giudizio positivo sulla condotta tenuta durante la custodia cautelare: se tale lacuna può essere colmata tenendo conto che il giudizio sulla rieducazione deve essere globale, è anche vero che in materia di libertà personale è opportuno che siano sempre indicati con precisione gli elementi e gli eventuali parametri su cui deve basarsi la valutazione giudiziale.

Pare pertanto a questo collegio che l'art. 47, terzo comma, ord. penit. sia sospetto di illegittimità costituzionale sotto diversi profili.

Quanto all'art. 3 della Costituzione, esso appare violato in quanto due situazioni simili (in relazione ad entrambe, infatti, l'affidamento in prova al servizio sociale si configura come strumento diretto ad evitare l'impatto con il carcere a soggetti che hanno mutato atteggiamenti e condotte di vita rispetto al momento della commissione del fatto) vengono sottoposte a trattamenti differenziati sulla base di un criterio discriminante, quale la pregressa custodia cautelare, che non è di per sé rilevante ai fini della valutazione che spetta al tribunale di sorveglianza in ordine alla prognosi favorevole circa la rieducazione e la prevenzione della recidiva. Non può ritenersi sufficiente a superare l'iniquità della distinzione la previsione, di cui all'art. 50, primo e quarto comma, ord. penit., della possibilità di richiesta da parte di soggetti non legittimati ad avanzare istanza ai sensi dell'art. 47, terzo comma, ord. penit. di ammissione al regime di semilibertà.

Tale possibilità è infatti limitata ai casi in cui siano da espiare la pena dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi, e riguarda una misura, la semilibertà, che comporta purtuttavia l'assegnazione del condannato a sezioni di istituti di pena per trascorrervi le ore notturne.

La violazione dell'art. 13 della Costituzione appare già grave nell'attuale sistema, e ancora di più lo sarà alla luce del nuovo codice di procedura penale, che ha previsto un sistema articolato di misure coercitive (capo secondo e terzo, titolo primo, libro quarto) proponendo altresì un uso graduale del potere coercitivo (art. 275). L'art. 284, come è noto, prevede la misura degli arresti domiciliari (che ricalca quella prevista dal codice vigente) e al quinto comma dispone che «l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare». Non così può considerarsi l'imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora prevista dell'art. 283, rafforzata dalla prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno (quarto comma). Il contributo afflittivo di tale misura è indiscutibile, ed è irrazionale ritenere che il soggetto sottoposto a quest'ultima «più blanda forma di arresti domiciliari», in quanto non sottoposto a custodia cautelare, non potrà vedersi affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47, terzo comma, ord. penit.

Infine, anche l'art. 27 della Costituzione appare violato, in quanto non si può attribuire alcuna finalità rieducativa ad una pena detentiva che vada espiata in carcere per il tempo necessario allo svolgimento dell'osservazione scientifica della personalità, pena detentiva che, viceversa, viene convertita a coloro che hanno sofferto custodia cautelare. Ma nemmeno si può attribuire alcuna finalità alla custodia cautelare, come invece fa il legislatore consentendo che ciò legittimi unitamente ad una buona condotta in libertà, l'accesso «privilegiato» alla misura.

Apparendo pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, ord. penit., si impone, essendo indubbia la rilevanza della stessa ai fini della decisione del procedimento, la rimessione di ufficio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria di notificare la presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al procuratore generale, alla Corte di Cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Milano, addì 18 ottobre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0529

N. 233

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1990)
dal tribunale di sorveglianza di Milano nel procedimento di sorveglianza relativo a De Falco Dora*

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati a pena detentiva non superiore a tre anni - Condizione - Aver subito un periodo anche minimo di custodia cautelare - Irrazionalità di tale limite - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni simili - Incidenza sul principio dell'inviolabilità della libertà personale e su quello dello scopo rieducativo della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, terzo comma, e succ. mod.).

(Cost., artt. 3, 13 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Viste le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzate da De Falco Dora, nata il 14 maggio 1931 a Napoli, residente e Seregno, condannata alla pena di anni due di reclusione con sentenza 5 marzo 1987 della corte d'appello di Milano; considerato che l'istante, ritualmente citata, è comparsa all'odierna udienza, ove il p.m. e il difensore hanno concluso come in atti.

OSSERVA

L'istante, condannata alla pena di cui in premessa, si trova attualmente in libertà avendo ottenuto dalla procura della Repubblica di Milano la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge n. 354/1975, attesa l'ammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare.

A giudizio di questo tribunale deve essere prioritariamente esaminata la istanza di affidamento in prova al servizio sociale, stante il suo minor contenuto afflittivo, tale da non comportare la detenzione della condannata.

Poiché la De Falco, tuttora libera, non risulta aver espiato neppure un giorno di custodia cautelare, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ex art. 47, terzo comma n. 354/1975, che prevede testualmente che la misura *de qua* «può essere disposta senza procedere all'osservazione in Istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma secondo» (relativo all'idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e a prevenire il pericolo della commissione di altri reati).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 232/1990).

90C0530

N. 234

Ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Esposito Raffaele

Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento di competenza presso l'ufficio giudiziario della sede di corte d'appello più vicina - Possibilità di competenza reciproca per procedimenti penali concernenti magistrati - Conseguente possibile pregiudizio dell'indipendenza di giudizio - Violazione del principio di eguaglianza ed imparzialità - Lesione del diritto di difesa.

(Art. 41-bis c.p.p. abrogato; art. 11 c.p.p. 1988).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A seguito della udienza preliminare tenuta in data odierna per il procedimento a carico di Esposito Raffaele nato a Torre Annunziata il 20 dicembre 1947 imputato «del reato p. e p. dagli artt. 368 e 81, primo comma, del c.p. perché, con dichiarazioni rese al g.i. del tribunale di Napoli, accusava falsamente sapendoli innocenti i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli Lancuba, Miller e Iervolino, i quali avevano proceduto al suo interrogatorio il 9 ottobre 1984, del delitto di falso ideologico in atto pubblico ed in particolare di aver verbalizzato alcune dichiarazioni da lui non rese. In Napoli il 17 aprile 1985», il giudice per le indagini preliminari sottoscritto ha emesso la seguente ordinanza sollevando di ufficio eccezione di incostituzionalità;

Visti gli artt. 41-bis del c.p.p. abrogato e 11 del c.p.p. regolanti la materia della competenza in procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato (vecchio codice), imputato o persona offesa, o infine danneggiato (nuovo codice);

Considerato che la *ratio* della norma va individuata nella necessità di eliminare situazioni che possano influire sulla imparzialità del giudice e sulla sua serenità di giudizio e ancor più situazioni in cui possano agevolmente sollevarsi sospetti di parzialità e quindi sospetti sul corretto esercizio della giurisdizione (l'esigenza è stata ritenuta così rilevante dal nuovo codice che si è allargato l'ambito di operatività dell'eccezione facendosi espresso riferimento anche alla figura del danneggiato del reato — prima esclusa dalla prevalente giurisprudenza — e alla dizione «competenza di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto in cui il magistrato esercita le funzioni» al posto di quella, più restrittiva, prima prevista dall'art. 41-8 3bis «dell'ufficio giudiziario in cui ...»);

Ritenuto altresì che non è estraneo a detta previsione normativa il timore che il cittadino che assuma un qualsiasi ruolo processuale in detti procedimenti possa essere direttamente o indirettamente condizionato, nell'apprestare la propria difesa, dalla considerazione di agire contro gli interessi di persona che — per altri versi — è il suo giudice naturale precostituito per legge;

Ritenuto che infine non irrilevante appare — nei detti casi — l'eliminazione del sospetto che il magistrato coinvolto possa apparire all'opinione pubblica come vincente o perdente, non in relazione alla sua effettiva situazione di diritto, ma perché giudicato da colleghi del proprio ufficio o distretto, il che innegabilmente lede altresì il diritto di ogni cittadino, e tra essi anche dei magistrati, di vedersi giudicati da giudici che non possano esser sospetti di parzialità o di condizionamento (e ciò naturalmente deve dirsi anche per il cittadino parte offesa o danneggiato da reati commessi dai magistrati);

Verificato che esso art. 41-bis e esso art. 11 citati, nella loro concreta applicazione determinano, come nel caso di specie, situazioni di «reciprocità» (nel senso che gli uffici del distretto di Salerno sono competenti per i magistrati addetti agli uffici del distretto di Napoli e viceversa) che non solo ledono, sia pure in via indiretta, tutti gli interessi prima elencati e già ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore, ma che creano altresì ulteriore situazione patologica, quale la reciprocità, certamente rilevante per la lesione degli interessi tutelati dalla norma, che appaiono in detti casi vulnerati addirittura in maniera ancor più palese (la sola appartenenza del magistrato al distretto comporta la eccezione alla normale competenza territoriale, mentre l'essere il magistrato giudice di magistrati addetti all'ufficio dell'altro distretto, a loro volta giudici naturali precostituiti per lo stesso magistrato giudicante, non determina alcuna conseguenza ulteriore sul piano della competenza, pur essendo evidente qui una diretta interscambiabilità di funzioni tra i magistrati dei due uffici — addirittura eclatante nel caso di uffici impersonali addetti all'esercizio dell'azione penale —, sicuramente lesiva dei valori posti a base delle norme in esame);

Ritenuto che tale situazione può provocare violazione del diritto di uguaglianza *ex art. 3*, primo comma, della Costituzione, nonché del diritto di difesa *ex art. 24*, secondo comma, della Costituzione, non prevedendo la norma ulteriori criteri di determinazione della competenza territoriale nei citati casi di reciprocità, pur avendo peraltro la stessa norma previsto criteri suppletivi per situazioni di analoga rilevanza derivanti dall'applicazione concreta della deroga alla normale competenza territoriale (v. ultima parte primo comma dei due articoli del codice);

Ritenuta infine la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente procedimento, dovendosi valutare la legittimità degli atti emessi sotto il regime del codice abrogato (41-bis del c.p.p.) nonché la legittimità degli atti a compiersi sotto il regime del nuovo codice di procedura penale (art. 11 del c.p.p.);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa la questione della legittimità costituzionale degli artt. 41-bis del c.p.p. abrogato e 11 del nuovo c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, della Costituzione e 24, secondo comma, della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m. presso il tribunale di Salerno, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale.

Salerno, addì 22 gennaio 1990

Il giudice per le indagini preliminari: FRASSO

90C0531

N. 235

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1990 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mallia Salvatore*

Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda civile, pur in presenza di costituzione di parte civile - Prevista inefficacia della sentenza penale nei giudizi civili e amministrativi - Conseguente limitazione, sotto tale aspetto, della normale competenza del giudice penale e quindi della tutela giudiziaria, pur concretamente azionata - Riconoscimento di benefici *quoad poenam* per l'imputato a scapito della parte civile - Disparità di trattamento rispetto al rito abbreviato, nonché tra imputati dello stesso reato a seconda che si avvalgano o meno dell'istituto *de quo*.

(C.P.P. 1988, artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Mallia Salvatore;

Vista la richiesta congiunta dell'imputato e del p.m. *ex art. 444* del c.p.p.;

Rilevata — su eccezione del difensore della p.c. e sentiti il p.m. e il difensore dell'imputato — la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del c.p.p. appr. con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, in relazione agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, laddove le norme in esame prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che, anche quando sia stata pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi;

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

O S S E R V A

Le norme di cui agli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del c.p.p. sopracitate appaiono in palese contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione che assicura ad ogni cittadino la tutela giudiziaria dei propri diritti e interessi legittimi in quanto importano una ingiustificata limitazione di tale precetto per i motivi di cui appresso.

Gli artt. 74 e segg. del c.p.p. (appr. con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) consentono infatti alla persona offesa dal reato di esercitare nel processo penale l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno configurandosi, pertanto, tali norme processuali, come espressione primaria della citata norma costituzionale.

Al promovimento dell'azione civile nel processo penale conseguono rilevanti effetti giuridici e sostanziali, quanto alla sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr. artt. 538, 539 e 540 del d.P.R. n. 447/1988) che sarebbero esclusi dall'omessa pronuncia del giudice penale sulla domanda azionata dalla parte civile, nel caso di giudizio conseguente alla richiesta formulata dall'imputato ex art. 444, secondo comma, del nuovo c.p.p.

La limitazione prevista dal suddetto articolo (laddove prevede che il giudice non decida sulla domanda della parte civile nel giudizio conseguente la richiesta di cui all'art. 444 del c.p.p.) e quella di cui all'art. 445 del nuovo c.p.p. (laddove prevede che la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi) vanificherebbero non solo la tutela giudiziaria riconosciuta alla persona offesa dal reato nel giudizio penale ma anche gli effetti rilevanti da tale costituzione derivanti, e ascrivibili ad una previsione legislativa di maggior favore per il danneggiato, già previsti sotto la vigenza del vecchio c.p.p. e reiterati con l'entrata in vigore del nuovo, identificabili nella possibilità per il giudice penale di liquidare integralmente il danno subito dalla parte civile, di accordare a quest'ultima una provvisoria (i cui presupposti di liquidazione sono ancorati a presupposti meno rigidi di quelli previsti per il giudizio civile all'art. 24 della legge n. 990/1969 per i danni derivanti da sinistro stradale come nel caso in specie) e di dichiarare provvisoriamente esecutivi i capi civili della sentenza.

La normativa esaminata appare viepiù in contrasto con la garanzia costituzionale di cui all'art. 24 se si procede ad un esame comparativo dei titoli primo e secondo del libro sesto del nuovo c.p.p. recante la disciplina dei «procedimenti speciali» ed in particolare del giudizio di cui agli artt. 438 e segg. e 444 e segg. del c.p.p.: infatti mentre nel giudizio abbreviato, nel quale le parti operano esclusivamente una scelta sul «rito» da adottare è consentito al giudice di pronunciare sentenza sulla domanda formulata dalla parte civile, tale potere-dovere è sottratto al giudice penale nel giudizio di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., nel quale pur essendo previsto come presupposto l'accordo delle parti sul merito dell'imputazione, o in altri termini sul riconoscimento di responsabilità dell'imputato con conseguente inflizione della pena allo stesso (tale interpretazione è suffragata dal disposto di cui all'art. 445, primo comma, u.p. del nuovo c.p.p. laddove si prevede espressamente che la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna e dalla *ratio* premiale della diminuzione della pena inscindibilmente connessa al riconoscimento di responsabilità dell'imputato) non è, senza alcuna apparente obiettiva giustificazione, consentito al giudice di trarre anche le conseguenze civili di tale riconoscimento di responsabilità con evidente e palese limitazione della tutela giudiziaria in astratto accordata alla parte civile e da quest'ultima concretamente azionata con la costituzione nel processo penale.

La normativa in oggetto, inoltre, appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 25 della Costituzione che assicura la tutela dei diritti da parte del giudice naturale precostituito per legge.

Infatti l'opzione per il rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta impedisce al giudice adito, nel caso di costituzione di parte civile, di prendere in esame le istanze formulate da quest'ultima, così sottraendo all'autorità giudiziaria penale competente ai sensi dell'art. 74 del c.p.p. (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) — in ordine ai diritti fatti valere in quella sede dai soggetti danneggiati dal reato — ogni decisione di carattere restitutorio o risarcitorio devoluti alla sua cognizione.

Anche se ontologicamente preventivo quale accertamento di conformità, da ultimo, a completamento, si ravvisa un contrasto costituzionale fra le norme in oggetto — limitatrici dell'azione civile nel processo penale — con l'art. 3 della Carta costituzionale.

Non sfugge l'orientamento espresso costantemente dalla Corte per cui non è ipotizzabile una violazione della norma costituzionale in esame laddove, a parità di obiettive condizioni, sono riservati eguali trattamenti né, d'altro canto, la previsione normativa di cui all'art. 28 della legge n. 87/1953, per cui sono sottratti al controllo di legittimità valutazioni di natura politica.

Nella norma in esame non sono positivamente rinvenibili né l'una né l'altra condizione.

Invero, se appartiene alla valutazione politica del legislatore ordinario l'approntare un istituto di carattere processuale quale quello delineato dagli artt. 444 e segg. del c.p.p., ove a fronte di una definizione processualmente celere e istantaneamente definitiva della causa penale l'imputato si vede riconoscere ed applicare notevoli benefici sostanziali *quoad penam*, pur tuttavia l'estensione di benefici processuali del tutto a scapito della parte civile, come sopra evidenziato, non appare rientrare nell'esercizio di un siffatto potere politico, ma, al contrario, si appalesa in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza tra cittadini.

In forza di tale principio non sembra confortata da alcuna plausibile e giustificabile scelta la discriminazione sostanziale operata a carico di chi è stato leso nei propri interessi civili da un reato la cui previsione sanzionatoria edittale (pena contenuta nei due anni di reclusione) consente all'imputato di far ricorso all'istituto dell'applicazione su richiesta della pena, rispetto a chi è stato leso da un reato che non può essere definito ai sensi degli articoli in esame e, pertanto, può esplicitare immediatamente nel processo penale la propria azione civile, con tutti gli innegabili benefici e vantaggi inscindibilmente insiti a tale scelta. Eguale discriminazione ingiustificata è ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fronte di un identico reato, un imputato si avvalga dell'istituto in oggetto, con esclusione della parte civile, difformemente da un altro imputato che definisce la causa penale in via ordinaria.

L'astratta valutazione di gravità dei reati, posta a fondamento dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, prescinde da ogni valutazione positiva del legislatore in ordine alle conseguenze civili dello stesso reato.

Pertanto a parità di condizioni, ossia soggetti egualmente lesi dalla commissione di un reato, il legislatore penale ha configurato un sistema discriminatorio, escludendo di fatto — per una categoria di parti offese — il ricorso a rimedi giudiziari più celeri quali la costituzione di parte civile: a tale ultimo proposto basti considerare l'efficacia probatoria nei processi civili, delle questioni attinenti agli accertamenti di fatto già operanti dal giudice penale, previsione questa contenuta nel previgente c.p.p. e confermata dall'art. 651 del nuovo c.p.p.

Ritenuta infine la rilevanza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale per la definizione del presente procedimento, atteso che alla stregua delle pregresse argomentazioni, l'emandata sentenza non potrebbe avere ad oggetto le statuizioni civili reative alla domanda formulata dalla parte civile costituita.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Dispone che questa ordinanza sia notificata al signor Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata, a cura del cancelliere, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: (firma illeggibile)

90C0532

N. 236

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, Palermo sul ricorso proposto dal questore di Ragusa ed altro contro Pampallona Giacomo

Impiego pubblico - Agenti di P.S. - Destituzione automatica in seguito a condanna penale che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici - Ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della legge n. 668/1986 abrogativa di detta norma - Ingiustificato diverso trattamento di situazioni identiche - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 971/1988.

(D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, art. 8, lett. b).

(Cost., art. 3).

IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso in appello n. 60/1988 proposto dal questore di Ragusa *pro-tempore* e il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 sono per legge domiciliati, contro Pampallona Giacomo rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Vespo e Umberto Speciale ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Sciuti, 91/L, presso lo studio del secondo, per l'annullamento della sentenza del t.a.r. per la Sicilia, 1ª sezione staccata di Catania, n. 1407/1987 avente per oggetto destituzione di diritto dall'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avvocati G. Vespo e U. Speciale per Pampallona Giacomo;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 ottobre 1989 la relazione del consigliere Salvatore Giacchetti e uditi, altresì, l'avvocatura dello Stato per il questore di Ragusa e per il Ministero dell'interno e l'avv. G. Vespo per Pampallona Giacomo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il sig. Giacomo Pampallona, agente della Polizia di Stato, impugnava dinanzi al T.A.R.S.:

1) il decreto n. 800/23239 del 29 gennaio 1985, col quale il capo della Polizia ne disponeva la destituzione di diritto — a norma dell'art. 8, primo comma, lett. *b*), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 — a seguito di condanna penale, passata in giudicato, che comportava l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno;

2) il verbale in data 1° febbraio 1985, col quale la questura di Catania gli comunicava il suddetto provvedimento.

Il t.a.r., sezione staccata di Catania, con sentenza 21 novembre 1987, n. 1407:

a) rilevava che il suddetto art. 8, che prevedeva la destituzione di diritto nel caso di condanna importante l'interdizione «anche temporanea» dai pubblici uffici, era stato modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che prevede detta destituzione nel caso di condanna importante «la interdizione perpetua» dagli uffici stessi;

b) riteneva la nuova normativa retroattivamente applicabile ai provvedimenti di destituzione ancora *sub iudice*, ai sensi dell'art. 2 del cod. pen., dell'art. 12, secondo comma, delle disp. prel. del cod. civ., e dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

c) riteneva pertanto di dover rilevare il vizio di invalidità sopravvenuta dei provvedimenti impugnati; e ciò d'ufficio, in quanto tale profilo — non contenuto, ovviamente, nel ricorso introduttivo — non era stato formulato in un motivo aggiunto ma in una semplice memoria non notificata;

d) accoglieva pertanto il ricorso per l'esclusiva considerazione *sub c*), dichiarando assorbiti i motivi proposti con l'atto introduttivo.

La sentenza è stata appellata dall'amministrazione, per i seguenti motivi:

1) Le doglianze dedotte con il ricorso introduttivo sarebbero totalmente infondate.

2) La sentenza avrebbe accolto un motivo che non era stato dedotto, e che comunque era infondato, in quanto il principio di retroattività della norma più favorevole, posto dal t.a.r. a fondamento della sua decisione, si riferirebbe alle sole norme incriminatrici penali e non troverebbe quindi applicazione in materia amministrativa.

Il Pampallona si è costituito in appello, contestando puntualmente le censure dell'appellante.

DIRITTO

1. — Deduce in primo luogo l'amministrazione appellante che i motivi di eccesso di potere dedotti dal Pampallona con il ricorso introduttivo sarebbero totalmente infondati.

Al riguardo osserva il collegio che il primo giudice ha ritenuto di dover rilevare d'ufficio il vizio di invalidità sopravvenuta del provvedimento di destituzione irrogato il 21 gennaio 1985, in quanto la norma in base alla quale era stato adottato (l'art. 8, primo comma, lett. *b*), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) era stata modificata nelle more del giudizio dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che non consentiva più l'adozione del provvedimento stesso; ed ha accolto il ricorso esclusivamente per tale considerazione, dichiarando assorbiti tutti i motivi originariamente proposti dal Pampallona.

Ora poiché l'assorbimento dei motivi equivale — sotto il profilo processuale — alla loro reiezione, l'appellante non ha alcun interesse a contestare in questa sede i motivi stessi.

La doglianza va quindi dichiarata inammissibile.

2. — Ai fini dell'esame della seconda censura va premesso che il Pampallona, agente della Polizia di Stato, avendo riportato la condanna ad un mese di reclusione con interdizione per un anno dai pubblici uffici, era stato destituito di diritto a norma del citato art. 8, che all'epoca prevedeva la destituzione di diritto «per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici».

Nelle more del giudizio proposto per l'annullamento della destituzione è intervenuta la legge n. 668/1986, che ha sostituito la sopra riportata locuzione dell'art. 8 con la seguente: «per condanna, passata in giudicato, che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Sulla base di tale sopravvenienza normativa il t.a.r., come si è detto, ha rilevato d'ufficio il vizio di invalidità sopravvenuta, accogliendo il ricorso esclusivamente sotto tale profilo; ed ha fondato la propria statuizione sulle seguenti considerazioni:

a) il principio di retroattività della norma penale più favorevole, sancito dall'art. 2 del cod. pen., sarebbe estensibile anche agli illeciti amministrativi e alle relative sanzioni;

b) il conseguente vizio di invalidità sopravvenuta del provvedimento impugnato sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice anche in mancanza di uno specifico motivo aggiunto di ricorso (nella fattispecie la circostanza era stata dedotta con una semplice memoria non notificata); e ciò nell'interesse generale di consentire l'applicazione retroattiva della legge più favorevole;

c) la cennata rilevanza d'ufficio dell'invalidità sopravvenuta del provvedimento impugnato sarebbe sostanzialmente analoga alla rilevanza d'ufficio della sopravvenuta — e retroattiva — dichiarazione di incostituzionalità di una legge.

Di tale statuizione si duole l'amministrazione appellante, rilevando che la sentenza sarebbe viziata da extrapetizione, per avere accolto un motivo che non era stato dedotto, e sarebbe comunque erronea, in quanto il principio di retroattività della norma più favorevole si riferirebbe soltanto alle norme incriminatrici penali e non troverebbe quindi applicazione in materia amministrativa.

Vengono pertanto prospettate al collegio le seguenti questioni:

- a) se sia ammissibile che il giudice amministrativo rilevi (*recte*: formuli) d'ufficio un motivo di ricorso;
- b) se sia — in astratto — ammissibile il vizio di invalidità sopravvenuta;
- c) nell'affermativa, se tale vizio sia fondato nel caso in esame.

3. — La prima questione, relativa all'ammissibilità che il giudice amministrativo formuli d'ufficio un motivo di ricorso, va definita in senso negativo.

È infatti regola fondamentale del diritto processuale (amministrativo, civile e penale) il principio della domanda, in base al quale il giudice, salvo specifiche espresse eccezioni (ad esempio, il processo contabile), non può attivarsi se non venga espressamente richiesto da un altro soggetto dell'ordinamento.

Questo principio opera con particolare rigore nel processo amministrativo, atteso il suo carattere di processo non inquisitorio (in cui il giudice ha potere di disposizione dell'oggetto di esso) ma accusatorio (o di parti); un processo da ricorso in cui il giudice può agire solo su domanda di parte (*ne procedat iudex ex officio*) e nei limiti della domanda stessa (*ne eat iudex ultra vel extra petita partium*: v. art. 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642). Le ragioni di fondo di tale principio sono evidenti: da una parte l'esigenza di garantire l'imparzialità del giudice, dall'altra l'esigenza di garantire la tutela giurisdizionale della parte interessata (che potrebbe, altrimenti, essere esposta al rischio di una soccombenza determinata da illegittimità non formalmente contestate, ed in ordine alle quali pertanto non aveva potuto produrre adeguate controdeduzioni). L'unica attività d'ufficio che il giudice amministrativo può compiere riguarda il controllo dell'esistenza dei prescritti presupposti di ammissibilità o di ricevibilità del ricorso; ma tale deroga è giustificata dalla preminente esigenza che lo strumento processuale venga utilizzato per le finalità e nei limiti ad esso attribuiti dall'ordinamento, e risulti così effettivamente un mezzo per assicurare la giustizia nell'amministrazione ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Ora in un tale contesto il cennato motivo di invalidità sopravvenuta (l'unico accolto), che il t.a.r. ha dichiaratamente rilevato d'ufficio, non può non essere riconosciuto inficiato da extrapetizione.

Né a diversa conclusione può indurre l'addotta analogia con la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una legge, di cui il giudice è tenuto a prendere atto anche d'ufficio. Infatti in base al principio *iura novit curia* il giudice è tenuto d'ufficio a conoscere e ad applicare l'ordinamento nella sua realtà effettuale, e quale eventualmente modificato da sentenze della Corte costituzionale; ma ciò non comporta anche che il giudice possa statuire sulla legittimità del provvedimento impugnato direttamente sulla base dell'ordinamento, e cioè prescindendo dal filtro dei motivi dedotti dal ricorrente.

Vero è che in caso di analogo ricorso, proposto anch'esso prima dell'entrata in vigore della legge n. 668/1986, la sezione quarta del Consiglio di Stato, con sentenza 6 marzo 1989, n. 150, ha ritenuto che la denuncia di incostituzionalità dell'originario disposto dell'art. 8, ritualmente formulata nel ricorso introduttivo, potesse essere qualificata dal giudice (anche) come censura di (futura) invalidità del provvedimento adottato in base al disposto stesso, invalidità derivante dalla sopravvenuta legge n. 668/1986, che avrebbe operato con efficacia retroattiva sulle situazioni pregresse.

Peraltro questo consiglio, pur rendendosi conto della semplificazione pratica e dell'economia di giudizi derivante da tale soluzione (in quanto l'altra alternativa, e cioè di rimettere la questione alla Corte costituzionale conduce ad una soluzione che, come si rileverà al successivo n. 4, appare scontata), non ritiene di condividere il suindicato orientamento in quanto l'interesse sopravvenuto, di cui questo consiglio ha riconosciuto la piena tutelabilità (sentenza 26 febbraio 1987, n. 61), è azionabile esclusivamente con i normali strumenti processuali; e quindi nel caso in esame avrebbe dovuto esser fatto valere mediante appositi motivi aggiunti, non sembrando che possa essere utilmente dedotta una censura che faccia riferimento ad un evento futuro e incerto, e difetti quindi dei requisiti sia della certezza che dell'attualità della lesione.

La sentenza impugnata va pertanto riformata, prescindendo dall'esame delle altre due questioni indicate *sub* 2, che restano logicamente assorbite.

4. — Va quindi esaminata la censura (dedotta nel ricorso introduttivo, dichiarata assorbita dal t.a.r., e riproposta dal resistente in questa sede) di illegittimità costituzionale dell'originario disposto del citato art. 8, lett. *b*).

La questione non è manifestamente infondata. La Corte costituzionale, con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni (l'art. 85, lett. *a*), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; l'art. 247 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383; l'art. 66, lett. *a*), del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229; l'art. 1, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157; l'art. 57, lett. *a*), del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; l'art. 8, lett. *a*), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737) che prevedevano ipotesi di destituzione *ex lege* collegate a determinate condanne penali o a determinate pene accessorie; e ciò per la considerazione che l'ordinamento si evolve verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un adeguato rapporto di congruità con il caso concreto, con conseguente irragionevolezza di sanzioni disciplinari automaticamente collegate alla condanna per determinati fatti e quindi irrogate senza alcuna preventiva valutazione dell'adeguatezza della sanzione. In tale contesto anche la norma dell'art. 8, lett. *b*), appare in insanabile contrasto con l'orientamento indicato dalla Corte, e va pertanto sottoposta al suo sindacato di costituzionalità.

La questione è anche rilevante ai fini del decidere. Infatti la declaratoria di incostituzionalità della norma condurrebbe al riconoscimento del vizio (originario) di legittimità del provvedimento impugnato e quindi al riconoscimento della fondatezza del ricorso di primo grado, con conseguente reiezione dell'appello, mentre in caso contrario il giudizio si concluderebbe con un risultato opposto.

Occorre pertanto rimettere la questione alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza da esso discendente, la questione di costituzionalità dell'art. 8, lett. b), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, per la parte in cui prevedeva ipotesi di destituzione di diritto a seguito di condanna penale che comportasse l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; e per l'effetto;

Sospende il giudizio;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Manda alla segreteria di compiere i relativi adempimenti.

Così deciso in Palermo l'11 ottobre 1989 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di consiglio.

Il presidente: SCARCELLA

N. 237

*Ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Rebuscini Giuseppe ed altro*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilità da parte del giudice - Conseguente inapplicabilità della diminuzione ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Lesione del principio della soggezione del giudice alla sola legge - Limitazione ad opera di una parte (p.m.) del potere decisorio dell'organo giudicante non solo in ordine al rito, ma anche in relazione alla misura della pena - Violazione del diritto di difesa dell'imputato.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.p.p. 1988, art. 438).

(Cost., artt. 3, 24, 101 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sull'eccezione di incostituzionalità degli artt. 247 del d.lgs. n. 271/1989 e 438 del c.p.p. 1988 avanzata dalla difesa di Rebuscini Giuseppe e Dantone in relazione agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione;

O S S E R V A

Gli imputati Rebuscini e Dantone hanno fatto richiesta all'odierna udienza di rito abbreviato sul presupposto della decidibilità allo stato degli atti della loro posizione;

Il p.m. ha peraltro negato il suo consenso;

Il regime di cui agli artt. 247 del d.lgs. n. 271/1989 e 438 del c.p.p. subordina l'adozione del rito abbreviato su richiesta dell'imputato al consenso del p.m.; dal dissenso oggi espresso dal rappresentante dell'accusa discende la rilevanza della questione che di seguito si espone, ai fini del presente giudizio che può essere deciso con riferimento alla posizione di Rebuscini e Dantone, allo stato degli atti; la questione sollevata deve ritenersi non manifestamente infondata posto che la mancanza del consenso del p.m. incide, oltre che sulla scelta del rito, anche sulla misura della pena da infliggere in caso di condanna dell'imputato; l'art. 101, secondo comma, della Costituzione stabilisce che «i Giudici sono soggetti soltanto alla legge» sicché la determinazione della pena non può essere condizionata dall'espressione di volontà di alcuno, tanto meno di una parte processuale quale è il p.m.; quello in esame è l'unico caso in tutto il diritto penale processuale e sostanziale in cui la determinazione della pena è condizionata dall'espressione di volontà di una parte (invero la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p., in assenza del consenso del p.m., produce un diverso iter processuale, ma non influenza la determinazione della pena stessa, poiché il giudice, in sede di decisione, può valutare se il dissenso del p.m. sia o meno giustificato e conseguentemente, può applicare la pena richiesta dall'imputato);

Il sistema sopra delineato sottraendo in modo definitivo alla valutazione del giudice la richiesta dell'imputato in caso di dissenso del p.m. viola altresì il diritto di difesa dell'imputato che l'art. 24 della Costituzione assicura in ogni stato e grado del procedimento;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1983, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso nei confronti di Rebuscini Giuseppe e Dantone Salvatore;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

Milano, addì 19 gennaio 1990.

Il Presidente: SCHIAFFINO

I giudici: (firme illeggibili)

N. 238

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1990)
dal pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Cesaroni Giuseppe ed I.N.A.I.L.*

Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità - Soglia minima di inabilità indennizzabile - Possibilità di liquidare la rendita sulla base di più infortuni ciascuno di per sé non indennizzabile, quando gli infortuni si siano verificati tutti nell'ambito della stessa attività - Esclusione nel caso in cui le attività protette siano diverse (es.: industria ed agricoltura) - Ingiustificata disparità di trattamento tra gli assicurati - Carenza di tutela assicurativa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 80, 132 e 212).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

IL PRETORE

Considerato che il ricorrente, già titolare di rendite I.N.A.I.L. per malattia professionale (ipoacusia) del settore industriale, ha riportato, in data 4 luglio 1986, un infortunio mentre svolgeva la propria attività di coltivatore diretto, infortunio dal quale (come è stato confermato dalla c.t.u. sono residuati postumi permanenti che determinano una inabilità pari al 5%;

Rilevato che, in conformità con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (ribadita recentemente dalla sentenza 13 marzo 1989, n. 1387) in caso di invalidità conseguenti ad eventi riconducibili a gestioni diverse, industriale ed agricola, non può procedersi alla costituzione di una unica rendita ex art. 80 del t.u. n. 1124/1965 «ostandovi il diverso regime finanziario della gestione, industriale ed agricola, dovuto alla sostanziale diversità di regolamentazione della contribuzione assicurativa correlativa» (così: Cass. 11 gennaio 1988 n. 73, in Riv. inf. mal. prof. 1988, II, 161; nello stesso senso: Cass. 9 gennaio 1987, n. 89 e Cass. 27 febbraio 1975, n. 787);

Osservato che tali principi, pur se affermati in relazione all'ipotesi di due infortuni valgono necessariamente anche rispetto al caso di concomitanza di infortunio e malattia professionale appartenenti a gestioni diverse (cfr. art. 132 del t.u.);

Ritenuto che il combinato disposto degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, appare in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevede la possibilità di cumulo delle inabilità derivanti da un infortunio e una malattia professionale appartenenti a gestioni diverse, al fine della costituzione di un'unica rendita, neppure nel caso in cui il grado di riduzione della attitudine al lavoro derivante da uno degli eventi (o da entrambi) non raggiunga il minimo indennizzabile.

In proposito va osservato che, in base alle norme suddette, se né l'inabilità conseguente all'infortunio, né quella conseguente alla malattia professionale raggiungono il minimo indennizzabile (pari all'11%) l'assicurato rimane completamente privo di assistenza anche ove il danno complessivo superi la soglia del 10% oltre la quale, per valutazione dello stesso legislatore, sorge una situazione di bisogno che richiede adeguata tutela.

Una simile conseguenza appare al pretore, innanzitutto in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione. Tale norma, infatti, assegna all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali la funzione di eliminare quelle situazioni di bisogno che impediscono l'effettivo e pieno godimento dei diritti civili e politici e che, per essere stata causata dall'attività lavorativa svolta, meritano un intervento più intenso proprio perché il soggetto si è venuto a trovare in quelle condizioni per aver contribuito, tramite il proprio lavoro, al benessere di tutta la collettività.

Ora, una simile funzione rimane gravemente compromessa nei confronti di chi, come il ricorrente, godendo già di prestazione previdenziale per una inabilità causata dal lavoro, subisca un'ulteriore lesione, sempre a causa della propria attività, che però, rientrando in una diversa gestione I.N.A.I.L. e non raggiungendo il grado minimo di indennizzabilità, non gli dà diritto ad un aumento della prestazione.

Invero, in un simile caso la situazione di bisogno del lavoratore si aggrava, ma il grado di tutela resta invariato e quindi diviene automaticamente insufficiente.

Senza considerare, poi, l'ipotesi in cui nessuno dei due eventi determini una lesione superiore al 10%. Qui il lavoratore rimane totalmente sprovvisto di tutela, anche se possono verificarsi casi in cui il grado complessivo di inabilità raggiunge un livello davvero elevato (ad esempio se da entrambi gli eventi lesivi derivi una inabilità del 10%).

Sembra al pretore che simili conseguenze siano in contrasto con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, proprio perché, al verificarsi o all'aggravarsi della situazione di bisogno non fa riscontro una (adeguata) tutela previdenziale.

Tutela che invece (e qui emerge il secondo profilo di incostituzionalità delle norme in esame) è prevista ove entrambe le lesioni siano riconducibili alla stessa gestione (industriale o agricola). Infatti gli artt. 80 e 132 del t.u. prevedono esplicitamente che, nel caso in cui, a seguito di precedente infortunio (o malattia professionale) sia residuata un'inabilità permanente che non superi il 10% ed in seguito a nuova malattia professionale (o infortunio) risulti una inabilità permanente che non superi il 10% ed in seguito a nuova malattia professionale (o infortunio) risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio (o malattia professionale).

Ora, rappresenta un fattore di intima contraddittorietà del sistema previdenziale, nonché violazione dell'art. 3 della Costituzione, il fatto che simili conseguenze siano escluse nel caso in cui gli eventi lesivi rientrino in gestioni diverse che nella stessa gestione.

Infatti in entrambe le ipotesi si verifica la stessa situazione di bisogno ed in entrambe le ipotesi tale situazione è causata dall'attività lavorativa. Non si comprende perché, per il semplice fatto che nel periodo trascorso tra i due eventi l'assicurato ha cambiato lavoro (passando dal settore industriale a quello agricolo, o viceversa) gli debba venir negata quella tutela prevista invece per coloro che non abbiano mutato attività lavorativa.

I sospetti di incostituzionalità ora illustrati non paiono fugati dalle (invero molto sintetiche) argomentazioni svolte in proposito dalla suprema Corte (cfr., in particolare, la già citata sentenza n. 73/1988).

Ed in effetti va precisato che, a quanto sembra, la Corte si riferisce al caso in cui entrambi gli infortuni hanno determinato un danno superiore al minimo indennizzabile, ipotesi nella quale, pur non procedendosi ad unificazione della rendita, il lavoratore gode di una certa tutela. Ove invece (come nella fattispecie) uno dei due eventi (o entrambi) determini una inabilità inferiore all'11% è riscontrabile effettivamente una carenza di tutela.

La constatazione, poi, della diversità di disciplina e di fonti di finanziamento delle due gestioni non pare costituire una scelta tecnico-finanziaria idonea, di per sé, ad escludere ogni sindacato sulla costituzionalità della normativa in esame.

È agevole, infatti, osservare che in entrambi i settori la legislazione prevede sistemi di finanziamenti idonei ad assicurare la tendenziale sufficienza dei mezzi finanziari rispetto alle prestazioni erogate e tale sistema non è intaccato dalla possibilità di cumulo tra eventi rientranti nelle due diverse gestioni. Infatti, anche se l'unica prestazione dovrà essere erogata da una sola delle gestioni, sarà possibile suddividerne l'onere tra queste in proporzione dei rispettivi gradi di inabilità, con tutte le relative conseguenze in relazione alla necessità di aumento, per ciascun settore, degli introiti finanziari.

In ogni caso, non sembra legittimo che dalla separazione tra le due gestioni consegua un affievolimento (o, come si è visto, addirittura la carenza) della tutela previdenziale imposta dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione;

Considerato che la questione è rilevante nel presente giudizio perché, ove essa fosse dichiarata fondata dalla Corte, il ricorrente avrebbe diritto all'integrazione della rendita già goduta, per la malattia del settore industriale, così come richiesto nel ricorso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono la possibilità di costituzione di una rendita corrispondente al complessivo grado di inabilità determinata da distinti eventi lesivi (infortunio sul lavoro e/o malattia professionale) appartenenti a gestioni diverse dall'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, quando una (o entrambe) le lesioni non raggiungano il grado minimo di indennizzabilità;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: SORDI

N. 239

Ordinanza emessa il 13 aprile 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 aprile 1990) dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la S.p.a. Editrice La Stampa ed altra e il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ed altri.

Professioni - Iscrizione nell'albo dei giornalisti (o nel registro dei praticanti giornalisti) - Esclusione della facoltà del terzo, la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento d'iscrizione, di impugnarlo o contestarne la legittimità dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale - Prospettata menomazione della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.

(Legge 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 1 comb. disp., 26 e segg., 60, 62, 63, 64, in conness. cod. proc. civ., artt. 806 e 819; cod. proc. pen., art. 19; r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 28 e 30; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto il primo al n. 3196/1984 del r.g. aa.cc., proposto dalla S.p.a. Editrice La Stampa, in persona dell'amministratore delegato in carica, elettivamente domiciliata in Roma, piazza delle Muse n. 8 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pace, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Franco Pastore, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55 presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende *ope legis*, controricorrente, contro Solavagione Sergio, elettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina n. 63 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, nonché Goletti Piero, Bosio Alessandro, Bosio Cesare, De Marchis Pier Carlo e la Federazione italiana editori di giornali - F.I.E.G., intimati, e sul seguente ricorso, iscritto al n. 4179/1984 del r.g.aa.cc., proposto da F.I.E.G. - Federazione italiana editori di giornali, in persona del presidente e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Muse n. 8 presso lo studio dell'avv. Alessandro Pace, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso incidentale, ricorrente incidentale, contro il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, via Paisiello n. 55 presso lo studio dell'avv. Franco Gaetano Scoca, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso (allegato al ricorso principale), controricorrente, e contro il Ministero di grazia e giustizia, Solavagione Sergio, Goletti Piero, Bosio Alessandro, Bosio Cesare, De Marchis Pier Carlo e la Editrice La Stampa S.p.a., intimati, avverso la decisione del Consiglio di Stato, depositata il 16 dicembre 1983;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 25 febbraio 1988, la relazione delle cause svolte dal cons. rel. Senese;

Uditi gli avvocati Pastore-Pace, Correale per delega, Ferri ed Agostini;

Udito il pubblico ministero, nella persona del dott. Mario Di Renzo, sostituto procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, in subordine, il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

Il consiglio interregionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte-Valle d'Aosta, con due distinte delibere, disponeva l'iscrizione di due gruppi di tele-cine-foto-operatori, dipendenti della società editrice la Stampa S.p.a., nel registro dei praticanti giornalisti.

A seguito di ciò, la suddetta società, con due distinti ricorsi, chiedeva al T.A.R. del Piemonte l'annullamento:

1) del d.P.R. n. 649/1976 (contenente disposizioni modificative del regolamento di esecuzione della legge n. 69/1963, sulla scorta delle quali erano state adottate le delibere di cui sopra;

2) nonché di tali delibere (oltre che di una serie di atti preparatori delle stesse).

Riassunti i ricorsi, a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza, dinanzi al T.A.R. del Lazio ed essendo frattanto intervenuta in giudizio la Federazione italiana editori giornali (F.I.E.G.), il predetto tribunale amministrativo, con decisione 14 settembre 1981, n. 678, disponeva l'annullamento del d.P.R. n. 649/1976, dichiarando contestualmente caducate le delibere del Consiglio dell'ordine dei giornalisti nel rilievo che, stante il nesso di diretta ed immediata consequenzialità corrente tra tali delibere e l'atto annullato, le stesse non potessero sfuggire all'effetto caducante dell'annullamento delle disposizioni regolamentari.

La decisione, peraltro, era annullata dal Consiglio di Stato, adito in grado d'appello, con pronuncia 10 maggio-16 dicembre 1983.

Riteneva il Consiglio di Stato — per quanto interessa in questa sede — che la legge n. 69/1963 demanda alla competenza dei tribunali e delle corti d'appello in composizione allargata la cognizione delle controversie in materia d'iscrizione e cancellazione negli albi e registri professionali dei giornalisti, e che la medesima legge e le norme regolamentari ad essa relative, non disciplinano l'«uso ed il modo d'essere dei mezzi d'informazione» ma pongono regole attinenti ad uno *status* professionale, in relazione al quale le posizioni degli interessati si atteggiavano come posizioni di diritto soggettivo e non d'interesse legittimo; sì che nella dedotta materia non vi sarebbe spazio per l'esercizio della generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

La società editrice la Stampa ha impugnato la decisione del Consiglio di Stato con ricorso dinanzi a queste sezioni unite, deducendo — per quanto attiene al giudizio relativo all'impugnazione delle delibere — che erroneamente la decisione impugnata avrebbe ritenuto che la cognizione attribuita ai tribunali civili dagli artt. 63 e segg. della legge n. 69/1963 sia esclusiva di qualsiasi altra giurisdizione. Osserva, in contrario, che il procedimento disciplinato dalle norme ora citate si configura come strumento di tutela giurisdizionale riservato agli appartenenti alla professione e che un terzo non potrebbe essere sottoposto a quella giurisdizione specializzata senza che ciò determini violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Assumendo quindi che non sarebbe contestabile (e non sarebbe stata contestata dall'impugnata decisione) la tutelabilità giudiziale dell'interesse dell'impresa giornalistica alla legittimità del provvedimento d'iscrizione nell'albo dei giornalisti (o praticanti) di suoi dipendenti, la ricorrente chiede a queste sezioni unite — nel presupposto che la propria posizione non possa trovare tutela nel procedimento *ex art.* 63 della legge n. 69/1963 — d'indicare dinanzi a quale ordine giurisdizionale tale posizione sia tutelabile.

Analoga impugnazione ha proposto la F.I.E.G. con ricorso incidentale. Hanno resistito con contro ricorso il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il sig. Sergio Solavagione.

Queste sezioni unite, previa separazione dei giudizi, avendo provveduto con sentenza di pari data sul giudizio relativo alla questione di giurisdizione concernente l'impugnazione del regolamento, ritengono di sollevare, nel giudizio relativo all'impugnazione delle delibere d'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti, questione di legittimità costituzionale delle norme indicate in dispositivo, con riferimento agli artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione, per le ragioni seguenti:

RITENUTO IN DIRITTO

1. — Le ricorrenti non contestano che la legge demandi alla competenza dei tribunali civili e delle corti di appello, in composizione allargata a due giornalisti nominati dal presidente della stessa corte, la cognizione delle controversie in materia d'iscrizione e cancellazione negli albi e registri professionali dei giornalisti (art. 63 della legge n. 69/1963). Sostengono tuttavia che una tale competenza riguarderebbe soltanto le controversie interne all'ordinamento professionale, che oppongono l'aspirante giornalista (o praticante) all'Ordine e/o al pubblico ministero (portatore del più generale interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento della vita dell'Ordine professionale), e non si estenderebbe alle controversie di cui sia parte un terzo, estraneo alla vita dello stesso ordine e tuttavia inciso nella propria sfera giuridica dai provvedimenti da quest'ultimo adottati. La posizione giuridica di tale terzo non potrebbe essere tutelata dinanzi al giudice indicato dall'art. 63 citato della legge n. 69/1963, così come ritenuto dalla decisione impugnata, ma dovrebbe trovare tutela dinanzi al giudice amministrativo ovvero a quello ordinario a seconda che in essa si ravvisi una consistenza d'interesse legittimo ovvero di diritto soggettivo, eventualmente riconoscendo in quest'ultimo caso il potere del giudice ordinario di disapplicare la delibera d'iscrizione in ipotesi illegittima oltretutto lesiva dei diritti del terzo.

2. — La tesi non è condivisibile alla stregua della normativa vigente.

Invero, non par contestabile che, secondo tale normativa (ed in particolare la citata legge n. 69/1963), il provvedimento d'iscrizione del giornalista (o del praticante) nel relativo registro si configuri come atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno *status* professionale (cfr. s.u. n. 6252/1981 e giurisprudenza ivi richiamata, cui *adde* — con riferimento generale all'iscrizione di un professionista nel relativo albo — s.u. n. 3675/1982 e, con specifico riferimento all'iscrizione dei giornalisti, Cass. 3849/1984; 109/1987).

Da tale natura e funzione del provvedimento d'iscrizione all'albo discendono — per le controversie aventi ad oggetto la legittimità del provvedimento stesso — le conseguenze che la legge ricollega alle controversie relative alle questioni di stato, tra le quali l'esclusione di un accertamento incidentale senza efficacia di giudicato (artt. 806 e 819 del c.p.c., 19 del c.p.p., 28 e 30 del t.u. leggi sul Consiglio di Stato: cfr. Cass. 2220/1980) e la conseguente necessità che tali questioni siano decise, con efficacia di giudicato *erga omnes*, dal giudice all'uopo competente.

Ulteriore corollario, rispetto ad un tale assetto normativo, è che — ove la legge individui un particolare organo giudiziario per la soluzione delle suindicate controversie — la competenza attribuita a tale organo avrà carattere esclusivo. Infatti, l'esigenza di certezza legale che impone l'accertamento dello *status* con efficacia di giudicato nei confronti della generalità, risulterebbe frustrata da una concorrenza di competenze a conoscere della relativa questione.

3. — In particolare, per quanto riguarda lo stato di giornalista, l'art. 63 della legge n. 69/1963, che tra l'altro conferisce all'A.G.O. il potere di annullare, modificare o revocare gli atti impugnati, non può non implicare sottrazione, nella materia *de qua*, di qualsiasi competenza giurisdizionale al giudice amministrativo. Ma la stessa norma, tanto quanto individua per il giornalista il giudice naturale del suo *status*, esclude anche qualsiasi concorrente competenza di altri organi dell'A.G.O., che implicherebbe la possibilità di modificare lo *status* del giornalista al di fuori dello speciale giudizio all'uopo predisposto dal legislatore. La norma sopra citata, è parte integrante di una legge «sostanziale» attributiva di *status* e, nell'indicare il giudice dinanzi al quale quello *status* può essere contestato, al tempo stesso assicura al giornalista che solo da quel giudice (e con quel procedimento) il suo *status* potrà essere modificato.

4. — Esattamente, pertanto, il Consiglio di Stato ha declinato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere dell'impugnazione delle delibere d'iscrizione.

Meno esattamente, lo stesso giudice ha adombrato in motivazione che la competenza giurisdizionale in materia spettarebbe al giudice indicato nel citato art. 63.

Ed invero, tale norma, non soltanto istituisce un giudice specializzato, con competenza giurisdizionale esclusiva, ed uno speciale procedimento per le controversie in esame, ma indica anche i soggetti legittimati all'impugnazione dei relativi provvedimenti; escludendo dal novero di tali soggetti il terzo che si ritenga leso dal provvedimento stesso.

5. — Ciò comporta che la posizione giuridica soggettiva del terzo risulti sfornita di tutela giurisdizionale.

Anzi, secondo il controricorrente Ministero di grazia e giustizia, la delimitazione dei soggetti legittimati all'azione *ex art. 63* citato «non può non riflettere una valutazione legale che nega rilevanza, sui fatti di partecipazione all'Ordine, ad ogni altro interesse al di fuori di quelli radicati nella persona dell'aspirante giornalista e nella posizione istituzionale dell'ufficio pubblico». L'interesse dell'editore di giornali, rispetto al provvedimento d'iscrizione, si configurerebbe dunque — secondo tale ipotesi, ripresa anche dagli altri controricorrenti — come interesse di mero fatto; in quanto tale, coerentemente sfornito di tutela.

Ove tale tesi fosse fondata, il ricorso proposto avverso la decisione del Consiglio di Stato, per la parte ora in esame, dovrebbe essere rigettato non già perché la competenza giurisdizionale a conoscere dell'impugnazione delle delibere dell'Ordine dei giornalisti spetti al giudice ordinario specializzato di cui al citato art. 63, ma per l'inconfigurabilità in astratto della posizione giuridica soggettiva dedotta dalla ricorrente società editrice, e cioè per improponibilità assoluta della domanda, implicante che nessun giudice possa conoscere di essa.

6. — Tale conclusione, tuttavia, non sembra possa essere ritenuta. Per la verità, sin dalla remota sentenza n. 1450/1939 di queste sezioni unite (richiamata dalla cit. sentenza n. 6252/1981) è stato affermato che il provvedimento d'iscrizione nell'albo dei giornalisti non ha, di per sé, attitudine a ledere direttamente diritti subiettivi di terze persone, facendosi derivare da questa considerazione la giustificazione dell'inimpugnabilità di tale provvedimento dinanzi all'A.G.O., da parte di terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo. Siffatta affermazione riecheggia anche nella giurisprudenza più recente, ed in particolare nella sentenza n. 3849/1984 di questa corte ove si esclude che «il diritto soggettivo, derivante dal rapporto del quale lo *status* costituisce elemento della fattispecie, rimanga senza tutela ... poiché tale diritto, di per sé, non è suscettibile di essere inciso dall'atto di iscrizione o di cancellazione dall'Albo». A tale affermazione, però, la sentenza da ultimo citata fa seguire l'esame della concreta fattispecie del rapporto dedotto in causa, esame inteso a dimostrare la indifferenza di tale rapporto al provvedimento d'iscrizione, sia in via diretta che in via indiretta: dal che sembra potersi dedurre che un tale provvedimento sia stato ritenuto inidoneo a ledere il diritto del terzo non solo *ex se* ma anche combinandosi con tutti gli altri elementi della fattispecie nel cui ambito quel diritto si collocava; e che, su tale inidoneità lesiva (per via diretta o riflessa), sia stato fondato il giudizio d'indifferenza della posizione giuridica soggettiva del terzo rispetto al provvedimento d'iscrizione. Un giudizio, dunque, che non escludeva ma anzi presupponeva (nonostante la formulazione impiegata) l'astratta possibilità della lesione della sfera del terzo ad opera del provvedimento.

Del resto, la stessa pronuncia aveva già escluso, in apertura di motivazione, che potesse negarsi la sussistenza in astratto di un diritto soggettivo, in capo all'impresa giornalistica, suscettibile di essere inciso dal d.P.R. n. 649/1976 oltre che dall'atto amministrativo d'iscrizione all'albo dei giornalisti del lavoratore dipendente, affermando che tale diritto doveva invece ravvisarsi «nell'interesse patrimoniale, tutelato dalla legge direttamente in capo al titolare di esso, a non vedere modificato il contenuto del rapporto di lavoro a seguito della modifica della natura della prestazione in esso dedotta, con la conseguente modifica della prestazione retributiva». E, sulla base di tale astratto riconoscimento, questa corte, in quel caso, aveva proceduto all'esame incidentale della legittimità del regolamento (concludendo nel senso della legittimità di tale atto).

7. — Alla luce degli svolgimenti di cui sopra, è opportuno verificare la posizione sostanziale della società ricorrente nei confronti degli impugnati provvedimenti d'iscrizione, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

Giova in proposito richiamare che, secondo quanto assume la società ricorrente ed è confermato dagli atti, l'iscrizione di un fotografo, suo dipendente, nel registro dei giornalisti determina — a norma della contrattazione collettiva del settore — il passaggio d'inquadramento del medesimo dipendente dal regime del contratto nazionale collettivo dei poligrafici a quello del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, con modificazione, tra l'altro, del trattamento economico.

In siffatta vicenda, se pur non mutano le mansioni del fotografo, muta tuttavia il suo trattamento giuridico-economico, e cioè alcuni non secondari elementi del rapporto di cui l'editore è parte. Tale modificazione si verifica in conformità delle norme che regolano il rapporto stesso, le quali ricollegano l'effetto modificativo al venire ad esistenza di un atto amministrativo, qual'è appunto l'atto d'iscrizione.

La situazione di diritto soggettivo, tutelata nell'ambito del rapporto di lavoro in capo a ciascuna delle parti di questo, reciprocamente, e quindi nella specie in capo al datore, implica certamente la tutela della pretesa di questi a non vedere modificati i termini del rapporto stesso se non in conformità della legge del contratto (artt. 1372, 1374, 2077 del c.c.).

Il problema è, allora, se tale *lex contractus* postuli o meno la validità dell'atto amministrativo in presenza del quale si verifica il mutamento di alcuni termini del rapporto; ovvero se — detto in altri termini — il datore possa contestare l'applicazione della *lex contractus* denunciando che la fattispecie, al cui verificarsi tale *lex* ricollega l'effetto contestato, non si è realizzata in modo conforme all'ordinamento.

8. — Le sezioni unite ritengono che la problema debba darsi risposta affermativa in considerazione del puntuale rilievo (assorbente di ogni altra considerazione) che, dall'art. 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, è dato trarre il principio generale secondo cui, ogni qualvolta su di una posizione di diritto soggettivo incida anche mediamente un atto amministrativo, in tanto più ritenersi integrata la fattispecie incidente sul diritto e della quale l'atto amministrativo sia elemento essenziale, in quanto tale atto sia legittimo.

La portata generale di tale principio (riflesso del più generale principio di legalità che informa tutto l'ordinamento) non esclude che, in ipotesi particolari (come quella in esame), la disapplicazione possa essere esclusa per la particolare natura dell'atto, ma esige — in tali casi — che il sistema offra una sede nella quale chi sia soggetto all'applicazione dell'atto stesso sulla propria sfera giuridica (nei sensi sopra specificati) possa far valere l'eventuale illegittimità di esso con conseguenti effetti sulla fattispecie incidente sul rapporto. Ove così non fosse, si sarebbe in presenza di una fattispecie della quale è elemento costitutivo un atto amministrativo trattato, non già come manifestazione del potere pubblico e quindi dell'ordinamento ma, come mero accadimento, fatto brutto, del quale il giudice dovrebbe verificare solo che sia venuto ad esistenza. La situazione giuridica soggettiva di chi sia inciso da una fattispecie siffatta, sarebbe allora carente di tutela di fronte all'eventuale illegittimità dell'atto della pubblica amministrazione.

Pertanto, se della legittimità dell'atto amministrativo in questione non può discutersi in alcuna sede giurisdizionale, v'è da sospettare che si versi in una situazione di lesione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale (artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione) con riferimento alla posizione giuridica soggettiva incisa dalla fattispecie di cui l'atto amministrativo «incontestabile» sia elemento essenziale.

9. — Tale è la situazione che sembra configurabile nella specie, posto che il datore di lavoro si trova, conformemente alla *lex contractus*, a dover subire la modificazione del rapporto di cui è parte per effetto di un atto amministrativo del quale non può in alcuna sede contestare la legittimità, essendogli preclusa — secondo quanto sopra indicato — l'azione, sia dinanzi al giudice amministrativo sia dinanzi al giudice ordinario comune sia dinanzi al giudice specializzato *ex art.* 63 della legge n. 69/1963, nonché la possibilità d'invocare la disapplicazione dell'atto stesso dinanzi al giudice del rapporto di lavoro.

E poiché un tale effetto consegue alle norme (artt. 1, 26 e segg., 60, 62, 63, 64 e 65 della legge n. 69/1963 in connessione con le norme disciplinanti le questioni di *status*) delle quali queste sezioni unite dovrebbero fare applicazione nella decisione dei ricorsi dinanzi ad esse proposti, dichiarando che nessun giudice può conoscere delle impugnazioni azionate dai ricorrenti avverso le delibere del consiglio interregionale dell'ordine dei giornalisti del Piemonte-Valle d'Aosta, la questione di costituzionalità delle suddette norme, per contrasto con gli artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione — non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte — si presenta rilevante nel presente giudizio.

10. — Le considerazioni che precedono rendono irrilevanti le osservazioni svolte dalle ricorrenti circa l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 102 e 108 della Costituzione, di una tutela del terzo affidata al giudice specializzato di cui all'art. 63 della legge n. 69/1963 e nell'ambito dello speciale procedimento dalla stessa legge disciplinato. Invero, posto che, allo stato, deve ritenersi (v. *supra* n. 4) escluso che il terzo possa adire il predetto giudice specializzato, la questione si presenta come solo ipotetica e potrà divenire rilevante solo ove la Corte costituzionale ritenga fondata la questione sottoposta con la presente ordinanza e, in conseguenza di tale eventuale pronuncia di accoglimento, il terzo possa adire il giudice specializzato: ma in tal caso, la questione stessa ricadrebbe nell'autonoma valutazione della stessa Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispongono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 1, 26 segg., 60, 62, 63 e 64 della legge n. 69/1963; in connessione con gli artt. 806 e 819 del c.p.c., 19 del c.p.p., 28 e 30 del t.u. leggi sul Consiglio di Stato (r.d. n. 1054/1924), 7/3 della legge n. 1034/1971, nella parte in cui, letti in correlazione, escludendo che il terzo, la cui posizione giuridica sia incisa dal provvedimento d'iscrizione nel registro dei giornalisti (o praticanti giornalisti) possa impugnare (o contestare la legittimità di) tale provvedimento dinanzi ad una qualsiasi istanza giurisdizionale, per contrasto con gli artt. 24/1 e 113/2 della Costituzione;

Sospendono il giudizio;

Dispongono che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma il 13 aprile 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

90C0537

N. 240

*Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal tribunale di Ancona
nel procedimento penale a carico di Mancini Maurizio ed altri*

Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalità di apertura del dibattimento già esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442 del cod. proc. pen. 1988 - Disparità di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, in relazione al c.p.p. 1988, art. 442).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Vista la dichiarazione fatta dagli imputati all'odierna udienza volta ad ottenere il giudizio abbreviato;

Vista la eccezione di incostituzionalità sollevata dai difensori degli imputati;

Rilevato che l'eccezione non appare manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione in quanto per i procedimenti in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, l'art. 247 delle disposizioni transitorie del nuovo codice, non consentendo all'imputato di avanzare richieste di giudizio abbreviato con gli effetti previsti dall'art. 442 del c.p.p. viene a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti imputati di fatti in relazione ai quali pur commessi tutti in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto codice,

il dibattimento sia già iniziato, ritenuto che il giudizio non può essere definito nei confronti degli imputati indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale;

Rilevato altresì che rispetto a detta questione di legittimità costituzionale non è influente il fatto che nel presente procedimento il p.m. ha espresso il dissenso sulla richiesta di rito abbreviato, ponendosi tale dissenso come fatto che può essere preso in considerazione solo dopo la risoluzione della eccezione di incostituzionalità;

Ritenuto che i fatti contestati al Mancini, per la pluralità di essi, le modalità attuative l'età delle vittime rendono probabile che l'imputato, se libero, possa commettere reati della stessa specie;

Che, peraltro, tale pericolo può essere evitato con la misura degli arresti domiciliari;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1983, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità di cui in premessa;

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento;

Dispone che Mancini Maurizio rimanga in stato di arresto presso la propria abitazione in Ancona, via Pacinotti n. 9, sotto la sorveglianza dei carabinieri competenti per territorio;

Rinvia il processo a nuovo ruolo.

Ancona, addì 15 novembre 1989

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0538

N. 241

*Ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Tribunale di Vibo Valentia
nel procedimento penale a carico di Cirianni Francesco*

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Condizioni: confessione dell'imputato - Verbale d'interrogatorio del p.m. - Omessa previsione d'inserimento di tale atto nel fascicolo del dibattimento - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare l'esistenza di tale condizione - Lamentata soggezione dell'organo giudicante all'assunto di una parte (p.m.).

(C.P.P. 1988, art. 431, in relazione all'art. 449, quinto comma, stesso codice).

(Cost., art. 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Cirianni Francesco, nato il 18 gennaio 1958 a Vibo Valentia, residente a Cessaniti, fraz. Pannaconi, via Mantella, n. 38, arrestato il 26 gennaio 1990, arresti domiciliari il 29 gennaio 1990 fino al 10 febbraio 1990, difeso dall'avv. Franco Casuscilli e Antonio Di Tocco del foro di Vibo Valentia, imputato:

a) del delitto di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, del c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza nei confronti di Grasso Santo e Grasso Francesco, consistita nell'aggrederli con una pala si impossessava della somma di L. 19.700.000, sottraendola al citato Grasso Santo.

In Cessaniti, fraz. Pannaconi il 26 gennaio 1990;

b) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585 e 61, n. 2, del c.p. per avere cagionato con una pala a Grasso Santo lesioni personali dalle quali è derivata una malattia giudicata guaribile in giorni due, e tutto ciò al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede.

In Cessaniti, fraz. Pannaconi il 26 gennaio 1990.

Il tribunale, considerato che il p.m. ha dichiarato d'aver proceduto a giudizio direttissimo alla stregua del quinto comma dell'art. 449 del c.p.p., avendo l'imputato reso confessione;

Rilevato che, a questo giudice, non risulta alcuna confessione dell'imputato;

Ritenuto che il giudice del dibattimento deve poter accertare, sulla base degli atti a propria disposizione ed *in limine litis*, la sussistenza dei presupposti di una corretta instaurazione del giudizio direttissimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452, primo comma, del c.p.p.;

che, in caso di confessione dell'imputato, tanto è possibile solo se il verbale dell'interrogatorio attraverso cui venga resa sia inserito nel fascicolo del dibattimento;

Rilevato che l'art. 431 del c.p.p. non prevede che venga inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale d'interrogatorio contenente la confessione nell'ipotesi di giudizio direttissimo promosso alla stregua del quinto comma del detto art. 449;

Ritenuto che, di conseguenza, il detto art. 431, non prevedendo l'inserimento del verbale d'interrogatorio nell'ipotesi indicata, non consente al giudice del dibattimento di accertare egli direttamente la sussistenza del presupposto della legittima instaurazione del giudizio direttissimo;

che, perciò, quando la confessione fosse assunta dal p.m.; come presupposto del giudizio direttissimo e il giudizio fosse tenuto a consentirlo, si avrebbe un rito fondato, non su un accertamento diretto del giudice e sul suo convincimento, ma sull'assunto soltanto d'una delle parti del giudizio, con la conseguente soggezione ad essa del giudice, e ciò in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

non apparendo, per le indicate ragioni, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del c.p.p. nella parte sopra specificata in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione;

Rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sopra detta questione di legittimità costituzionale, in quanto questo tribunale non può giudicare in ordine all'esistenza del presupposto — la confessione — del proposto giudizio;

Ritenuto di dover sollevare d'ufficio l'anzidetta questione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 21 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del c.p.p. in relazione all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che venga inserito nel fascicolo per il dibattimento il verbale d'interrogatorio contenente la confessione nell'ipotesi di giudizio direttissimo promosso alla stregua del quinto comma dell'art. 449 del c.p.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Vibo Valentia, addì 13 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

90C0539

N. 242

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Copelli Ermenegilda e Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli invalidi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale - Richiamo alle ordinanze della Corte nn. 61, 264 e 475 del 1989 (di manifesta infondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, iscritta al n. 5/1989 r.g. controversie di lavoro e promossa da: Copelli Ermenegilda quale erede di Robuschi Bruno dec. il 17 aprile 1988, rappresentata e difesa nel presente giudizio dell'avv. L. Petronio presso il cui studio in Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attrice, contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore* per legge difeso e rappresentato in giudizio dall'avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Bologna, convenuto, all'esito dell'udienza del 29 settembre 1989 fissata per la discussione e la decisione della causa;

Esaminati gli atti e i documenti e sentite le parti, a scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

Parte ricorrente agisce nella qualità di erede di Robuschi Bruno deceduto il 17 aprile 1988 chiedendo la condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e/o della pensione di inabilità civile.

La prestazione richiesta non venne concessa perché *il de cuius* era deceduto prima che l'apposita commissione sanitaria di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 118/1971 avesse accertato il presupposto dello stato di invalidità dalla legge richiesto per il sorgere del diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971.

Infatti, l'art. 12, ultimo comma, della legge citata, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge n. 912/1986 stabilisce che «gli eredi dell'invalido civile deceduto successivamente al riconoscimento dell'inabilità hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso».

Con la disposta consulenza medico-legale d'ufficio è stato, invece, accertato, che *il de cuius* era invalido al 100% fin dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa.

L'accertamento del c.t.u. è ovviamente condotto su base documentale, dopo il decesso dell'interessato.

Ma la Corte costituzionale con le ordinanze nn. 61, 264 e 475 del 1989 ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 118/1971 come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 912/1986, sotto lo specifico profilo che l'accertamento sanitario della invalidità civile, valevole anche come presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, è di natura costitutiva e che quindi tale accertamento deve avvenire in presenza dell'interessato e non può essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale; come, invece, può essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il quale può avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui può disporre il giudice.

La Corte ha anche affermato che la legge interpretativa non è irrazionale e non produce disparità di trattamento rispetto alle altre prestazioni previdenziali; né sussiste lesione del diritto di difesa potendo gli interessati utilizzare sempre i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere il sollecito disbrigo della pratica amministrativa.

Al riguardo — come rileva parte ricorrente nel sollevare l'eccezione di incostituzionalità — non si può fare a meno di osservare ancora che essenziale rilievo deve essere attribuito al fatto che la decorrenza della prestazione è riferita, dalla legge, alla data di presentazione della domanda e non alla data del riconoscimento della invalidità, come invece disponeva la legge n. 625/1966, la quale attribuiva l'assegno di assistenza dal mese successivo al riconoscimento dell'inabilità.

La fissazione della decorrenza della prestazione assistenziale (pensione - indennità di accompagnamento) dal mese successivo alla data della domanda amministrativa sta a confermare il carattere accertativo dall'intera procedura, ivi compreso il riconoscimento dell'invalidità da parte della commissione.

D'altra parte, l'art. 22 della legge n. 118/1971 ammette che contro i provvedimenti definitivi di cui agli artt. 9 e 15 della stessa legge riguardanti l'inabilità e lo stato di bisogno, gli interessati possono tutelarsi in sede giurisdizionale; e in entrambi i casi l'oggetto dell'azione giudiziaria è costituito, non tanto dalla impugnazione del provvedimento amministrativo, quanto dall'accertamento del diritto negato all'interessato per la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 12 della legge n. 118/1971. E, pertanto, se l'interessato può agire giudizialmente in modo autonomo per l'accertamento del diritto e gli eredi possono succedergli nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c., non si può non ammettere che ne risulta confermato il carattere accertativo della procedura. Diversamente opinando, si deve riconoscere che il decesso dell'inabile, avvenuto durante il giudizio di accertamento del diritto alla prestazione, ha il valore di causa estintiva del processo e, di conseguenza, anche dei diritti soggettivi alle quote già maturate alla data del decesso. E ciò contro le norme successive e l'ult. comma dell'art. 12, della legge n. 118/1971, come interpretato dalla legge n. 912/1986.

Se, dunque, al procedimento di accertamento dell'invalidità da parte della commissione medica si riconosce carattere dichiarativo e non costitutivo è agevole ammettere che l'accertamento dell'invalidità può essere condotto anche dopo il decesso dell'interessato (e non necessariamente in vita), su base solo documentale a mezzo dell'espletamento, come nella specie, di una c.t.u. ad opera del giudice.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale riconosce espressamente che tale accertamento, non sulla persona direttamente ma su base documentale può essere compiuto in ordine al riscontro delle condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento: il che appare contraddittorio poiché in ogni caso si tratta di operare un accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, e ciò per uguaglianza di trattamento dovrebbe comportare che l'accertamento medesimo venga condotto in ogni caso in modo omogeneo e non disparato.

In tal guisa sussiste contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma, il contrasto, sotto il profilo sopra evidenziato, sussiste anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché se l'interessato, contro il provvedimento negativo di cui all'art. 9 della legge n. 118/1971 (accertamento sanitario), può agire ex art. 22 della legge medesima in sede giurisdizionale per farsi riconoscere il diritto alla prestazione, il suo decesso, durante il giudizio di accertamento, dovrebbe comportare, secondo la norma interpretativa di cui alla legge n. 912/1986, l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate, senza poter operare la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c. allo scopo di conseguire il soddisfacimento di tale diritto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi dell'invalido civile di percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso medesimo sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilità;

All'uopo rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Parma, addì 26 ottobre 1989

Il pretore-giudice del lavoro: FERRAÙ

90C0540

N. 243

*Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri e Ministero dell'interno*

Previdenza e assistenza sociale - Norme a favore di mutilati ed invalidi civili - Domanda di assegnazione dell'indennità di accompagnamento - Decesso dell'istante prima dell'accertamento medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto degli invalidi a percepire prestazioni assistenziali - Attribuzione all'accertamento medico-legale di una (non pertinente) efficacia costitutiva con conseguente esclusione della possibilità di far valere incondizionatamente in giudizio un diritto costituzionalmente garantito - Disparità di trattamento per gli eredi dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a diversa prestazione previdenziale o assistenziale - Richiamo alle ordinanze della Corte nn. 61, 264 e 475 del 1989 (di manifesta inondatezza di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.

(Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma, come interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, iscritta al n. 181/1989 r.g. controversie di lavoro e promossa da: Campilii Anna in proprio ed in qualità di procuratore speciale *ad acta* di Campilii Franca e Campilii Piergiorgio residenti in Parma, rappresentata e difesa dall'avv. M. Ziveri, presso il cui studio in Parma elegge domicilio come da delega a margine del ricorso, attori, contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore* per legge difeso e rappresentato in giudizio dall'avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna è domiciliato, convenuto;

All'esito dell'udienza del 13 dicembre 1989 fissata per la discussione e la decisione della causa;

Esaminati gli atti e i documenti e sentite le parti, a scioglimento della riserva formulata;

OSSERVA

Parte ricorrente agisce nella qualità di erede di Campilii Ettore deceduto il 25 gennaio 1989 chiedendo la condanna del Ministero dell'interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento.

La prestazione richiesta non venne concessa perché il *de cuius* era deceduto prima che l'apposita commissione sanitaria di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 118/1971 avesse accertato il presupposto dello stato di invalidità dalla legge richiesto per il sorgere del diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 118/1971.

Infatti, l'art. 12, ultimo comma, della legge citata, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge n. 912/1986 stabilisce che «gli eredi dell'invalide civile deceduto successivamente al riconoscimento dell'inabilità hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso».

Con la disposta consulenza medico-legale d'ufficio è stato, invece, accertato, che il *de cuius* era invalide al 100% fin dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa.

L'accertamento del c.t.u. è ovviamente condotto su base documentale, dopo il decesso dell'interessato.

Ma la Corte costituzionale con le ordinanze nn. 61, 264 e 475 del 1989 ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge n. 118/1971 come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 912/1986, sotto lo specifico profilo che l'accertamento sanitario della invalidità civile, valevole anche come presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento, è di natura costitutiva e che quindi tale accertamento deve avvenire in presenza dell'interessato e non può essere effettuato dopo la sua morte su base solo documentale; come, invece, può essere compiuto l'accertamento delle condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, il quale può avvenire anche nei confronti degli eredi con tutti i mezzi di cui può disporre il giudice.

La Corte ha anche affermato che la legge interpretativa non è irrazionale e non produce disparità di trattamento rispetto alle altre prestazioni previdenziali; né sussiste lesione del diritto di difesa potendo gli interessati utilizzare sempre i rimedi apprestati dall'ordinamento per ottenere il sollecito disbrigo della pratica amministrativa.

Al riguardo — come rileva parte ricorrente nel sollevare l'eccezione di incostituzionalità — non si può fare a meno di osservare ancora che essenziale rilievo deve essere attribuito al fatto che la decorrenza della prestazione è riferita, dalla legge, alla data di presentazione della domanda e non alla data del riconoscimento della invalidità, come invece disponeva la legge n. 625/1966, la quale attribuiva l'assegno di assistenza dal mese successivo al riconoscimento dell'inabilità.

La fissazione della decorrenza della prestazione assistenziale (pensione - indennità di accompagnamento) dal mese successivo alla data della domanda amministrativa sta a confermare il carattere accertativo dall'intera procedura, ivi compreso il riconoscimento dell'inabilità da parte della commissione.

D'altra parte, l'art. 22 della legge n. 118/1971 ammette che contro i provvedimenti definitivi di cui agli artt. 9 e 15 della stessa legge riguardanti l'inabilità e lo stato di bisogno, gli interessati possono tutelarsi in sede giurisdizionale; e in entrambi i casi l'oggetto dell'azione giudiziaria è costituito, non tanto dalla impugnazione del provvedimento amministrativo, quanto dall'accertamento del diritto negato all'interessato per la mancanza di una delle condizioni previste dall'art. 12 della legge n. 118/1971. E, pertanto, se l'interessato può agire giudizialmente in modo autonomo per l'accertamento del diritto e gli eredi possono succedergli nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c., non si può non ammettere che ne risulta confermato il carattere accertativo della procedura. Diversamente opinando, si deve riconoscere che il decesso dell'inabile, avvenuto durante il giudizio di accertamento del diritto alla prestazione, ha il valore di causa estintiva del processo e, di conseguenza, anche dei diritti soggettivi alle quote già maturate alla data del decesso. E ciò contro le norme successorie e l'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 118/1971, come interpretato dalla legge n. 912/1986.

Se, dunque, al procedimento di accertamento dell'inabilità da parte della commissione medica si riconosce carattere dichiarativo e non costitutivo è agevole ammettere che l'accertamento dell'inabilità può essere condotto anche dopo il decesso dell'interessato (e non necessariamente in vita), su base solo documentale a mezzo dell'espletamento, come nella specie, di una c.t.u. ad opera del giudice.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale riconosce espressamente che tale accertamento, non sulla persona direttamente ma su base documentale può essere compiuto in ordine al riscontro delle condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento: il che appare contraddittorio poiché in ogni caso si tratta di operare un accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, e ciò per uguaglianza di trattamento dovrebbe comportare che l'accertamento medesimo venga condotto in ogni caso in modo omogeneo e non disparato.

In tal guisa sussiste contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ma, il contrasto, sotto il profilo sopra evidenziato, sussiste anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché se l'interessato, contro il provvedimento negativo di cui all'art. 9 della legge n. 118/1971 (accertamento sanitario), può agire *ex art.* 22 della legge medesima in sede giurisdizionale per farsi riconoscere il diritto alla prestazione, il suo decesso, durante il giudizio di accertamento, dovrebbe comportare, secondo la norma interpretativa di cui alla legge n. 912/1986, l'estinzione del processo e del diritto soggettivo dell'erede alle quote già maturate, senza poter operare la successione nel processo ai sensi dell'art. 110 del c.p.c. allo scopo di conseguire il soddisfacimento di tale diritto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi dell'invalido civile di percepire le quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso alla condizione che il decesso medesimo sia avvenuto in epoca successiva al riconoscimento dell'inabilità;

All'uopo rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Parma, addì 13 dicembre 1989

Il pretore-giudice del lavoro: FERRAÙ

90C0541

N. 244

Ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal pretore di Parma
nel procedimento civile vertente tra Bazini Piero e Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori

Professioni - Avvocati e procuratori legali - Contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali - Sanzioni pecuniarie in caso di omesso versamento dei contributi - Pagamento, oltre che delle contribuzioni omesse, anche di una somma aggiuntiva di eguale importo, a titolo di sanzione civile, e degli interessi civili - Ingiustificata doppia sanzione (somma aggiuntiva e interessi di mora) di uno stesso fatto di inadempimento.

(Legge 20 settembre 1980, n. 576, artt. 17, quarto comma, e 18 quinto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, iscritta al n. 265/89 r.g. controversie di lavoro e promossa da: avv. Piero Bazini, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Lucia Silvagna presso il cui studio in Parma è elettivamente domiciliato come da delega a margine del ricorso, attore, contro la Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Antonio Giovati presso il cui studio in Parma è elettivamente domiciliato come da delega a margine della memoria di costituzione, convenuto;

All'esito dell'udienza del 29 novembre 1989 fissata per la discussione e la decisione della causa;

Esaminati gli atti e i documenti e sentite le parti;

OSSERVA

L'avv. Pietro Bazini, per l'anno 1983, fece alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori la comunicazione prescritta dall'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, con un giorno di ritardo, e cioè il 1° luglio invece che il 30 giugno; omise anche il pagamento dei contributi.

Il 29 aprile 1988 gli fu trasmessa dalla Cassa la prenotifica con la quale gli veniva comunicato che sarebbero stati richiesti i contributi omessi, una uguale somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile *ex art. 17*, quarto comma, ed il pagamento degli interessi legali *ex art. 18*, quinto comma. Nel novembre gli fu notificata la cartella esattoriale per complessive L. 12.199.144. Fu pagata la prima rata ma poi, a seguito di ricorso dell'interessato, il pretore di Parma, con provvedimento *ex art. 700 del c.p.c.*, del 20 marzo 1989, ordinò che la Cassa accettasse per il momento solo il pagamento dei contributi e relative somme aggiuntive, con esclusione degli interessi di mora di cui all'art. 18, quinto comma.

Con ricorso depositato il 18 maggio 1989 l'avv. Bazini ha iniziato il giudizio di merito sostenendo l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma, che, prevedendo sia il pagamento della somma aggiuntiva che degli interessi di mora, sanzionerebbero due volte lo stesso inadempimento creando anche disparità di trattamento, non distinguendo la posizione di chi, pur avendo omesso il pagamento dei contributi, era tuttavia inadempiente all'obbligo di inviare la prescritta comunicazione.

Si costituiva in giudizio la Cassa convenuta chiedendo il rigetto della domanda sostenendo la piena legalità del comportamento tenuto e la legittimità costituzionale delle norme in oggetto; la somma aggiuntiva avrebbe infatti carattere di tipica sanzione e non di un puro risarcimento del danno ed anche la previsione di interessi moratori sarebbe stata voluta con finalità eminentemente punitive. Il sistema non sarebbe assolutamente irrazionale anche prevedendo il risarcimento sul risarcimento giacché l'inadempimento di pagare la somma aggiuntiva sarebbe un inadempimento ulteriore da sanzionare anch'esso.

Osserva il pretore che il giudizio sulla costituzionalità delle norme gli è precluso e gli è imposto di rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale, tutte le volte in cui essa non sia manifestamente infondata.

Nel caso di specie un giudizio di sicura manifesta infondatezza non può essere dato.

Come già rilevato dal pretore di Parma con il provvedimento *ex art.* 700 del c.p.c. del 20 marzo 1988, il sistema è anomalo quando prevede il pagamento della somma aggiuntiva con funzione risarcitoria del danno presunto e il pagamento anche degli interessi «di mora» nella stessa misura prevista per le imposte dirette sia sui contributi che sulle somme aggiuntive. «Poiché gli interessi moratori hanno anch'essi carattere risarcitorio del danno derivante dall'inadempimento contributivo, non si capisce perché la legge debba disporre un risarcimento sul risarcimento o, comunque, un doppio risarcimento, sanzionando due volte lo stesso fatto di inadempimento. Ciò appare oltre che irrazionale anche esasperatamente vessatorio, solo che si consideri che le due misure (risarcitorie) sono di ammontare complessivo di gran lunga superiore al danno presumibile che effettivamente può derivare dall'inadempimento».

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, quarto comma, e 18, quinto comma della legge 20 settembre 1980, n. 576, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa sospensione del giudizio in corso;

Dispone che copia della presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria del sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Parma, addì 29 novembre 1989

Il pretore: FEDERICO

90C0542

N. 245

Ordinanza emessa il 7 novembre 1989 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Di Mauro Alfio ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Impiego pubblico - Indennità di funzione ai magistrati *ex lege* n. 27/1981 - Estensione di tale beneficio al personale giudiziario con decorrenza 1° gennaio 1988 ed al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tt.aa.rr. dal 1° gennaio 1989 - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del principio della giusta retribuzione. (Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1; legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1515/1988, proposto dai sigg. Alfio Di Mauro e Carlo Vecchio, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Caltavuturo ed elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio di questi, corso Italia n. 58, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988, recante «Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie»;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la relazione del Referendario dott. Giuseppe Caruso ed uditi altresì, alla pubblica udienza del 7 novembre 1989, l'avv. S. Caltavuturo per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato G. Genovese per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 25 ottobre 1988 e depositato il 3 novembre 1988 i ricorrenti — appartenenti al ruolo del personale direttivo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con il profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria — chiedono che venga dichiarato il loro diritto alla corresponsione della indennità di cui all'art. 1 della legge n. 221/1988, avente decorrenza dal 1° gennaio 1988. Quest'ultima sarebbe applicabile anche nei confronti dei ricorrenti in via di interpretazione estensiva, ovvero per analogia, tenuto conto della unitarietà funzionale delle quattro magistrature partitamente contemplate dalla Costituzione (amministrativa, contabile, militare ed ordinaria). In caso contrario la normativa in questione confliggerebbe con i fondamentali principi di cui all'art. 3 ed all'art. 36 della Costituzione.

La legge n. 51/1989, intervenuta nelle more del giudizio, ha espressamente esteso l'attribuzione della ripetuta indennità anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, fissando peraltro per tale attribuzione la decorrenza del 1° gennaio 1989.

Con memoria depositata il 26 ottobre 1989 i ricorrenti insistono per l'accoglimento del ricorso nella parte in cui residua interesse, e cioè con riguardo al periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1988.

Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato, che ha contestato la fondatezza della residua pretesa dei ricorrenti, sostenendo che la sopravvenuta legge n. 51/1989 ne dimostrerebbe la inaccoglibilità per il periodo precedente (1° gennaio/31 dicembre 1988).

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 7 novembre 1989.

DIRITTO

1. — I ricorrenti fanno parte del personale amministrativo direttivo dei tribunali amministrativi regionali. Essi chiedono l'attribuzione dell'indennità che l'art. 1 della legge n. 221/1988 prevede a favore del personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

A seguito della entrata in vigore della legge n. 51/1989 — che ha espressamente attribuito l'indennità in parola, tra l'altro, anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, a decorrere dal 1° gennaio 1989 — la materia del contendere si restringe alla spettanza o meno dell'indennità per il periodo dal 1° gennaio 1988 (decorrenza prevista dalla legge n. 221/1988) al 31 dicembre 1988.

2. — Il collegio ritiene che la domanda sia, in base alla legislazione vigente, inaccoglibile.

La legge n. 221/1988 non ha contemplato tra i beneficiari della indennità in questione il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi ed ogni possibilità di interpretazione estensiva — o di applicazione analogica — deve escludersi a seguito della legge n. 51/1989. Quest'ultima, infatti, nell'attribuire l'emolumento *de quo* al suddetto personale con decorrenza non coincidente con quella della legge n. 221/1988, assume il valore di una interpretazione autentica — in senso restrittivo — della normativa previgente.

3. — In via subordinata i ricorrenti deducono la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, della loro esclusione, con riferimento all'anno 1988, dalla corresponsione della indennità, risultante dal combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 221/1988 e dell'art. 1 della legge n. 51/1989.

La questione è rilevante e non manifestamente infondata.

La rilevanza deriva dalla ritenuta inaccoglibilità della domanda in base alla legislazione vigente, secondo le argomentazioni svolte *sub* 2), e dalla diversa soluzione cui dovrebbe pervenirsi qualora detta legislazione fosse effettivamente in contrasto con i precetti costituzionali, per i profili denunciati.

La non manifesta infondatezza si desume, ad avviso del collegio, dalle considerazioni che seguono.

Il sistema giurisdizionale italiano, seppure strutturalmente articolato in quattro ordini distinti, deve ritenersi, in base alla Costituzione, funzionalmente unitario (cfr. C.S., a.p., 16 dicembre 1983, n. 27).

La legge n. 221/1988 ha ritenuto che il personale amministrativo che collabora con i giudici sia meritevole di uno specifico riconoscimento economico. Essa dispone l'estensione — sebbene in misura e con modalità non coincidenti — al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell'indennità prevista a favore di tutti i magistrati dall'art. 3 della legge n. 27/1961 e dall'art. 2 della legge n. 425/1984.

La correlazione tra l'erogazione disposta ed i compiti di supporto amministrativo della funzione giurisdizionale svolti dai beneficiari è evidente proprio per lo strumento prescelto: l'estensione dell'indennità di funzione spettante ai magistrati.

Ciò posto, il mancato riconoscimento dell'emolumento in parola a favore del personale amministrativo che collabora con i giudici degli altri ordini (contabili, amministrativi e militari) non appare razionalmente giustificabile, a meno di non ammettere una speciale rilevanza del giudice ordinario (in senso stretto), che deve escludersi in base al principio di unitarietà, della funzione giurisdizionale.

Il trattamento diverso riservato dalla legge a situazioni che appaiono invece del tutto analoghe conduce a ritenere sussistente una violazione del principio di eguaglianza e di quello della giusta retribuzione, affermati dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Né risulta nella fattispecie riscontrabile la «generale finalità perequativa perseguita dalla legge» che, in vicenda del tutto simile a quella odierna, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale sufficiente a giustificare una parità di trattamento limitata all'avvenire (cfr. Corte costituzionale 7 aprile 1988, n. 413, richiamata da Corte costituzionale 6 dicembre 1988, n. 1083).

L'esattezza dell'impostazione sopra delineata, del resto, è implicitamente riconosciuta proprio dall'immediatezza dell'intervento integrativo del legislatore, che con la legge n. 51/1989 ha attribuito l'indennità a tutto il personale che svolge compiti amministrativi di supporto per lo svolgimento della funzione giurisdizionale. In tale contesto appare viepiù inspiegabile e contraddittoria la diversa decorrenza (1° gennaio 1989 anziché 1° gennaio 1988) che la legge n. 51/1989 ha mantenuto ferma.

4. — In relazione a tutto quanto precede il presente giudizio deve essere sospeso ed i suoi atti debbono essere inviati alla Corte costituzionale, per la soluzione della questione di costituzionalità sopra evidenziata.

P. Q. M.

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 221/1988 e dell'art. 1 della legge n. 51/1989, nella parte in cui escludono, per l'anno 1988, il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali dalla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27/1981;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 7 novembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

L'estensore: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

90C0544

N. 246

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di De Luca Luigi*

Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Appello - Procedimento in camera di consiglio - Provvedimento decisorio da emettersi in forma di ordinanza, immediatamente esecutiva, anche in pendenza di ricorso per cassazione - Previsto possibile decreto di sospensione - Violazione del principio di non colpevolezza fino al giudicato.

(C.P.P. 1988, artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447).
(Cost., art. 27).

LA CORTE D'APPELLO

Sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 30 gennaio 1990, osserva quanto segue.

I Carabinieri di Napoli, ricevuta, la sera del 31 luglio 1989, una segnalazione anonima di spaccio di droga, accorrevano nella stanza n. 68 dell'albergo Pugliese, dove sorprendevo tale De Luca Luigi in possesso di una bilancia di precisione e di un certo quantitativo, nascosto sotto il letto, di cocaina e di sostanza da taglio, destinate, a dire del De Luca, all'uso personale suo e di alcuni suoi amici.

Interrogato in stato d'arresto dal p.m. il De Luca confessava la detenzione delle sostanze e riconosceva altresì di essersi liberato, alla vista dei militari, gettandolo dalla finestra, di un altro involucro di analogo stupefacente. Il perito nominato dal g.i. accertava trattarsi di mg 14.597 di un preparato a base di lidocaina senza traccia di cocaina e di un preparato di mg 7.822 a base di cocaina, contenente il 36% di sostanze pure.

Procedutosi col giudizio abbreviato il De Luca, con sentenza del 23-28 novembre 1989, veniva dichiarato colpevole di delitto di cui all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e, con le attenuanti generiche e la diminuzione dell'art. 442 del c.p.p., condannato alla pena di due anni di reclusione e lire 2.940.000 di multa. Il giudice respingeva le istanze di remissione in libertà e di concessione degli arresti domiciliari.

Appellava il De Luca, chiedendo riconoscersi la meno grave ipotesi dell'art. 72, con la riduzione della pena al minimo.

Nell'udienza in camera di consiglio, celebrata in assenza dell'imputato, il p.g. e i difensori concludevano come da verbale.

Dispone l'art. 443, quarto comma del c.p.p., richiamato, per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, dall'art. 247 delle norme transitorie, che, quando il processo di primo grado sia stato definito col giudizio abbreviato, «il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599». Orbene, quali siano queste forme è presto detto: sono quelle dell'art. 127 («procedimento in camera di consiglio»), alle quali rinviano il primo e il quarto comma del cit. art. 599. La norma intende perciò dire, sia pure con tortuoso riferimento, che l'appello dev'essere trattato e deciso col rito della camera di consiglio disciplinato dall'art. 127. È indispensabile a questo punto fare qualche osservazione di ordine generale a guisa di necessaria premessa del discorso concernente da vicino il caso in esame.

Nell'intento lodevole di accelerare la definizione dei processi anche in grado di appello il legislatore del nuovo codice di rito penale, in ossequio alla direttiva n. 93 della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale contempla «un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge», ha disegnato, nel primo comma dell'art. 599, un giudizio abbreviato, modellandolo, come avverte la relazione al progetto prel. (pag. 131), «sulla base dell'esperienza già conseguita con i riti camerale oggi previsti in tema di incidente di esecuzione e di applicazione di misure di prevenzione». Pertanto quando, in base ai motivi, la cognizione sia limitata agli indicati punti della decisione, ai quali, «in accoglimento di una proposta della Corte di cassazione», si è aggiunta l'ulteriore ipotesi della censura attinente al giudizio di comparazione tra le circostanze, «la Corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127».

Analogo procedimento in camera di consiglio è previsto, dal quarto comma dell'art. 599, quando le parti pervengono ad un «patteggiamento» «sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi».

Orbene, attesa l'ampiezza del rinvio alle forme dell'art. 127, non ripetuto, per brevità, con riferimento alla seconda ipotesi del «patteggiamento è doveroso concludere che lo stesso provvedimento decisivo dello speciale rito d'appello debba rivestire la forma dell'ordinanza, conformemente a quello che è il naturale esito del procedimento camerale come regolato in via generale dal cit. art. 127. In altri termini la Corte, confermando o riformando la decisione impugnata, deve, in deroga al principio sancito nell'art. 605, provvedere non già con sentenza bensì con ordinanza.

Posto che il legislatore si riserva di stabilire di volta in volta, né pare che in questa sua potestà incontri limiti di natura costituzionale, «i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto» (principio già contenuto nell'art. 148 del cod. abrogato e ora ribadito dall'art. 125, primo comma del nuovo); si può anche comprendere, accantonando più d'un rilievo sul piano teorico, questa scelta di politica legislativa di definire impropriamente ordinanza un provvedimento decisivo avente natura sostanziale di sentenza, privo essendo questo atto d'imperio di preoccupanti conseguenze sul piano dei principi, atteso che l'ordinanza, al pari della sentenza, dev'essere motivata (art. 148, terzo comma, del codice abr.; art. 125, terzo comma, del nuovo). Inutile infatti ricordare che l'oggetto tipico dell'ordinanza, nella fenomenologia processuale, è sempre un incidente, nel senso che la forma dell'ordinanza è impiegata sempre e soltanto per la decisione di un incidente o della questione con esso introdotta, caratterizzata com'è dalla funzione e finalità d'impulso processuale, sicché è stato ben scritto che «la sentenza decide per definire il processo, l'ordinanza per farlo proseguire» verso la decisione.

Del resto non può tacersi che nel nuovo codice talvolta al richiamo delle forme dell'art. 127 si accompagna l'espressa prescrizione che, ciò nonostante, la decisione sia adottata «con sentenza» (così negli artt. 32, 734, 743). Ulteriore e non tenue argomento questo per dedurre che nell'art. 599, pur rinviandosi alle forme dell'art. 127, a ragion veduta è stato ommesso ogni riferimento alla sentenza: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Ma la grave e inaccettabile conseguenza alla quale non è dato sottrarsi una volta assodato che il rinvio all'art. 127 è incondizionato (sia pure con gli adattamenti prescritti per lo speciale rito d'appello nel secondo e terzo comma dell'art. 599) ed abbraccia anche la forma del provvedimento terminale, è quella dell'immediata esecutività dell'ordinanza, salvo il contrario decreto motivato della Corte (art. 127, ottavo comma). A questo punto emerge tutta l'anomalia se non l'assurdità di un'ordinanza che non solo definisce il rapporto processuale e statuisce sulla pretesa punitiva, confermando o riformando una sentenza (e fin qui passi), ma che addirittura ardisce, pur in pendenza del ricorso per cassazione, parificare, prima del giudicato, l'imputato al condannato, quando è ben noto, e non dovrebbe essere necessario ribadirlo, che «durante il processo non esiste un colpevole, un reo, ma soltanto un imputato: la condizione giuridica di colpevole o condannato lascia dietro di sé il processo, la condizione giuridica di imputato si ricollega al processo in corso; la prima nasce quando cessa la seconda».

Né a cancellare o attenuare questa anomalia serve l'astratta previsione del potere del giudice d'appello di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza; sia perché ciò che vale è il principio indipendentemente dalla sua più o meno costante pratica attuazione; sia perché la sospensione, stante la formulazione della norma, rappresenta non già la regola bensì l'eccezione. E v'è da aggiungere che la legge non suggerisce alcun criterio al quale il giudice dovrà attenersi per disporre la sospensione dell'esecuzione, né sarebbe illuminante ricorrere in via analogica al criterio del «grave e irreparabile danno», al quale l'art. 612 ancora la possibilità di sospendere l'esecuzione della condanna civile in armonia con l'art. 373 del codice di rito civile, giacché nella materia della libertà personale il danno che può derivare dall'esecuzione immediata della decisione ricorribile è per definizione sempre «grave e irreparabile». Affiora così, inutile nascondarlo, il non remoto pericolo che la sospensione venga accordata o negata in base a criteri mutevoli e oscillanti, quando non arbitrari, col sussidio d'una motivazione di stile gravemente lesiva dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Questa esecuzione immediata (ma pur sempre provvisoria), ben concepibile nel processo civile, dove sono in contesa interessi patrimoniali sempre opportunamente reintegrabili ogni volta che l'esecuzione intrapresa o anche condotta a termine si palesi poi illegittima; ed accettabile altresì per la generalità delle ordinanze adottate col rito della camera di consiglio per la risoluzione di questioni incidentali, perché in tal caso l'immediata esecutività esalta quella funzione d'impulso processuale alla quale sopra si è accennato; non può introdursi viceversa in tema di *status* personali, i quali per loro natura non tollerano incertezze, mentre col nuovo istituto il soggetto passivo della pretesa punitiva, confinato in una specie di limbo, resterebbe imputato, per es., ai fini dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale (in quanto per l'art. 686, primo comma, n. 1, vanno iscritte soltanto le condanne divenute irrevocabili) o della decorrenza della custodia cautelare (che troverebbe ostacolo solo nella sopravvenienza della «sentenza irrevocabile di condanna» ai sensi dell'art. 303, primo comma, lett. D); e al contrario, alla stregua di un condannato, sarebbe escluso dalla possibilità di revoca o sostituzione delle misure coercitive o interdittive, ed anzi, se libero, dovrebbe prestamente esser tradotto in vincoli.

Ed invero, dopo la decisione di secondo grado e in pendenza del ricorso per cassazione, applicando alla lettera (e non si vede comè potrebbe farsi diversamente) la disposizione dell'art. 127, ottavo comma, e sempreché non ricorressero cause di non eseguibilità della pena, una volta escluso il ricorso al decreto sospensivo, dovrebbe emettersi l'ordine di esecuzione (art. 656), disponendo l'incarcerazione dell'imputato libero (primo comma) e immutando il titolo della detenzione per l'imputato già in carcere, da custodia cautelare a espiazione di pena (terzo comma); il tutto in forza d'un titolo provvisorio e caducabile equiparato al definitivo. L'esecuzione verrebbe intrapresa il più delle volte perdurando l'incertezza sull'*an* (come quando l'imputato condannato anche in appello continui a contestare la propria responsabilità: ciò potrà accadere spesso proprio all'esito del doppio giudizio, abbreviato); o sul *quantum* da espiaire (si faccia il caso dell'imputato che, nell'ulteriore corso, si veda accordare la riduzione della pena negatagli in un primo tempo); o addirittura senza sapere se la pena inflitta dovrà essere o no espiaita *in toto* (ipotesi della sospensione condizionale prima ingiustamente negata e poi concessa o dell'amnistia o dell'indulto sopravvenuti).

Quando sia disarmonico rispetto all'insieme questo istituto apparirà ancora più chiaro quando si rifletta:

1) che nessuna forma di esecuzione provvisoria pur in pendenza dell'opposizione è stata prevista in tema di decreto penale (artt. 459 e segg.) dove pure viene in discorso una condanna alla sola pena pecuniaria non più convertibile in reclusione o arresto (art. 660 del c.p.p.; artt. 102 e segg. della legge 24 novembre 1981, n. 689);

2) che il legislatore si è preoccupato di approntare il rimedio d'una decisione anticipata, affinandola alla Corte di cassazione (art. 612), sulla sospensione dell'esecuzione della condanna civile, in attuazione della direttiva n. 27, mentre nulla di simile è stabilito a proposito della provvisoria esecuzione del capo di condanna penale; ne si può rispondere che il silenzio si spiega con la possibilità, data al giudice d'appello, di sospendere con decreto, perché resta senza tutela l'ipotesi del rifiuto della Corte di sospendere omettendo semplicemente il decreto oppure rigettando l'istanza dell'imputato;

3) che è stata espunta dall'ordinamento l'esecuzione provvisoria delle pene accessorie (art. 217 delle norme di coordinamento, il quale abroga l'art. 140 del c.p. e ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie), mentre è stata conservata, ma solo per la loro natura cautelare, l'applicazione provvisoria, anche con la sentenza (artt. 312, 313 e 658), delle misure di sicurezza.

Questo sistema, ricavabile con certezza dal dettato legislativo e non si sa con quanta consapevolezza voluto, è, ad avviso della Corte, in irrimediabile contrasto con la presunzione di non colpevolezza fino al giudicato, solennemente scolpita nell'art. 27, secondo comma della Costituzione, la quale esige che non sia considerato colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni effetto, l'imputato prima della condanna definitiva.

Per quanto attiene adesso al profilo della rilevanza della questione, si osserva che nel caso sottoposto all'esame del giudice d'appello si discute unicamente d'una riduzione della pena inflitta dal tribunale (eventualmente attraverso la derubricazione del titolo del reato); pena che, nella migliore delle ipotesi (per l'imputato), sarebbe sempre maggiore della custodia cautelare fin qui sofferta, sicché il De Luca non dovrebbe essere scarcerato a norma dell'art. 275 del p.p., né verrebbe comunque in applicazione il primo comma del medesimo articolo. Nemmeno viene in considerazione il beneficio della sospensione condizionale, non chiesto e non concedibile per effetto dei precedenti ostativi.

Allo stato si profila peraltro l'inammissibilità dell'istanza di concessione degli arresti domiciliari, perché, come più sopra accennato, il beneficio sarebbe incompatibile col regime dell'esecuzione anticipata della pena al quale, in conseguenza della pronuncia di secondo grado, il De Luca verrebbe sottoposto.

Vero è che una soluzione per così dire empirica consisterebbe nell'emissione del decreto sospensivo, il quale avrebbe l'effetto di evitare l'esecuzione immediata dell'ordinanza e di conservare al De Luca l'unica sua legittima veste d'imputato, con l'ammissibilità di una sostituzione della custodia cautelare in carcere con la detenzione in casa.

Beninteso la Corte non è tenuta ad anticipare se intenda o no sospendere l'esecutività immediata dell'ordinanza, pur ricordando la già segnalata estrema difficoltà di rinvenire in proposito adeguati canoni di orientamento, giacché, come è evidente, a radicare la rilevanza della questione basta l'astratta possibilità che ad una tale sospensione non si pervenga e che quindi l'esecutività spieghi tutte le sue conseguenze.

Per tutte queste ragioni il collegio, visto che la procedura *de qua*, si concluda essa con la conferma dell'impugnata sentenza o con la sua riforma sul solo *quantum* della pena, è destinata a sfociare in un provvedimento tendenzialmente munito di forza esecutiva immediata, sospende il giudizio e solleva d'ufficio la questione dell'illegittimità costituzionale del coordinato disposto degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato d'appello col rito della camera di consiglio, prevedono che il provvedimento decisorio terminale rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso, salvo contrario decreto del giudice, per contrasto con l'art. 27, secondo comma della Costituzione.

P.Q.M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto degli artt. 443, quarto comma, 599 e 127, ottavo comma, del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nella parte in cui, all'esito del giudizio abbreviato d'appello col rito della camera di consiglio, prevedono che il provvedimento decisorio terminale rivesta la forma di un'ordinanza immediatamente esecutiva nonostante ricorso, salvo contrario decreto del giudice, per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione;

Per l'effetto sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria provveda alle notificazioni e comunicazioni prescritte dall'art. 23, u.c. della legge citata.

Napoli, addì 6 febbraio 1990.

Il Presidente: DE TULLIO

Il consigliere estensore: LICATESE

N. 247

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dalla corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Aloia Filippo ed altra*

Processo penale - Nuovo codice - Appello - Patteggiamento tra le parti non solo in relazione al *quantum debeatur* (art. 599, primo comma), ma anche riguardo all'*an debeatur* (art. 599, quarto e quinto comma) - Proponibilità in fase predibattimentale e dibattimentale - Ammissibilità - Conseguente decisione in camera di consiglio - Applicabilità anche ai procedimenti già in corso sotto la vigenza del codice 1930 - Esasperazione del potere dispositivo delle parti - Carenza di delega per la parte prevista nel quarto e quinto comma dell'articolo citato.

(C.P.P. 1988, artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma; d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 245).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Letti gli atti del procedimento contro Aloia Filippo e Mele Anna, imputati del delitto di cui agli artt. 110 del c.p. e 71 e 74 della legge n. 685/1975, e appellanti avverso la sentenza del tribunale di Napoli 4 luglio 1989, con la quale sono stati condannati a pene adeguate;

Rilevato che oggi gli imputati, ai sensi degli artt. 599, quarto comma, e 602, secondo comma, del c.p.p. e 245 delle disposizioni transitorie, hanno concordato col p.g., previo la rinuncia a tutti gli altri motivi, una riduzione della pena a sei anni di reclusione e L. 15.000.000 di multa per l'Aloia e a due anni e otto mesi di reclusione e L. 4.000.000 di multa per la Mele;

O S S E R V A

L'ipotesi dell'art. 599, quarto comma, del c.p.p. è normativamente così descritta: «La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». Soggiunge il quinto comma: «Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono esser riproposte nel dibattimento». Per necessaria correlazione deve citarsi l'art. 602, secondo comma: «Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599, quarto comma, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo».

Esaminiamo più da vicino in che cosa esattamente consiste la «pattuizione» e qual è il suo contenuto. Le parti devono anzitutto concordare sull'accoglimento di tutti o di parte dei motivi, ed è questo, per così dire, l'elemento negoziale dell'atto che si presenta per primo nella fattispecie progressiva. Raggiunto tale accordo, deve subito dopo intervenire, come *posterius* logico, la rinuncia agli altri eventuali motivi che non formano oggetto dell'accordo. Infine occorre una manifestazione di volontà comune, consistente nella istanza, rivolta alla Corte, di provvedere in camera di consiglio. Mentre l'intesa sull'accoglimento parziale o totale dei motivi ha necessariamente natura di negozio bilaterale o plurilaterale (parti essenziali saranno l'imputato e il p.m., ma possono parteciparvi anche i soggetti eventuali del processo: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), la successiva rinuncia ad uno o più motivi resta un negozio giuridico unilaterale, richiedendo, per produrre il suo effetto, unicamente la manifestazione di volontà del soggetto impugnante.

Taluno potrebbe pensare che esista una precisa correlazione tra la disposizione in discorso e quella del primo comma, nel senso che la procedura in camera di consiglio in tanto sia consentita in quanto i motivi di cui si chiede l'accoglimento involgano gli stessi capi o punti della decisione già considerati nella prima ipotesi del rito abbreviato d'appello (specie o quantità della pena, giudizio di comparazione tra le circostanze, applicabilità delle attenuanti generiche o dei benefici). Questa interpretazione, la quale pure avrebbe il merito di stabilire una piena armonia tra il primo e il quarto comma del medesimo art. 599, così tassativamente delimitando e circoscrivendo i casi di decisione in camera di consiglio ai soli aspetti marginali dell'impugnazione, ossia al solo *quantum* della pretesa punitiva senza coinvolgere questioni di responsabilità (*an*), non sembra possa essere condivisa. Le espressioni usate dal legislatore sono infatti tali da segnare assai più confini all'istituto. Deve considerarsi in primo luogo che l'accordo può riguardare

anche l'accoglimento di tutti o dell'unico motivo proposto (è questa l'ipotesi normativa dell'accordo sull'accoglimento «in tutto» dei motivi d'appello): se l'appello avesse *ab origine* l'oggetto definito dal primo comma, sarebbe inutile ogni accordo sul suo accoglimento, perché dovrebbe seguirsi automaticamente e obbligatoriamente la procedura in camera di consiglio ivi prescritta. In verità la legge non stabilisce affatto quale debba essere, per giustificare il rito in camera di consiglio, l'oggetto dei motivi di cui si chieda concordemente l'accoglimento. Del resto, se fosse vera la tesi contraria, non si spiegherebbe la facoltà accordata al giudice di respingere allo stato la richiesta, quando analoga facoltà non è concessa nell'ipotesi del primo comma.

Si ricava quindi da questi argomenti letterali e sistematici che, in seguito alla rinuncia (eventuale) ad uno o più motivi, l'appello può restringersi anche a motivi di merito, concernenti cioè il punto della responsabilità o della quantità di tale responsabilità. Si faccia il caso dell'imputato il quale, condannato per due titoli di reato, abbia impugnato entrambi i capi della decisione, ma rinunci poi al motivo concernente uno di essi dopo aver concordato l'accoglimento del motivo concernente l'altro; o dell'imputato il quale cessi di contestare la propria responsabilità e insista soltanto per il riconoscimento di una o più attenuanti comuni o speciali. È naturale poi che la norma troverà applicazione anche nel caso di appello del p.m. È difficile ma non impossibile che l'accusa riesca a concordare con l'imputato, per es., nel caso di sentenza d'assoluzione su due capi la condanna per un solo capo, rinunciando all'appello sull'altro capo; o il semplice riconoscimento di un'aggravante, per far salvi i principi, ma con un minimo aumento della pena; o anche il semplice aggravamento della pena per un capo in cambio della rinuncia del p.m. all'appello su un altro capo recante assoluzione. Le possibilità, come si vede, sono molteplici e basterà averne elencate alcune a caso. Naturalmente le parti dovranno indicare la pena sulla quale sono d'accordo non solo quando debba procedersi ad una «nuova» determinazione (o meglio quantificazione, in più o in meno) di una pena già inflitta, ma altresì quando l'accoglimento d'un motivo (si tratterà ovviamente d'un motivo del p.m.) comporti per la prima volta l'inflizione della pena (per es. potrebbe l'imputato accettare la condanna chiesta dal p.m. per un capo a patto di ottenere il minimo della pena e i benefici per detto capo e di conservare l'assoluzione da un altro capo, del pari impugnato dall'accusa).

Questo macchinoso congegno pattizio può essere proposto all'attenzione del giudice d'appello in due diversi momenti processuali: prima che sia stata ordinata la citazione a comparire al dibattimento (art. 599, quinto comma), e nel dibattimento, subito dopo la relazione introduttiva (art. 602, primo comma). La lettera della legge («la richiesta e la rinuncia ... possono essere riproposte nel dibattimento»), implicando reiterazione, farebbe escludere la proponibilità per la prima volta del «concordato» nel dibattimento; tuttavia nessuna preclusione sicura si rinviene nel testo normativo e pertanto s'impone la soluzione più liberale. Del resto è importante precisare che la richiesta riproposta nel dibattimento non dovrà necessariamente ricalcare quella a suo tempo respinta dalla Corte: ed allora, se la richiesta «riproposta» potrà avere un contenuto diverso da quello originario, si da presentarsi come «nuova», non si vede perché dovrebbe essere preclusa una richiesta formulata in dibattimento per la prima volta, ossia anch'essa, al pari dell'altra, «nuova».

Accredita questa opinione anche la relazione, dove è scritto (pag. 131) che «nel secondo comma è prevista la possibilità di reiterazione dell'accordo tra le parti circa la misura dell'accoglimento dell'appello di una di esse o di entrambe, come prosecuzione della richiesta avanzata per il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 592 (ora 599) o comunque autonomamente»: dove quell'avverbio «autonomamente» allude ad una duplice possibilità, una di rito (proposizione della richiesta per la prima volta in dibattimento) e l'altra di contenuto (proposizione di una richiesta autonoma, cioè diversa dalla precedente).

Che il «patteggiamento» fin qui esaminato sia e voglia essere istituito del tutto diverso da quello disciplinato nel primo comma è confermato da un passo della relazione al progetto preliminare nel quale, illustrandosi l'innovazione conseguente alla direttiva n. 93, così si chiarisce la genesi dell'ampliamento dell'unico procedimento camerale originariamente previsto dal legislatore delegante: «Pur considerandosi che le ipotesi di operatività di questo rito previste dalla delega costituiscano un'elencazione tassativa, si è ritenuto che la *ratio* che ha dettato tale innovazione ne consenta l'adozione anche allorché il dibattimento pubblico si appalesi inutile. Ciò accade quando le parti abbiano raggiunto un accordo sull'accoglimento dei motivi di appello o di alcuni tra essi quando i motivi siano più d'uno, con contestuale rinuncia agli altri. Nell'ambito di tale estensione è precisato che l'accordo, quando l'accoglimento comporti una nuova determinazione della pena, debba riguardare anche l'entità della sanzione da comunicare al giudice. Il meccanismo è completato dalla disposizione dell'ultimo comma, che consente al giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta, di disporre la citazione a comparire al dibattimento. S'intende che in tal caso la rinuncia e l'accordo perdono la loro efficacia, anche se ne è ammessa, come vedremo, la riproposizione in sede dibattimentale» (pag. 131).

È inevitabile dunque porsi il quesito della corrispondenza di un tale istituto alla volontà del legislatore delegante e della sua riconducibilità o meno ai principi e criteri direttivi delimitanti l'esercizio della funzione legislativa del Governo.

Orbene, gli istituti disegnati nel primo e nel quarto comma dell'art. 599 non hanno davvero alcun elemento comune, se non quando, per mera occasionalità, l'accordo e la rinuncia restringano la cognizione del giudice d'appello alla materia prevista nel primo comma. Come si è abbondantemente sperimentato in questi primi mesi di applicazione del nuovo codice, il modulo ricorrente è stato per l'appunto quello della rinuncia dell'imputato ai motivi concernenti la responsabilità per ripiegare, con il consenso del p.g. d'udienza, sull'accoglimento del motivo subordinato di una riduzione della pena, con o senza la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in una misura concordemente proposta alla Corte. Espediente questo che se per un verso crea nell'imputato, persuaso com'è che l'adesione del p.g. rappresenti l'unico decisivo viatico verso la benevolenza della Corte, una pericolosa aspettativa di appagamento; all'opposto esercita sul giudice una certa forza di seduzione, perché lo affranca dalla fatica della motivazione in cambio di uno «sconto» della pena, intesa quasi quale «atto dovuto» in ossequio ad una prassi sanzionatoria tenacemente arroccata sui minimi edittali o su pene eccedenti il minimo in misura irrisoria quando non simbolica. Di qui, è bene dirlo senza ambagi, il rischio concreto d'uno scadimento della dialettica processuale, d'una progressiva decadenza della motivazione, sempre più tentata di recepire acriticamente i termini dell'accordo quasi fossero, per una tacita intesa, vincolanti, d'un abbassamento insomma dell'intima moralità del giudizio, in una visione contrattualistica del processo dalla quale potrebbe alla lunga uscire profondamente avvilita la stessa figura del giudice «soggetto soltanto alla legge».

Chiusa la digressione, restano alcune brevi osservazioni più in tema. Innanzitutto la legge delegante, con la direttiva n. 45, ha voluto introdurre un'unica forma di «patteggiamento», vale a dire l'applicazione della pena su richiesta delle parti, strutturandola come giudizio speciale di primo grado (artt. 444 e segg.). Per converso il solo procedimento speciale d'appello con rito abbreviato delineato dalla delega con la direttiva n. 93 è quello disciplinato dall'art. 599, primo comma, affatto privo di elementi pattizi, in quanto prevede che, per esclusiva volizione dell'appellante, la *res judicanda* si presenti *ab initio* limitata a determinati punti della decisione, involgenti aspetti marginali del giudizio, esige cioè che non sia più in discussione l'*an debeatur* ma unicamente, sotto vari profili, il *quantum debeatur*, si da rendere obbligatorio il rito camerale.

Sovvertendo questo ben circoscritto sistema il quale, con l'addurre ragioni di celerità funzionali alla semplicità della materia del contendere, segna pur sempre un malinconico ripudio del dibattimento pubblico, un tempo cardine del processo quale «mezzo per fugare qualsiasi sospetto di parzialità», si è proceduto ad un'incauta estensione del rito camerale ad una serie di ipotesi in cui, come si è spiegato, l'elemento pattizio è predominante e la *res judicanda*, come risultante dall'accordo, può attenerne anche a problemi di responsabilità (da dibattere nel chiuso della camera di consiglio e da decidere con ordinanza!). Non si è considerato, evidentemente, che le deroghe alla pubblicità del dibattimento vanno disposte con oculata prudenza e non generalizzate, se non si vuole che il principio costituzionale della giustizia «amministrata in nome del popolo» abbia a soffrirne (e si ricordi che un'ordinanza siffatta, pur potendo definire il processo, è orba dell'intestazione «in nome del popolo italiano»).

Ed ancora, prevedendo la possibilità di «riproporre» in dibattimento l'ipotesi di accordo già respinta dalla corte in camera di consiglio o un'ipotesi diversa, e addirittura ammettendo, seppure per implicito, che all'accordo si possa pervenire per la prima volta nel dibattimento, i codificatori hanno gravemente turbato la linearità del giudizio d'appello, da una parte vanificando la previsione dell'accordo predibattimentale (al quale, anche per la complessità della sua formazione progressiva, le parti, si può esserne sicuri, non faranno mai o quasi mai ricorso); dall'altra incoraggiando poco edificanti trattative *coram populo* oppure, in nome dello *jus variandi*, ancora meno commendevoli «aggiustamenti», mercè reciproche concessioni, del primo accordo disatteso; ed infine provocando un'anomala conclusione del dibattimento (ancora una volta con ordinanza) quando il giudice ritenga di accogliere la richiesta, e diffondendo una spiacevole aura di prevenzione verso il giudice che, svonfessando anche l'organo della pubblica accusa, ritenga invece il contrario e disponga «la prosecuzione del dibattimento». Non sempre riuscirà ad attenuare questa prevenzione il sapere che l'ordine di proseguire il dibattimento non sta a significare il definitivo rifiuto dell'accordo, perché esso, lungi dall'essere una buona volta sepolto, potrà essere accolto nella sentenza anche dopo la chiusura del dibattimento, se è vero che l'art. 602, secondo comma, lo dichiara caducato soltanto qualora il giudice decida «in modo difforme». Espressione non molto felice, ma interpretabile nel senso che, se il giudice intenda in tutto o in parte discostarsi dall'accordo, deve giudicare come se la richiesta congiunta e la rinuncia non ci fossero, vagliando cioè anche i motivi oggetto di rinuncia.

E così, in omaggio alla speditezza e alla semplificazione delle procedure, si potrà avere un accordo respinto prima del dibattimento; riproposto, con o senza varianti, nel dibattimento, e respinto ancora una volta; e finalmente consacrato in sentenza all'esito della discussione finale e fors'anche dopo la rinnovazione del dibattimento! Si aggiunga che, nei processi che proseguono con le norme anteriormente vigenti, stante il richiamo dell'art. 245 delle disposizioni transitorie al solo art. 599, il giudice del dibattimento, quando l'accordo intervenga davanti a lui, posto che la previsione del quinto comma dell'art. 599 è intimamente connessa con quella dell'art. 602, secondo comma, che la completa, è costretto, per colmare la lacuna, ad applicare quest'ultima disposizione, in vigore sì ma applicabile nei soli processi a venire, in via analogica.

Dopo così lunga premessa sembra ozioso chiedersi se e in qual misura questo farraginoso congegno processuale, frutto dell'exasperazione del potere dispositivo delle parti nei gradi d'impugnazione, del quale non si sa se deplorare più l'approssimazione tecnica o le pericolose concessioni sul piano dei principi, risponda alle vere intenzioni del legislatore delegante. Nella realtà esso rappresenta un'escogitazione del tutto nuova, priva di ogni addentellato nei principi e nei criteri della legge di delega, nella quale (e va detto a tutto merito di quel legislatore) invano si cercherebbe un solo accenno autorizzante una siffatta arbitraria duplicazione dell'unico rito camerale previsto e fondato su presupposti tutt'affatto diversi. Il rito qui criticato per di più non resta neppure segregato nella camera di consiglio, ma nella maggior parte dei casi ha in una pregressa camera di consiglio soltanto il suo lontano ed eventuale antecedente e va ad interferire nell'ordinato corso del dibattimento, mutandosi così da istituto camerale in istituto tendenzialmente dibattimentale. Se ne deduce che i redattori del codice non possono addurre, a loro giustificazione, l'evanescente criterio dell'identità di *ratio*, posto che non hanno eliminato il dibattimento (stante l'ovvia facoltà del giudice d'appello di respingere la richiesta predibattimentale) ed anzi quasi istituzionalmente l'hanno reso teatro della «pattuizione» in esame, col consentire che all'accordo si faccia luogo, per la prima o la seconda volta, proprio in quella fase.

Ritiene conclusivamente questa Corte che siano divergenti totalmente dai limiti della delega (direttiva n. 93 della legge 16 febbraio 1987, n. 81), e adottate perciò in carenza di delega, si da porsi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, tutte le norme delineanti l'istituto fin qui esaminato, vale a dire il quarto e il quinto comma dell'art. 599 e il secondo comma dell'art. 602 del nuovo codice di procedura penale; cui va aggiunto, per i procedimenti pendenti, l'art. 245 delle norme transitorie, nella parte in cui richiama come immediatamente applicabili in quarto e il quinto comma dell'art. 599, in riferimento all'art. 6 della legge di delega.

Il giudizio va quindi sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale del coordinamento disposto degli artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo comma, del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nonché, per i procedimenti pendenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, dell'art. 245 delle norme transitorie, nella parte in cui richiama come immediatamente applicabile il quarto e il quinto comma dell'art. 599, in rif. all'art. 6 della legge di delega, in quanto adottati in carenza di delega (direttiva n. 93 della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e quindi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione;

Per l'effetto sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la cancelleria provveda alle notificazioni e comunicazioni prescritte dall'art. 23, ultimo comma, della legge citata.

Napoli, addì 20 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

90C0546

N. 248

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal pretore di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Brucini Romana ed altro e l'I.N.A.I.L.*

Previdenza e assistenza - Lavoratore non soggetto ad assicurazione obbligatoria - Infortunio *in itinere* con mezzo proprio - Conseguente decesso - Lamentata omessa previsione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori comunque costretti all'uso di autoveicolo privato per raggiungere il posto di lavoro.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16 febbraio 1990; sulle prospettate questioni di illegittimità costituzionale;

O S S E R V A

Nel presente giudizio, Romana Brucini ed Antonio Bellucci eredi superstiti di Sergio Bellucci reclamano dall'I.N.A.I.L. le provvidenze previste dall'art. 85 del t.u. n. 1124/1965, sul presupposto che il loro dante causa era deceduto in seguito ad un incidente stradale nel mentre si recava da Orzignano a S. Giovanni alla Vena, e cioè dal luogo di residenza al luogo di lavoro. L'I.N.A.I.L. si oppone all'accoglimento della domanda evidenziando come il Bellucci, funzionario, alle dipendenze di un istituto di credito, non era persona obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni sul lavoro e come comunque l'uso dell'autovettura privata per recarsi sul posto di lavoro rispondeva a una mera esigenza di maggiore comodità.

Dall'istruttoria espletata mediante l'interrogatorio di Romana Bellucci, l'escussione di alcuni testi e l'acquisizione di documenti è risultato incontestabilmente:

a) che il Bellucci prestava la propria attività come funzionario titolare presso l'agenzia di S. Giovanni alla Vena della Cassa di Risparmio di Pisa;

b) che il suo orario di lavoro era dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14.45 alle ore 16 dal lunedì al venerdì;

c) che, proprio in virtù delle sue funzioni di titolare dell'agenzia, il suo orario di lavoro era caratterizzato di una certa elasticità, ma sempre con riferimento allo schema di cui al punto b) (teste Marsigli);

d) che, sempre in considerazione delle sue funzioni di «titolare» con una certa frequenza, ultimato l'orario di lavoro, il Bellucci si intratteneva per curare i rapporti con i clienti della Banca che provvedeva personalmente a visitare, ciò non essendogli imposto dal datore di lavoro, ma corrispondendo ad una prassi consolidata (teste Signorini);

e) che se egli avesse utilizzato per raggiungere il posto di lavoro dal luogo di residenza i mezzi pubblici APT avrebbe dovuto utilizzare per l'andata una corsa in partenza alle ore 5.07 (o 5.10) per raggiungere S. Giovanni alla Vena in tempo per l'orario di apertura della Banca; ed egualmente per il ritorno avrebbe dovuto utilizzare una corsa in partenza alla ore 17.47 per essere a casa intorno alle ore 19; (V. orari ufficiali APT, prodotti dai ricorrenti);

f) che per le ragioni di cui al punto d) l'orario di ritorno non era esattamente programmabile;

g) che, infine, (teste Marsigli) presso l'Agenzia di S. Giovanni alla Vena non c'era in dotazione un'auto di servizio (eventualmente utilizzabile per le visite ai clienti).

Tutte le circostanze di cui sopra consentono di ritenere che l'uso dell'autovettura privata non rappresentasse una mera scelta di maggiore comodità ma una vera e propria necessità; e ciò se, come pare corretto, valutazioni di questo tipo (comodità-necessità, si intende) debbono obbedire a criteri di ragionevolezza, si ché possa dirsi, come nel caso di specie, che al Bellucci non si ponevano serie alternative all'uso della propria autovettura, sia per evitare che per coprire una distanza di circa 20 km (da Orzignano a S. Giovanni alla Vena) egli dovesse muovere da casa alle cinque del mattino ed impiegare oltre due ore di tempo, sia per consentire, senza l'imposizione del rigido orario del mezzo pubblico, lo svolgimento di quella attività di «pubbliche relazioni» con i clienti dell'istituto ultimato l'orario di servizio, nell'interesse proprio (di carriera) e dello stesso datore di lavoro.

Sicché se il Bellucci fosse stato assicurato I.N.A.I.L. in ragione di una sua diversa attività (per ipotesi non impiegatizia) ai sensi dell'art. 4 del t.u. n. 1124/1965, non vi sarebbero dubbi sulla configurabilità del c.d. infortunio *in itinere*.

V'è che, tuttavia, nel caso che ci occupa ed ai sensi dell'art. 4 del t.u. citato il Bellucci non era persona per la quale fosse obbligatoria l'assicurazione-infortuni di tal ché rimane esclusa la possibilità di considerare come lavorativo-indennizzabile l'infortunio in seguito al quale egli ha trovato la morte. Tale situazione configura, a parere di questo giudice, una consistente violazione dell'art. 38 della Costituzione.

È oggi fenomeno diffusissimo quello della pendolarità ed in specialmodo in certi settori lavorativi caratterizzati da una frequente mobilità del lavoratore che nel corso della sua carriera ed in ragione delle esigenze dell'impresa subisce più di un trasferimento nella impossibilità di provvedere di volta in volta al contestuale trasferimento dell'abitazione e della famiglia. È altresì diffusissimo il fenomeno, ed ancor di più in certi settori come quello bancario, per il quale al datore di lavoro è del tutto indifferente la scelta del lavoratore sul luogo di residenza, e quest'ultimo non raramente è sostanzialmente imposto da circostanze oggettive quali la difficoltà di provvedere all'alloggio in seguito ad ogni trasferimento, di provvedere al contestuale trasferimento del coniuge in ragione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, ecc.

Per altri versi e di fatto non per tutte le località i servizi pubblici possono (e potranno mai) assicurare trasferimenti rapidi o comunque effettuabili in un lasso di tempo ragionevole se rapportato all'orario lavorativo e spesso il rendere meno disagiata il tragitto da casa al luogo di lavoro non ha effetti solo su chi fruisce di mezzi privati alternativi, ma sulla stessa miglior efficienza della prestazione (altro è recarsi in auto da Orzignano a S. Giovanni alla Vena coprendo il relativo percorso in circa 20 minuti e raggiungere il posto di lavoro senza particolari «stress», altro è farlo dopo aver viaggiato per due ore, come nel caso di specie, su due diversi autobus e con una «sosta tecnica»).

Si può allora dire che, nell'attuale assetto lavorativo, il fenomeno dell'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro in mancanza di un ragionevolmente utilizzabile servizio pubblico, sia fenomeno diffusissimo e di fatto imposto in special modo in certi settori caratterizzati da una frequente mobilità; sicché, a prescindere dalle funzioni che il lavoratore si reca a svolgere, è del tutto scoperta dal punto di vista assicurativo quella porzione cronologica di attività che si realizza nel percorrere la distanza che separa il posto di lavoro dalla abitazione, quando tale attività sia, come la guida per le strade, obiettivamente pericolosa e quando il rischio possa ritenersi aggravato dalla necessità del rispetto di certi orari o dalla ripetitività del percorso che, come è noto, allenta sensibilmente le capacità di reazione alla guida dei mezzi. E d'altro canto la mancata previsione generalizzata della indennizzabilità dell'infortunio quando l'uso del mezzo privato sia imposto dalla circostanza ed a prescindere dall'attività propria e tipica oggetto del contratto di lavoro, rispetto alla pacifica indennizzabilità dell'infortunio *in itinere* subito da chi sia persona assicurata ai sensi dell'art. 4 testo unico n. 1124/1965 finisce per creare una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti che, con riferimento al percorso necessitato da casa al posto di lavoro, sono soggetti al medesimo rischio.

La rilevanza della question è *in re ipsa*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per chi, indipendentemente dalla natura dell'attività svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere e dispone la sospensione necessaria del giudizio.

Pisa, addì 27 febbraio 1990

Il pretore: NISTICÒ

90C0547

N. 249

Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra Tabarretti Torindo e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli *ex* combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano fruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione inizialmente solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 e successivamente, con legge n. 544/1988, anche ai titolari di pensione con decorrenza anteriore a tale data, ma solo dal 1° gennaio 1989 - Ingiustificata disparità di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione.

(Legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 896/88 r.g. promossa da Tabarretti Torindo contro Istituto nazionale della previdenza sociale; esaminati gli atti, e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 26 gennaio 1990.

Tabarretti Torindo, titolare di pensione n. 1081778 cat. IR inoltrata all'I.N.P.S. domanda diretta ad ottenere, quale *ex* combattente, la maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'art. 6 della legge n. 140/1985; l'istituto di previdenza riconosceva la qualità di *ex* combattente ma respingeva la domanda essendo l'istante titolare di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.

Il ricorrente agisce, pertanto, in questa sede contestando l'assunto dell'istituto pubblico e, a tal fine, solleva questione circa l'illegittimità dell'art. 6, primo comma, legge 29 dicembre 1988, n. 544, in relazione agli articoli 38 e 52 della Costituzione.

Le doglianze espresse dalla difesa del ricorrente possono così riassumersi:

a) l'art. 6, primo comma della legge n. 544/1988 ha riconosciuto il diritto all'integrazione mensile di L. 30.000, ferme le altre condizioni, a decorrere dal 1° gennaio 1989 a favore dei titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, tuttavia permane, rispetto ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968, una disparità di trattamento.

I pensionati con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 non solo non godono del trattamento per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1988, ma diversa è anche la maggiorazione giacché per la perequazione automatica viene presa come data di riferimento il 1° gennaio 1989 per i pensionati precedenti al 7 marzo 1968, ovvero il 1° gennaio 1985 per i titolari di pensione da epoca successiva a quella data;

b) la norma invocata è censurabile per il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, attesa la disparità di trattamento, e con l'art. 38 in quanto il trattamento peggiore è previsto dal legislatore nei confronti dei soggetti più anziani — tali dovendosi indubbiamente ritenere i titolari di pensione da epoca precedente rispetto ad altri — e di conseguenza più bisognosi di assistenza.

La questione, come sopra delineata, è rilevante ai fini della decisione, e non può dirsi manifestamente infondata.

Pertanto, il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, con gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione nella parte in cui dispone che la maggiorazione prevista abbia luogo «a decorrere dal 1° gennaio 1989» e non dal 1° gennaio 1985;

Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, inoltre, sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 31 gennaio 1990

Il Pretore: MANCINO

90C0548

N. 250

*Ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 dal tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Giordano Raffaele e Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto al mantenimento in servizio sino al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva o fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Esclusione degli autoferrotranvieri addetti ai servizi amministrativi (per i quali è previsto il limite massimo di età di sessanta anni) e per quelli addetti ai servizi attivi di conduzione di mezzi pubblici (per i quali è previsto il limite massimo di età di cinquantacinque anni) - Ingiustificato peggiore trattamento degli autoferrotranvieri rispetto agli altri lavoratori.

(Legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 14038 dell'anno 1988 del ruolo generale tra Giordano Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Ingangi presso il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via M. Zannotti, 20, appellante e Azienda consortile trasporti pubblici di Napoli in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Terracciano presso il quale elettivamente domiciliata in Napoli, via Arenaccia, 29, appellato;

Considerato che con ricorso in data 8 luglio 1988 Giordano Raffaele ha proposto appello avverso la sentenza del pretore di Napoli, emessa in data 24 marzo 1988, con la quale è stata rigettata la sua domanda, avanzata nei confronti dell'A.C.T.P., tendente ad ottenere la declaratoria di nullità o d'inefficacia della risoluzione del rapporto per raggiunti limiti di età intimatogli dopo la revoca dell'ordine di servizio con il quale era stato prorogato il suo esonero dal 30 aprile 1986 al 30 aprile 1991 a seguito dell'esercizio da parte sua della facoltà prevista dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di rimanere in servizio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età al fine d'incrementare l'anzianità contributiva;

che si è costituita ritualmente l'A.C.T.P. la quale, ribadendo l'inapplicabilità della legge n. 54/1982 al rapporto degli autoferrotranvieri, ha contestato la fondatezza del gravame;

che oggetto principale del presente giudizio è l'identificazione dei destinatari dell'art. 6 della legge n. 54/1982;

Rilevato che nella interpretazione della Corte di cassazione (sentenza n. 2868/1987) il richiamato art. 6 non è applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri sul presupposto che questo è regolato da una disciplina speciale costituente un *corpus* compiuto ed organico non derogabile dalla legge generale quale è la disposizione in questione;

Ritenuto che tale interpretazione per l'autorità dell'organo da cui proviene si risolve nella creazione di un principio di diritto;

che l'inapplicabilità dell'art. 6, primo comma, in parola al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti di aziende esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione e gli altri dipendenti privati, soggetti tutti, invece, al medesimo regime previdenziale ancorché i primi attraverso una gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria;

che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a quelle sostitutive, è nella specie l'elemento «omogeneizzante» delle situazioni di fatto sottese ai vari rapporti di lavoro ancorché caratterizzati da una diversa disciplina sostanziale del rapporto;

Rilevato che la precedente pronuncia della Corte costituzionale (n. 300/1985) attiene alla diversa materia della legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a), del regolamento allegato A) al regio decreto n. 148/1931 «nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente autoferrotranviario che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, anche se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, in riferimento agli artt. 3, 5, 38, secondo comma, della Costituzione»;

che di contro, nel caso in esame, l'applicabilità dell'art. 6, primo comma, della legge n. 52/1982 non investe l'esercizio del potere datoriale di licenziamento, ma il diverso ambito concernente il campo di operatività di una legge previdenziale quale è quella n. 52/1982 nella parte che interessa;

che, appunto, nella presente controversia il lavoratore assume di essere anch'egli destinatario della menzionata disposizione e non vi è questione circa il potere datoriale *ex* art. 27 del richiamato regio decreto;

Ritenuto che per quanto precede non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 52/1982 interpretato nel senso che non è applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che non è possibile definire il presente giudizio prescindendo dalla decisione pregiudiziale relativa alla predetta questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 52/1982 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione interpretato nel senso che non è applicabile al rapporto degli autoferrotranvieri;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 251

*Ordinanza emessa il 17 gennaio 1990 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Filippini Silvia e I.N.A.D.E.L.*

Previdenza e assistenza - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto per i periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea o di titoli equipollenti - Corsi di scuole universitarie dirette a fini speciali (nella specie: corso per assistente sociale) - Esclusione anche nel caso in cui tale titolo sia prescritto per l'ammissione in servizio - Irrazionale discriminazione - Trattamento deteriore per il personale in possesso di una particolare preparazione.

(R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 41).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 412 del ruolo generale dell'anno 1988, posta in decisione alla udienza collegiale del 17 gennaio 1990, promossa da Filippini Silvia elettivamente domiciliata in Bologna, via De' Mattuiani n. 5, presso e nello studio dell'avv. Elena Passanti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso di primo grado, appellante, contro I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del suo legale rappresentante on. ing. Nevol Querci — rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti 29 ottobre 1987 autenticata in pari data nella firma dal notaio dott. Angelo Falcone rep. n. 5920, registrata a Roma il 10 novembre 1987 al n. C/50624 — dall'avv. Franco Plata del Foro di Bologna, presso il cui studio in via Castiglione n. 22 è elettivamente domiciliato, appellato.

Oggetto: riscatto di periodi di studio.

La signora Silvia Filippini conseguì il diploma di assistente sociale presso l'Università di Parma il 5 luglio 1974.

Il 15 aprile 1987 chiese invano all'I.N.A.D.E.L. di essere ammessa al riscatto della durata triennale del corso universitario, segnalando che era stata assunta in ruolo alle dipendenze del comune di Bologna con le mansioni corrispondenti al titolo di studio.

Con sentenza 10 maggio-11 giugno 1988, anche il pretore del lavoro di Bologna ha respinto la domanda.

La Filippini ha proposto appello, sostenendo che il corso di studio della scuola di servizio sociale è equiparato ai corsi universitari la cui durata è ammessa al riscatto dagli artt. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, ai fini dei trattamenti di previdenza gestiti dall'I.N.A.D.E.L. e dalla C.P.D.E.L.

L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in materia previdenziale per il personale degli enti locali, ammette il riscatto dei periodi di corso universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro; l'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della C.P.D.E.L., dispone che agli impiegati iscritti alla cassa, muniti di laurea o di titoli equipollenti, è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Per l'esercizio della facoltà, l'art. 69 richiede la laurea o un titolo equipollente, cioè un titolo accademico di uguale valore rilasciato da uno degli istituti di istruzione superiore previsti dal t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, modificato dal r.d.-l. 20 giugno 1935, n. 1071 (es. Istituto orientale e Istituto navale di Napoli, Scuola normale superiore di Pisa, Università per stranieri di Perugia, Istituto superiore di educazione fisica): l'art. 69 non comprende altri corsi di istruzione, in quanto per «durata legale» deve intendersi necessariamente soltanto quella fissata dalla legge o dai regolamenti universitari ai quali rinvia per il conseguimento del titolo d'istruzione superiore.

L'art. 10 del d.-l. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, dispone che le denominazioni università, ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria possono essere usate solo dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale e norma delle disposizioni di legge.

Il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ha riordinato le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento, disponendo nell'art. 1, secondo comma, lett. a), che esse fanno parte dell'ordinamento universitario e che concorrono a realizzare i fini istituzionali delle università, presso le quali possono essere costituite le scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici e professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione professionale nell'ambito universitario. L'art. 19 prevede le modalità di convalida dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento, per ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che li hanno conseguiti: a tale scopo ha provveduto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, per le scuole per assistenti sociali.

A norma dell'art. 1 del decreto, il diploma rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale, così ribadendosi il riferimento alle «scuole universitarie» di cui al d.-l. n. 580/1973, convertito nella legge n. 766/1973; l'art. 3 attribuisce valore abilitante ai diplomi già rilasciati dalle scuole universitarie per assistenti sociali e di servizio sociale già esistenti — Università di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma «La Sapienza» — ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162.

In tal modo si è inteso confermare il principio che riserva alle università il conferimento del titolo, in armonia con l'art. 5 del d.P.R. n. 162/1982, per il quale i corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato.

L'appellante si diplomò presso la scuola di servizio sociale dell'Università di Parma, compresa fra quelle previste dal t.u. n. 1592/1933 e dalla legge n. 766/1973 e autorizzate a rilasciare un titolo d'istruzione universitaria con valore legale.

Secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. n. 680/1938 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, agli impiegati iscritti alla cassa, «muniti di laurea o di titolo equipollente» è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Per riscatto, l'art. 69 richiede la laurea o un titolo equipollente, cioè una qualifica accademica di uguale valore rilasciato dagli istituti superiori; la norma non consente di includere la durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, giacché il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalla leggi speciali sull'istruzione superiore.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938 nelle parti in cui non prevede la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione agli albi professionali (sentenza n. 128/1981) e i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, quando l'iscrizione o il diploma successivo alla laurea siano richiesti come condizioni necessarie per l'ammissione in servizio (sentenza n. 1016/1988).

Con le due sentenze e con la n. 765/1988 e la n. 163/1989, la Corte costituzionale ha messo in evidenza che la legislazione in materia di riscatto è andava via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione, allo scopo precipuo del migliore utilizzo, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, di personale particolarmente idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni. La violazione dell'art. 3 è stata ravvisata poi nel carattere discriminatorio «anche nell'ambito dell'amministrazione comunale», del mancato adeguamento della disposizione denunciata alla suddetta evoluzione normativa, nel senso che nell'ambito della stessa amministrazione e della medesima carriera sarebbero svantaggiati, rispetto agli altri dipendenti, per il conseguimento del massimo periodo di servizio e per il trattamento di quiescenza, quelli costretti a ritardare la partecipazione al concorso di ammissione, dovendo conseguire l'abilitazione professionale richiesta.

Le medesime considerazioni valgono per la durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, non prevista dall'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938, con riferimento alla facoltà di riscatto concessa dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio; codesta norma corrisponde alla evoluzione legislativa in materia di riscatto, includendo i periodi dei corsi universitari, ma per questa parte subisce le esclusioni previste dalle norme sugli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e in particolare dal citato art. 69.

Il carattere irrazionale e discriminatorio dell'esclusione si riflette dunque sull'intero sistema normativo del trattamento di quiescenza, compresa l'indennità premio di servizio, che è un vero e proprio trattamento integrativo della pensione (Corte costituzionale, 20 marzo 1985, n. 73); il limite posto dall'art. 69 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, non consente di applicare l'art. 12 della legge n. 152/1968 in tutta la sua estensione diretta a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza.

L'art. 69 appare dunque in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, ove il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

La questione di legittimità costituzionale non è dunque manifestamente infondata ed è inoltre rilevante ai fini della decisione della causa, poiché dalla sua soluzione dipende il diritto della Filippini al riscatto degli anni di corso della scuola per assistente sociale presso l'Università di Parma, ai fini del trattamento di previdenza gestito dall'I.N.A.D.E.L.; pertanto si deve disporre la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa pronunzia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché sia risolta, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio;

Ordina la sospensione del processo e dispone che l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Bologna, addì 17 gennaio 1990

Il presidente: BAGNULO

90C0553

N. 252

*Ordinanza emessa il 1° febbraio 1990 dal tribunale di Mondovì
nel procedimento penale a carico di Benedetto Eligio*

Processo penale - Norme transitorie - Procedimento già in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Richiesta di rito abbreviato - Ammissibilità subordinata allo stato dell'istruttoria - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, 271, art. 247; c.p.p. 1988, artt. 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Benedetto Eligio, nato a Mondovì il 7 agosto 1954, residente in Vicoforte, via al Santuario n. 5, libero - comparso, difeso di fiducia dall'avv. Bruno Dalmasso di Cuneo, imputato del reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, del c.p., poiché percorrendo alla guida dell'auto Fiat Argenta D tg. CN 557915 la strada provinciale Pamparato-S. Michele Mondovì in direzione Pamparato, trovandosi in prossimità del centro stradale, urtava con la parte latero-anteriore sinistra del mezzo, la Vespa Piaggio 125 tg. CN 110021, condotta da Borgna Gabriele, che percorreva la medesima strada in direzione opposta e stava abbordando la curva da cui proveniva l'auto, cagionando la morte immediata, per trauma cranico, del Borgna, commettendo il fatto per colpa, e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia, nonché per inosservanza delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in particolare dell'art. 104, primo, secondo e terzo comma, del cod. strad., poiché non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata e non si teneva il più vicino possibile a detto margine quando incrociava la Vespa.

In Monasterolo Casotto, il 3 luglio 1980, alle ore 7,30 circa.

Sulla questione sollevata dalla difesa dell'imputato di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 247 delle disp. trans. del c.p.p., e 438, 440, primo comma, e 442, secondo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Sentito il Pubblico Ministero.

Ritenuto:

che l'applicazione dell'istituto ha indubbiamente dei riflessi sostanziali, comportando una riduzione della pena eventualmente irroganda;

che l'applicabilità del rito abbreviato nei procedimenti regolati dalle disposizioni transitorie viene a dipendere non dal comportamento o dalla volontà dell'imputato, volontà che ne costituisce un semplice presupposto, ma da elementi estrinseci, quale la completezza dell'istruttoria, il cui svolgimento, nei procedimenti radicati sotto l'imperio della precedente normativa, è rimessa all'esclusiva iniziativa e al controllo degli organi inquirenti;

che la disparità di trattamento conseguente all'accoglimento o meno dell'istanza viene quindi ad essere determinata da una diversità di situazioni alle quali è estraneo il comportamento del soggetto destinatario dell'eventuale beneficio;

che pertanto non è manifestamente infondato l'assunto che trattasi di una disparità ingiustificata, e come tale in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che l'eventuale accoglimento della questione di illegittimità costituzionale ora prospettata potrebbe comportare l'abrogazione dell'art. 247 delle dispos. tans. del c.p.p. ovvero una pronuncia interpretativa implicante l'obbligatorietà del rito su richiesta dell'imputato;

che sotto tale ultimo profilo la questione appare rilevante nel presente giudizio;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione in questione;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento a cura della cancelleria.

Mondovì, addì 1° febbraio 1990

Il presidente: MAROGLIO

90C0554

N. 253

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di Zanoni Giorgio

Processo penale - Nuovo codice - Richiesta di rito abbreviato - Reati concernenti le armi e gli esplosivi - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni previste dall'art. 499 del c.p.p. - Conseguente soppressione dell'udienza preliminare - Lamentata irragionevole disparità di trattamento - Limitazione dell'esercizio del diritto di difesa - Prevista turbativa dell'organizzazione dei dibattimenti penali - Violazione di principi espressi nella legge delega.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97 in relazione a direttiva n. 43 della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Zanoni Giorgio, imputato di detenzione illecita di arma comune da sparo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel procedimento a carico dello Zanoni per reati «concernenti le armi», il p.m. dapprima fissava udienza dinanzi al tribunale con rito direttissimo; poi, a seguito di richiesta dell'imputato a sensi dell'art. 439 del c.p.p., revocava la prima citazione, e richiedeva al g.i.p. di procedere a udienza preliminare dando il proprio consenso al rito proposto.

Nel corso della udienza odierna, veniva sollevato il problema della competenza a conoscere del procedimento, a sensi della lettera degli artt. 451 e 452 del c.p.p., che paiono riservare al collegio ogni competenza a conoscere dei reati per cui si proceda con rito direttissimo, anche nella ipotesi di giudizio abbreviato.

Preliminare a tale questione si rilevava quella relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 233 cpv. delle disp. coord. del c.p.p., e cioè della norma che impone nella fattispecie di reato per cui si procede il rito direttissimo.

MOTIVI DI RILEVANZA

Nella fattispecie si è in presenza di rito abbreviato, in una ipotesi di reato che l'art. 233 delle disp. coord. del c.p.p. riserva necessariamente al rito direttissimo. La normativa applicabile, per determinare chi sia il giudice competente (se il g.i.p. o il collegio) è costituita quindi dall'art. 233 citato, e dagli artt. 451 e 452 del c.p.p., anch'essi citati.

Il p.m. formulando la richiesta di udienza preliminare al g.i.p., ha ritenuto che il caso di direttissima «anomala» non debbano applicarsi le norme del c.p.p. che riservano la competenza al collegio anche il caso di rito abbreviato; e questo perché, non essendo il tribunale investito della cognizione del fatto fino alla presentazione dell'imputato dinanzi ad esso, gli artt. 451 e 452 sono inapplicabili prima di quel momento; con la conseguenza che in caso di rito alternativo richiesto prima della udienza fissata per il dibattimento, dovrà ritenersi competente il g.i.p.

Pur apprezzabile per l'evidente sforzo che essa compie di evitare lungaggini processuali e di supplire ad una omissione del legislatore (di attuazione), la tesi interpretativa del p.m. non pare trovare alcun appiglio nel testo del codice e meno ancora del d.-l. n. 271/1989. Il fatto che gli artt. 450 e segg. del codice non prevedano la possibilità di proporre riti alternativi (in particolare, rito abbreviato o patteggiamento) prima della presentazione dell'imputato dinanzi al collegio discende certamente, in termini di *ratio* della previsione, dalla estrema brevità dei termini concessi al p.m. per tale presentazione (art. 449 del c.p.p.); la circostanza che tale presupposto non ricorra nel caso di direttissima «anomala» non può significare, tuttavia, che la stessa disciplina non debba applicarsi anche a tali diversi procedimenti, dato che le norme vigenti in materia rimangono pur sempre le stesse.

Quindi, nella presente sede il g.i.p. dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a giudicare, restituendo gli atti al p.m. perché instauri giudizio direttissimo a sensi dell'art. 450 del c.p.p.; e l'imputato dovrebbe attendere l'udienza dibattimentale per proporre un rito alternativo, quale quello in concreto proposto.

Appare quindi evidente che ai fini della decisione sulla competenza del g.i.p. è rilevante il combinato disposto di tutte e tre le norme più volte citate; gli artt. 451 e 452 per quanto prevedono in punto di rito, in ordine alla competenza esclusiva del collegio in caso di rito abbreviato proposto in pendenza di giudizio direttissimo; e l'art. 233 perché attrae in tale disciplina anche il presente procedimento, relativo a reati «concernenti le armi».

La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una di queste norme sarebbe risolutiva della questione ora oggetto di decisione; ma mentre non si ravvisano sospetti di fondatezza per le due norme del codice, certamente ragionevoli alla luce della generale disciplina dell'istituto del rito direttissimo quale previsto prima dal legislatore delegante e poi da quello delegato, lo stesso non può dirsi della norma di cui al cpv. art. 233 delle disp. coord.

MOTIVI DI NON MANIFESTA INFONDATEZZA

Le censure di costituzionalità che possono muoversi nei confronti del cpv. art. 233 sono due.

La prima si fonda sul raffronto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Si è infatti di fronte ad un trattamento differenziato da quello ordinario, con soppressione della udienza preliminare per due serie di reati (quelli «concernenti le armi e gli esplosivi» e quelli che si assumono commessi con il mezzo della stampa), senza le ragioni di rito (evidenza del fatto, discendente dalla flagranza o dalla confessione, tale da giustificare una soluzione di rito direttissimo volta ad assicurare tra l'altro la economicità dei giudizi), che sussistono nella previsione di cui all'art. 449 del c.p.p.

Tale trattamento differenziato si traduce in un limite all'esercizio del diritto della difesa, non solo per l'assenza del filtro dell'udienza preliminare, ma per la eliminazione di tutta una serie di possibilità che la stessa udienza offre (la soluzione del procedimento con sentenza in camera di consiglio, con conseguente riservatezza del procedimento stesso, ad esempio).

Vero è che il rito direttissimo era previsto anche in sede di c.p.p. previgente in una serie di ipotesi «anomale», tra cui quelle di cui all'art. 233; ma quel processo non conosceva la udienza preliminare, né come luogo di filtro necessario e generalizzato della azione penale del p.m. né come occasione per una conclusione del processo dai risultati potenzialmente interessanti per la difesa. E quindi la previsione del rito direttissimo non modificava di molto l'assetto complessivo della tutela del diritto della difesa, e certamente non lo modificava nella misura in cui invece questo avviene oggi.

Né pare abbia senso obiettare che l'esistenza comunque di procedimenti per reati diversi dagli altri (armi o stampa) giustifica la scelta del legislatore, incensurabile e discrezionale. A riguardo, basti la citazione della recente sentenza n. 66/1990, in cui la semplice esistenza di una differenza di presupposti è stata ritenuta insufficiente, dovendosi invece la disparità di trattamento essere ragionevole e soprattutto superare in quanto tale il vaglio della Corte costituzionale (la sent. della Corte costituzionale non è stata pubblicata, ma diffusa a mezzo fax il 10 febbraio 1990, due giorni dopo il deposito).

Il riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione si completa con quello all'art. 76 (violazione della delega).

Nella direttiva 43 della legge delega, il legislatore ha chiarito entro quali limiti fosse ammissibile il sacrificio al principio di eguaglianza e del diritto della difesa, che si realizza con la instaurazione del rito direttissimo. E quei limiti sono stati scrupolosamente rispettati dalla lettera dell'art. 449 del c.p.p. La estensione effettuata dal legislatore di attuazione (che è pur sempre delegata) appare quindi viziata anche di eccesso di delega.

E non può ingannare il fatto che tale estensione si realizzi in sede di coordinamento con la legislazione speciale previgente, dato che qui non si rileva una semplice violazione formale della delega, ma la lesione dei diritti di eguaglianza e di difesa per il tramite della violazione della delega; e quindi il vizio della norma non è meramente formale, ma sostanziale.

La seconda censura si fonda sul raffronto con l'art. 97 della Costituzione. Norma che certamente si applica anche alla organizzazione degli uffici giudiziari, come ricordato in una recente ed importante sentenza della Corte costituzionale.

Il nuovo processo si è giustamente preso carico della esigenza di disciplinare nel migliore dei modi la organizzazione e la stessa scansione nel tempo delle udienze dibattimentali. Di tale esigenza è testimonianza palese (e senza dubbio sofferta, per i problemi che ha dovuto affrontare e risolvere) l'art. 132 cpv. delle disp. att. del c.p.p.

Il meccanismo venutosi così a creare, assieme complesso e delicato, assolve allo scopo di consentire in tempi e modi decorosi la celebrazione dei dibattimenti; esso riposa tutto sull'accordo tra g.i.p. e presidente del tribunale, e sul filtro che il primo viene a compiere nei confronti dell'azione penale del p.m.

Il rito direttissimo ordinario non porta rilevanti momenti di disturbo a tale assetto; riservato a procedimenti in cui la prova della colpevolezza è pacifica o assolutamente evidente (confessione o flagranza), il relativo procedimento può essere esaurito in tempi brevi, senza dare luogo a problemi e rotture di delicati equilibri organizzativi.

Lo stesso non si può certo dire per le direttissime «anomale»: i procedimenti «concernenti le armi e gli esplosivi» richiedono di frequente una perizia, da effettuarsi in sede dibattimentale; e quelli per diffamazione sfociano spesso in lunghe istruttorie sulla fondatezza della *exceptio veritatis*. Di conseguenza, avverrà sicuramente (ed già avvenuto presso il tribunale di Trento, come è esperienza diretta di questo g.i.p.) che la introduzione dei procedimenti con rito direttissimo «anomalo» porterà rilevanti problemi nella organizzazione dei dibattimenti penali (allo stato, vengono evitati solo con la concessione di lunghissimi termini a difesa, che consentono di scaglionare i processi in udienza a ciò destinate; ma appare chiaro che tale soluzione non è in alcun modo rispettosa della volontà del legislatore).

Naturalmente, anche l'art. 97 andrà letto in relazione all'art. 76 della Costituzione: la legge di delega, direttiva 43, ha precisato in quali limiti il normale assetto della organizzazione dei dibattimenti penali possa essere turbato dalla instaurazione di rito direttissimo; e quindi anche per tale via la violazione della direttiva di delega non può essere considerata meramente formale, ma sostanziale, e pertanto non difendibile con la invocazione della natura di norma di coordinamento dell'art. 233 cpv. delle disp. coord.

P. Q. M.

Rileva quale rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del capoverso dell'art. 233 del d.lgs. n. 271 del 28 luglio 1989, per contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento (art. 23 della legge n. 87/1953).

Trento, addì 21 febbraio 1990

Il giudice: (firma illeggibile)

N. 254

*Ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dal Tribunale di Bologna
nel procedimento penale a carico di Ciaramitaro Antonio*

Libertà personale - Provvedimenti restrittivi oggetto di riesame - Termini per la trasmissione all'autorità giudicante e termini per la decisione - Violazione - Sanzione processuale - Mancata previsione - Riproposizione di questione già sollevata, per ritenuta ininfluenza dello *jus superveniens* in base al quale la Corte ha disposto la restituzione degli atti.

(C.P.P., art. 263-ter, in relazione al d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 250).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio;

Vista l'ordinanza n. 14 del 23 gennaio 1990 della Corte costituzionale con la quale si ordina la restituzione a questo ufficio degli atti del giudizio ai sensi degli artt. 263-bis e 263-ter, del c.p.p. 1930 nei confronti di Ciaramitaro Antonio, promosso con ordinanza di questo ufficio del 7 giugno 1989, per la rivalutazione della rilevanza della questione in seguito all'entrata in vigore dell'art. 250, d.t., del c.p.p. 1988, secondo il quale i provvedimenti sulla libertà personale emessi prima dell'entrata in vigore del c.p.p. 1988 sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati negli artt. 273, 274 e 280 dello stesso codice;

Rilevato che successivamente alla data d'entrata in vigore del c.p.p. 1988, l'imputato è stato rinviato a giudizio in stato di detenzione così il g.i. mostrando di ritenere che il provvedimento cautelare precedentemente emesso si fondasse su presupposti accolti dalla nuova normativa, e che attualmente il procedimento contro lo stesso si trova in attesa del giudizio di primo grado;

Ritenuto in particolare che appare sussistente il pericolo che l'imputato commetta delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede, per le modalità di commissione del delitto per il quale si procede, che denotano una continua reiterazione nell'agire delittuoso oltre che per essere lo stesso imputato pregiudicato;

Ritenuto altresì sussistenti gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273, del c.p.p. 1988, come ritenuto nell'ordinanza di rinvio a giudizio che si condivide e che in copia si allega;

Ritenuto pertanto rilevata la questione di legittimità costituzionale sollevata con la precedente ordinanza anche dopo l'entrata in vigore del c.p.p. 1988 (che peraltro all'art. 309, quinto, nono e decimo comma, contiene norme che ripropongono la stessa questione);

P. Q. M.

Ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263-ter, del c.p.p. 1930 promossa con ordinanza di questo ufficio del 7 giugno 1989, rilevante anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 250 d.t., del c.p.p. 1988, e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza.

Bologna, addì, 6 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

I giudici: (firme illeggibili)

90C0556



* 4 1 1 1 1 0 0 2 0 0 9 0 0 7 0 0 0 *

L. 7.000